



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 349

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 3 febbraio 2015

## I N D I C E

### Commissioni riunite

|  |             |   |  |
|--|-------------|---|--|
| 10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali): |             |   |  |
| <i>Plenaria</i> . . . . .  | <i>Pag.</i> | 5 |  |

### Commissioni permanenti

|   |             |     |  |
|---|-------------|-----|--|
| 2 <sup>a</sup> - Giustizia:                               |             |     |  |
| <i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .     | <i>Pag.</i> | 111 |  |
| <i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .     | »           | 118 |  |
| 5 <sup>a</sup> - Bilancio:                                |             |     |  |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                                 | »           | 122 |  |
| 6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:                        |             |     |  |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                                 | »           | 128 |  |
| 8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:          |             |     |  |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                                 | »           | 132 |  |
| 9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare: |             |     |  |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                                 | »           | 149 |  |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 135)</i> . . . . .  | »           | 171 |  |
| 11 <sup>a</sup> - Lavoro:                                 |             |     |  |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                                 | »           | 172 |  |
| 12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:                        |             |     |  |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                                 | »           | 179 |  |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 116)</i> . . . . .  | »           | 182 |  |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 117)</i> . . . . .  | »           | 182 |  |
| 13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:  |             |     |  |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                                 | »           | 183 |  |
| 14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:          |             |     |  |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                                 | »           | 187 |  |

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

**Commissioni bicamerali**

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

*Ufficio di Presidenza* . . . . . Pag. 199

**Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:

*Plenaria* . . . . . Pag. 200

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 5)* . . . . . » 203

---



## COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)

13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 3 febbraio 2015

**Plenaria**

**37<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
MUCCHETTI

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1733) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il presidente MUCCHETTI avverte che gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo saranno pubblicati in allegato al resoconto, al pari degli emendamenti presentati dai relatori; in merito a questi ultimi, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 17 di domani, mercoledì 4 febbraio.

Le Commissioni riunite convengono.

Il senatore TOMASELLI (PD), relatore per la 10<sup>a</sup> Commissione, preannuncia, anche a nome del senatore Laniece, relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione, la presentazione di ulteriori emendamenti.

Il presidente MUCCHETTI informa che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti a tali ulteriori emendamenti dei relatori verrà stabilito successivamente.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, si passa alla illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) illustra il complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo evidenziando che, a seguito della recente dichiarazione di insolvenza per 3 miliardi di euro, la situazione del Gruppo ILVA è più preoccupante di quanto emerso nel corso delle audizioni svolte. Tali problematiche investono anche stabilimenti produttivi situati nel Nord del Paese. In tale contesto, gli emendamenti dei relatori non sembrano offrire soluzioni adeguate. L'emendamento 2.0.100 reca infatti disposizioni insufficienti a sostenere le imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. Tale emendamento andrebbe meglio calibrato sulle esigenze dei numerosi fornitori – in particolare su quelle degli autotrasportatori dell'intero territorio nazionale – i cui crediti verso l'ILVA attendono ancora di essere liquidati. Esprime perplessità anche in ordine all'emendamento 3.100 con il quale si intende mettere in sicurezza i rifiuti radioattivi depositati nell'area *ex CEMERAD* nel comune di Statte: le risorse a tal fine necessarie, pari a 10 milioni di euro, andrebbero reperite nel Fondo di sviluppo e coesione.

La senatrice NUGNES (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/1733/14/10 e 13, ponendo l'accento sugli aspetti di maggiore criticità della vicenda ILVA, che il Governo non è riuscito a risolvere nonostante l'emanazione di ben sette decreti-legge. Sottolinea pertanto la rilevanza del diritto alla salute e del diritto al lavoro, ricordando che il lucro di cui ha beneficiato la famiglia proprietaria dello stabilimento dell'ILVA di Taranto, grazie alla mancata manutenzione, raggiunge una cifra di difficile quantificazione. Nel corso delle audizioni è risultato inoltre che la profittabilità dell'acciaieria è condizionata allo sfruttamento del potenziale complessivo degli altiforni, mentre secondo le determinazioni dell'analisi di impatto ambientale la produzione sarebbe compatibile, sotto il profilo ambientale, solo se rimanessero in funzione non più di sei altiforni. Ricorda poi le nefaste conseguenze delle polveri sottili sul quartiere Tamburi, dovute all'enorme stoccaggio di fattori produttivi e la difficoltà di quantificare una percentuale delle prescrizioni dell'AIA che non sia riferita al valore economico né ad un qualsiasi criterio di priorità, per tacere della necessità di pavimentare i suoli al fine di evitare l'inquinamento della falda. Giudica infine generici, se non fuorvianti, i contenuti di talune delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 1 del 2015.

Il senatore ZIZZA (*FI-PdL XVII*) illustra il complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo, che individuano interventi certi da realizzare con risorse determinate in tempi definiti. L'emendamento 2.86 prevede la creazione di un polo di oncematologia pediatrica nella provincia

di Taranto. Gli emendamenti 3.3 e 3.11 prevedono che il giudice delegato possa autorizzare il Commissario straordinario a pagare i crediti commerciali maturati alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2015, attraverso il ricorso alle risorse sequestrate e versate alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. L'emendamento 3.0.1 prevede l'assunzione a tempo indeterminato, nel limite massimo del 60 per cento della pianta organica a valere su risorse proprie dell'ARPA, per contrastare fenomeni di degrado e rafforzare la tutela dell'ambiente. L'emendamento 5.14 identifica puntualmente gli interventi da inserire nel Contratto istituzionale di sviluppo. L'emendamento 8.17 prevede che il Ministro dell'interno, d'intesa con la regione Puglia e la provincia di Taranto, predisponga uno specifico piano di interventi in sostegno dell'occupazione e dell'inclusione sociale. L'emendamento 8.18 prevede la creazione di un piano di servizi socio-sanitari innovativi nella provincia di Taranto. L'emendamento 8.0.1 definisce risorse, tempi e procedure per l'assegnazione di disponibilità aggiuntive per lo sviluppo di Taranto. Rileva infine i profili critici degli emendamenti presentati dai Relatori, rispetto ai quali la posizione del suo Gruppo sarà di contrarietà se non verranno modificati nel senso indicato dalle proposte emendative testé illustrate.

Il senatore MARTELLI (M5S) ritiene che l'entità del passivo di circa 3 miliardi risultante dalla dichiarazione di insolvenza e l'onere finanziario richiesto per le operazioni di recupero ambientale siano tali da suggerire la chiusura definitiva dell'impianto di Taranto, paventando altrimenti il rischio di un inutile spreco di risorse pubbliche. Sotto il profilo ambientale l'operazione disegnata dal decreto-legge n. 1 del 2015 non appare sostenibile. Gli emendamenti presentati mirano a rendere meno stringente l'attuazione delle prescrizioni disposte dall'AIA, quando invece la prosecuzione dell'attività produttiva dovrebbe essere subordinata all'attuazione di tali prescrizioni. Sottolinea infine la necessità di espungere dal decreto la previsione della trattativa privata ai fini dell'alienazione degli impianti produttivi e quella della irresponsabilità penale degli amministratori, paventando il rischio che le procedure di infrazione comunitaria possano proseguire il loro *iter*.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 1.43, che modifica l'operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in coerenza con le finalità dei provvedimenti che dispongono il complesso delle regole speciali per i siti produttivi di rilevanza strategica nazionale. Pur apprezzando lo sforzo dei Relatori, reputa insufficiente il contenuto dell'emendamento 2.0.100, il cui ambito applicativo è ristretto a un numero di imprese beneficiarie esiguo, essendo limitato alle sole imprese fornitrici di beni e servizi per il risanamento ambientale o per assicurare la continuità aziendale, nonché alle imprese creditrici di quelle che forniscono tali beni e servizi. In relazione a queste ultime, la formulazione appare ambigua, potendosi interpretare anche nel senso che si tratti sempre di creditori dell'ILVA. Sottolinea infine l'esigenza di intervenire sui mec-

canismi di funzionamento del Fondo, prevedendo che le imprese creditrici dell'ILVA vi accedano senza una valutazione di bilancio e che le stesse vengano garantite, a titolo gratuito, fino all'80 per cento dell'importo del credito per un valore massimo di 2,5 milioni di euro.

Il presidente MUCCHETTI chiarisce preliminarmente, in merito allo stato di insolvenza dichiarato dal Tribunale fallimentare di Milano per Ilva Spa, che all'ammontare del passivo, pari a circa tre miliardi di euro, fa fronte un attivo di consistenza inferiore, al momento non precisata. In ogni caso, sottolinea come l'onere derivante da tale passività non gravi sulla finanza pubblica, ma comporti semmai il rischio per i creditori di essere soddisfatti solo in parte. Quanto ai fondi della famiglia Riva posti sotto sequestro nell'ambito di indagini per evasione fiscale – pari a 1,2 miliardi di euro, attualmente in Svizzera – essi sono di origine privata.

Illustra quindi l'emendamento 3.1, ricordando come con l'articolo 1, comma 11-*quinquies* del decreto-legge n. 61 del 2013, si era definito il titolo giuridico per il trasferimento dei fondi sequestrati alla famiglia Riva già citati, si erano disciplinate le modalità per la loro gestione e le finalità per cui potevano essere utilizzati: quelle di esecuzione dell'autorizzazione integrata ambientale. Quanto al titolo giuridico in base al quale trasferire in Italia i fondi sotto sequestro all'estero, il citato comma 11-*quinquies* prevedeva un aumento di capitale; tuttavia l'attuale dichiarazione dello stato di insolvenza di Ilva Spa rende necessaria una scelta differente, che l'emendamento 3.1 individua nella sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla società in amministrazione straordinaria. L'emendamento propone inoltre che il credito derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni in questione sia prededucibile, ma subordinato alla soddisfazione dei diritti dei lavoratori, di quelli di natura previdenziale e di quelli delle banche e dei fornitori creditori sorti dopo l'avvio della amministrazione straordinaria: in assenza di tale specificazione, infatti, la prededucibilità di crediti pari a 1,2 miliardi di euro – connessi all'emissione delle obbligazioni – finirebbe per precludere la soddisfazione dei diritti degli altri creditori.

Infine, l'emendamento destina a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute le eventuali risorse aggiuntive che dovessero essere reperite a seguito di procedimenti giudiziari o in caso di costi inferiori a quelli attualmente previsti per l'attuazione dell'AIA. Rammenta che l'emendamento dei relatori 2.0.100 destina 24 milioni di euro alle piccole e medie imprese creditrici di Ilva Spa e auspica che tale importo possa essere elevato, considerato tale proposta potenzialmente risolutiva per la gran parte dei crediti delle PMI.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*), intervenendo incidentalmente, si associa alle considerazioni del presidente Mucchetti, con particolare riferimento all'esigenza di non pregiudicare le piccole e medie imprese creditrici.



Rispondendo a una domanda del senatore ZIZZA (*FI-PdL XVII*), il presidente MUCCHETTI specifica che i fondi della famiglia Riva sequestrati ammontano a 1.200 milioni di euro, mentre una somma compresa tra i 150 e i 156 milioni di euro deriverebbe dalla definizione di un contenzioso tra Fintecna e Ilva Spa. In merito a quest'ultima somma chiede informazioni al vice ministro DE VINCENTI, il quale ne conferma l'entità in circa 150 milioni.

Il presidente MUCCHETTI evidenzia comunque come sia cruciale non solo l'entità delle somme, ma anche, e soprattutto, la rapidità con cui le risorse entreranno nella disponibilità dell'amministrazione straordinaria.

In risposta alla senatrice NUGNES (*M5S*), il presidente MUCCHETTI ricorda l'origine del contenzioso tra Fintecna e Ilva Spa e sottolinea che un'eventuale *newco* a capitale interamente pubblico – o misto, pubblico e privato – non potrà eventualmente perdere più del capitale sociale, che, secondo informazioni non ufficiali, dovrebbe ammontare a 400 milioni di euro.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) illustra il complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo a tutela dei crediti vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi nei confronti dell'Ilva; si sofferma, in particolare, sugli emendamenti 2.92 e 3.33. Con il primo si vuole dare una risposta al settore dell'autotrasporto, richiamando misure già adottate nel caso Parmalat; con il secondo si prevede che le cartelle esattoriali emesse nei confronti delle imprese dell'indotto dell'Ilva Spa, titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati, sono sospese fino al pagamento della totalità dei crediti pregressi.

La senatrice PUPPATO (*PD*) sottolinea la complessità dei meccanismi previsti dal decreto-legge n. 1 del 2015, essendo l'azienda in questione uno dei colossi della siderurgia mondiale. Occorre pertanto proseguire l'attività produttiva salvaguardando le condizioni di sicurezza dei lavoratori nel rispetto delle esigenze ambientali. Ritiene infine necessario che la tutela delle imprese creditrici segua criteri che valutino il credito vantato in rapporto al bilancio dell'impresa medesima.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) illustra gli emendamenti 1.20, che chiede di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali dell'Ilva, e 1.26, che propone un criterio di preferenza, in sede di trattativa privata per l'affitto o la vendita dell'azienda, a favore di soggetti in possesso di tecnologie e processi produttivi a basso impatto ambientale e per la tutela della salute pubblica. Illustra quindi gli emendamenti 2.77, 2.78 e 2.79, in materia di esimente della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario. All'articolo 6 illustra l'emendamento 6.9, che stabilisce il termine di 60 giorni per la predisposizione, da parte del commissario straordinario, del programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera

area di Taranto, e l'emendamento 6.13, che conferma la destinazione di risorse già stanziata a favore della bonifica del Mar Piccolo.

La senatrice FUCSIA (*M5S*) illustra l'emendamento 1.33, che mira a evitare che le autorizzazioni e le certificazioni ambientali siano trasferite da un soggetto a un altro senza verifica della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici del soggetto a cui l'autorizzazione viene trasferita. L'emendamento 2.35 coinvolge il Parlamento nel monitoraggio sull'effettiva e tempestiva attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. L'emendamento 6.8 stabilisce un termine di 60 giorni per la predisposizione di un programma di misure a medio e a lungo termine per la bonifica e la riqualificazione dell'area di Taranto dichiarata ad elevato rischio ambientale. Gli emendamenti 7.5 e 7.11 ampliano taluni termini per la conclusione dell'*iter* di pronuncia sulla compatibilità ambientale.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) illustra l'emendamento 2.3, che stabilisce il termine di 45 giorni per la predisposizione, da parte del commissario straordinario, di un piano che assicuri l'integrale pagamento dei crediti anteriori; l'emendamento 2.47, che conferma l'obbligo di integrale attuazione dell'AIA e l'emendamento 2.75, in materia di esimente della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario. All'articolo 3 illustra gli emendamenti 3.2, in materia di patrimonio destinato e obbligazioni, e 3.15, che assegna a un giudice nominato dal tribunale il compito di verificare la congruità delle spese per interventi ambientali. Infine, illustra gli emendamenti 5.9, che stabilisce che ai componenti del Tavolo istituzionale non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità, né rimborsi spese, e 5.13, che attribuisce al Tavolo istituzionale sopra citato il compito di verificare, dopo 12 mesi dalla data di sottoscrizione, lo stato di applicazione del CIS.

La senatrice MORONESE (*M5S*) illustra gli ordini del giorno G/1733/3/10 e 13, G/1733/9/10 e 13, G/1733/10/10 e 13 e G/1733/12/10 e 13, che impegnano il Governo a sollecitare la regione Puglia a trasferire sulla contabilità del Commissario straordinario le risorse finanziarie, come previsto dal protocollo di intesa del 26 luglio 2012. Sulla base delle indicazioni fornite dall'Arpa Puglia e dal Commissario alle bonifiche occorre stabilire un cronoprogramma che preveda la messa in sicurezza delle falde acquifere sottostanti allo stabilimento dell'ILVA. Andrebbe inoltre attivato un quadro di concertazione con la regione Puglia finalizzato alla riqualificazione professionale dei dipendenti dell'ILVA e alla loro ricollocazione in attività ambientalmente sostenibili. Il Governo dovrebbe impegnarsi a rivedere la complessiva strategia di bonifica e di riqualificazione ambientale e procedere ad includere nel perimetro del sito di interesse nazionale il quartiere di Tamburi.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per illustrare gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati, il presidente MUCCHETTI invita a considerare l'ipotesi di rimodulare le convocazioni per la settimana in corso.

Il presidente MARINELLO suggerisce di programmare i lavori delle Commissioni riunite in modo da impiegare proficuamente il pomeriggio di domani, mercoledì 4 febbraio 2015, eventualmente sconvocando la seduta antimeridiana già prevista.

Le Commissioni riunite concordano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente MUCCHETTI avverte che la seduta antimeridiana di domani, 4 febbraio, già prevista per le ore 8,30, non avrà luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1733**

**(al testo del decreto-legge)**

**G/1733/1/10 e 13**

GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, reca disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e misure specifiche relative all'ILVA oltre che alla città ed all'area di Taranto;

l'ILVA di Taranto copre il 40 per cento del fabbisogno nazionale di acciaio, la sua chiusura sarebbe dunque un disastro per le industrie del nostro Paese valutato intorno ai 5 miliardi di euro per i costi più elevati delle importazioni di materia prima;

è, d'altra parte, altrettanto vero che il risanamento è condizione prioritaria per poter rivendere lo stabilimento perché nessuna azienda si accollerebbe una situazione nella quale ai costi industriali dovessero aggiungersi i costi del disastro ambientale;

l'impegno diretto dello Stato e il passaggio dell'azienda all'amministrazione straordinaria, sono da questo punto di vista un'effettiva garanzia che al primo posto ci siano la salute dei cittadini e il recupero dell'ambiente;

in tale ambito suscita qualche interrogativo la disciplina recata dall'articolo 3 del decreto in esame, che sembra collegare la disponibilità certa di risorse per il «Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria» all'utilizzo delle somme sottoposte a sequestro nell'ambito del processo penale a carico dei proprietari dell'ILVA,

impegna il Governo:

a chiarire come intenda assicurare la disponibilità di risorse certe per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.

**G/1733/2/10 e 13**

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»,

premessi che:

l'articolo 3 del decreto-legge in esame, al comma 1 prevede, ai fini dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa soggetta a commissariamento, il versamento in una contabilità speciale intestata al Commissario straordinario delle somme sottoposte a sequestro penale,

considerato che:

soltanto con una sentenza definitiva di condanna e di confisca dei beni si potrebbe avere la disponibilità certa di tali somme;

come è evidenziato dal dossier del Servizio del bilancio, il versamento in contabilità speciale e il presumibile successivo utilizzo di somme sottoposte a sequestro penale potrebbe determinare in futuro la necessità di interventi finanziari pubblici qualora all'esito del processo penale il sequestro venisse anche solo parzialmente revocato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di garantire ulteriori interventi finanziari pubblici, qualora all'esito del processo penale il sequestro venisse anche solo parzialmente revocato.

**G/1733/3/10 e 13**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, PETROCELLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge: «conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»,

premessi che:

il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge in esame individua le risorse da trasferire per la realizzazione del programma sulla contabilità speciale del Commissario straordinario,

considerato che:

l'articolo 5 del decreto legge n. 1 del 2015 sancisce che l'attuazione degli interventi previsti è disciplinata dallo specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto dai soggetti che compongono il Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto;

l'articolo 6 del decreto-legge n. 1 del 2015 prevede che il Commissario straordinario è incaricato di predisporre un Programma di misure, a medio e lungo termine per la bonifica;

per la realizzazione del Programma sono destinate misure da trasferire sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario;

le risorse di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, di cui alla delibera CIPE 17/03 e delibere ad essa collegate 83/03 e successive modificazioni e 179/06, nonché le risorse allo scopo impegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ulteriori risorse che con propria delibera il CIPE può destinare nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo di sviluppo e coesione, per il prosieguo di interventi di bonifiche e riqualificazione dell'area di Taranto;

una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse previste deve essere trasferita al Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto e può essere utilizzata dal Commissario stesso per tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi,

rilevato inoltre che:

il Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 prevede che la Regione Puglia trasferisca sulla contabilità speciale del Commissario 50 milioni di euro volti alla bonifica e alla riqualificazione dell'area di Taranto, trasferimento, che, ad oggi, non è ancora pervenuto,

impegna il governo:

ad attuare le misure idonee volte a sollecitare la Regione Puglia a trasferire sulla contabilità del Commissario straordinario le risorse finanziarie così come previsto dal protocollo d'Intesa del 26 luglio 2012.

---

### **G/1733/4/10 e 13**

CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»,

premessi che:

il provvedimento in esame reca diverse misure, a medio e lungo termine, in materia di interventi per l'attuazione delle prescrizioni previste nel Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014 relativo allo stabilimento ILVA SpA, nonché per la bonifica, e l'ambientalizzazione dell'area di Taranto, al fine di pervenire ad un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente;

risale al 19 dicembre 2014 l'ultima diffida nei confronti dell'Ilva SpA proposta dall'ISPRA al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito dei controlli effettuati dai tecnici ISPRA ed ARPA Puglia nelle giornate del 14 e 15 ottobre 2014, quando è stata effettuata la terza visita ispettiva ordinaria trimestrale presso lo stabilimento siderurgico;

la visita ispettiva ha riguardato la verifica degli auto controlli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su alcune aree dello stabilimento. Inoltre, sono state effettuate, a cura di ARPA Puglia, attività di campionamento ed analisi. Ad esito delle attività svolte il 14 e 15 ottobre 2014, l'ISPRA ha riscontrato la violazione di diverse prescrizioni;

come risulta dall'articolo pubblicato sul sito «inchiostroverde.it», il 23 gennaio 2015, la prima violazione riguarda: «l'inadeguata modalità per la prevenzione di eventi incidentali, in occasione dell'evento del 18/09/2014 di sversamento reflui oleosi dall'impianto di trattamento delle acque del reparto TNA2 (Treno Nastri), riscontrato nella pratica operativa standard risultata priva dell'indicazione dei provvedimenti che l'operatore addetto all'impianto deve eseguire in caso di attivazione degli allarmi (al fine di ottemperare a quanto prescritto dal terzo capoverso § 9.9 del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC pag. 967) parte integrante decreto AIA n. DVA-DEC-450 del 04/08/2011)»;

la seconda violazione riguarda invece la «mancata attivazione, dal 01/07/2014 al 11/07/2014, sul punto di emissione in atmosfera E314 depolverazione secondaria linea D, di misure sostitutive ai sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni in atmosfera in caso di blocco della strumentazione superiore a 72 ore (in osservanza a quanto previsto dal § 9.2 del PMC (pag. 165) parte integrante del decreto AIA n. DVA-DEC-450 del 04/08/2011 e dalle relative modalità di attuazione dei PMC, indicate da ISPRA a tutti i gestori di AIA statali con nota prot. 18712 del 01/06/2011 punto F), che prevedono l'esecuzione di almeno 2 misure discontinue al giorno, della durata di almeno 120 minuti, anche per i parametri di normalizzazione quali ossigeno, temperatura, pressione e vapore d'acqua, dopo le prime 48 ore di blocco, estendibili a 72 ore in caso di comprovati problemi di natura logistica e/o organizzativa». In pratica, per 10 giorni vi è stato un vuoto nella misurazione delle emissioni inquinanti;

la terza violazione riguarda invece «il superamento del valore limite emissivo (VLE) in acqua sul punto di scarico autorizzato del Se-

condo Canale SF2, (rispetto al VLE indicato per il parametro fluoruri nell'Allegato 5 della parte terza, Tab. 3 del decreto legislativo 152/06, riferito a scarico in acque superficiali, come prescritto al § 9.4 Emissioni in acqua § 9.4.2. Prescrizioni generali (pag. 924) del PIC nonché in tabella 114 del PMC (pag. 110), parti integranti del decreto AIA prot. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011)»;

la quarta sottolinea la «mancata adozione di idonee procedure e relative pratiche operative finalizzate a limitare/evitare impatti sull'ambiente durante il periodo transitorio nell'area IRF fino alla conclusione degli interventi prevista per il mese di luglio 2016, in violazione del § 9.6.1. Gestione dei rifiuti prodotti (PIC pag. 944) che prevede "che la gestione dei rifiuti in ogni fase (raccolta, trasporto, deposito, stoccaggio, smaltimento) avvenga secondo lo stato dell'arte e conformemente alla normativa sui rifiuti, e conseguenti necessarie autorizzazioni, al fine di limitare/evitare impatti sull'ambiente", come ad esempio l'adozione di idonee pratiche di regimazione e di gestione delle acque, (previste dal § 9.4.13.1 (PIC pago 939, parte integrante del decreto AIA n. DVA-DEC-450 del 04/08/2011), relativamente all'impiego di acqua per il raffreddamento e l'inumidimento dei cumuli di scorie depositate nelle aree IRF»;

l'ultima violazione evidenzia la gestione «non autorizzata di rifiuti relativamente all'attività di deferrizzazione della scoria eseguite presso l'IRF, in assenza di completamento, anche per fasi o aree successive, degli interventi previsti per gli "Interventi di adeguamento"»;

per tutte queste violazioni, ISPRA ed ARPA Puglia hanno chiesto all'Ilva di rimediare con specifici interventi,

impegna il Governo:

a porre in essere urgentemente ogni opportuna iniziativa volta a garantire che si adottino le misure indicate dall'Ispra e dall'Arpa Puglia per porre rimedio alle violazioni accertate e descritte in premessa;

a garantire, anche per il futuro, che i risultati dei controlli effettuati congiuntamente dai tecnici ISPRA e ARPA Puglia all'interno dello stabilimento Ilva e finalizzati alla verifica dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali previsti dal riesame dell'AIA dell'ottobre del 2012, comportino, nell'immediato, l'adozione di misure volte ad ovviare alle eventuali violazioni riscontrate.

---

### **G/1733/5/10 e 13**

FABBRI, ASTORRE, BORIOLI, FASIOLO, FISSORE, FAVERO, GIACOBBE, SCALIA, SILVESTRO, VALDINOSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio



delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»,

premessi che:

l'articolo 1 dispone l'ammissibilità al regime dell'amministrazione straordinaria per le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale in crisi e, pertanto, ammette l'applicabilità del medesimo ad ILVA S.p.A.;

lo stesso articolo prevede per il commissario straordinario il potere di individuare, a trattativa privata, l'affittuario o l'acquirente dell'impresa tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale;

l'articolo 2 dispone una serie di misure finalizzate al completamento del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria,

impegna il Governo:

a garantire, anche a seguito della cessione o dell'affitto di ILVA S.p.A., il completamento del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria nel rispetto delle prescrizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, da parte dei soggetti responsabili.

---

### **G/1733/6/10 e 13**

CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»,

premessi che:

il provvedimento in esame reca diverse misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, l'ambientalizzazione e la riqualificazione dell'area di Taranto, al fine di pervenire ad un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente;

il *report* sull'indagine effettuata sul Mar Piccolo da Arpa Puglia, in collaborazione con altri enti, nel 2014, rappresenta un vero e proprio approfondimento tecnico-scientifico sulle interazioni tra il sistema ambientale ed i flussi contaminati da fonti primarie e secondarie ed offre indicazioni importanti su come intervenire per il disinquinamento del primo seno di mar Piccolo contaminato da PCB, diossine e metalli pesanti.

Emerge chiaramente che l'inquinamento è connesso alle attività dell'Ilva e dell'Arsenale Militare;

in particolare, la sommatoria dei PCB evidenzia due massimi di concentrazione rispettivamente nella stazione n. 22, in prossimità delle Idrovore dell'ILVA (circa 4.652 pg/l) e nella stazione n. 13, in prossimità dello sbocco del canale Citrello (circa 2.251 pg/l) e, complessivamente, una situazione di maggiore presenza nella zona a nord del 1° seno, tra il fiume Galeso (1.024 pg/l) ed in prossimità del citro Galeso (1.080 pg/l) e gli ex Cantieri Tosi (1.103 pg/l);

la sommatoria delle diossine (PCDD/F) e dei PCB diossina-simili (DL-PCB), espressa in equivalenti di tossicità (TEQ), rileva un'area maggiormente impattata a ovest del 1° seno dove si riscontrano le concentrazioni massime nella stazione n. 22 (0.7068 pg WHOTE/L), in prossimità delle Idrovore dell'ILVA, e nella stazione n. 24 (0.5354 pg WHOTE/L), un presunto citro, e valori comunque importanti nella stazione 19 (0.259 pg WHOTE/L) e 20 (0.4285 pg WHOTE/L) in prossimità del citro Galeso;

gli IPA, espressi come sommatoria complessiva, mostrano concentrazioni massime nella stazione n. 22 (circa 0.5 mg/l), in prossimità delle Idrovore dell'ILVA, nella stazione n. 13 (circa 0.15 mg/l), in prossimità del canale Citrello, e nella stazione n. 11 (0.1 mg/l), ad ovest del 1° seno;

il Benzo(a)pirene, il cui limite indicato dalla Tabella 1/A del Decreto ministeriale n. 56 del 2009 è di 0.05 mg/l, ha un valore di poco inferiore nella stazione n. 22 (0.034 mg/l);

la sommatoria dell'Indeno (1,2,3,C-D)pirene con il Benzo(g,h,i)perilene, normata in Tabella 1/A con un limite pari a 0.002 mg/l, presenta concentrazioni critiche nella stazione n. 22 (circa 0.05 mg/l), in prossimità delle Idrovore dell'ILVA, e nella stazione n. 5 (0.003 mg/l), nella zona sud del 1° seno, a ridosso del Ponte Punta Penna Pizzone;

per quanto riguarda il Cadmio, a fronte di un valore limite di 0.2 mg/l riportato in Tabella 1/A, le stazioni n. 3 e n. 13 hanno rilevato una concentrazione pari a 0.4 mg/l, mentre le stazioni n. 8, n. 20 e n. 23 una concentrazione di poco superiore pari a 0.3 mg/l. Il Cromo totale non evidenzia superamenti del limite di 4 mg/l riportato in Tabella 1/B, mentre il Piombo, nella stazione n. 13 mostra un valore di concentrazione pari a 7.3 mg/l di poco superiore al valore 7.2 mg/l riportato in Tabella 1/B;

in sintesi, tra i metalli le cui concentrazioni hanno superato gli Standard di Qualità Ambientale previsti dalle Tabelle 1A e 1B del Decreto ministeriale n. 56 del 2009, il Cadmio presenta i valori più alti nelle zone soggette ad apporti idrici superficiali in prossimità di insediamenti industriali (ex Cantieri Tosi-Foce Citrello, Arsenale, zona industriale di Tarranto), così come il Piombo (nello specifico nella zona ex Cantieri Tosi-Foce Citrello),

impegna il Governo:

a garantire che nell'ambito della predisposizione del Programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, ambientalizzazione e ri-

qualificazione dell'intera area di Taranto, di cui all'articolo 6 del presente provvedimento, si adottino gli opportuni interventi per risolvere le gravissime criticità ambientali descritte in premessa.

---

### **G/1733/7/10 e 13**

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto »,

premessi che:

il provvedimento in esame reca diverse misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, l'ambientalizzazione e la riqualificazione dell'area di Taranto, al fine di pervenire ad un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente;

il *report* sull'indagine effettuata sul Mar Piccolo da Arpa Puglia, in collaborazione con altri enti, nel 2014, rappresenta un vero e proprio approfondimento tecnico-scientifico sulle interazioni tra il sistema ambientale ed i flussi contaminati da fonti primarie e secondarie ed offre indicazioni importanti su come intervenire per il disinquinamento del primo seno di mar Piccolo, contaminato da Pcb, diossine e metalli pesanti. Emerge chiaramente come l'inquinamento sia connesso alle attività dell'Ilva e dell'Arsenale Militare;

in particolare, dal *report* emerge che la falda profonda risulta abbondantemente contaminata dal cuneo salino con evidenze sempre maggiori avvicinandosi alla linea di costa, così come la sua propensione a generare risorgenze sia a terra sia in Mar Piccolo con i citri. Per quanto riguarda le falde superficiali, il *report* afferma che, soggiacendo a profondità di molto inferiori rispetto a quella profonda, sono potenzialmente più a diretto contatto con matrici (suolo e acque) contaminate e, conseguentemente, possono essere loro stesse buoni vettori della contaminazione;

si rileva inoltre come, anche grazie alle conformazioni orografiche ed alla tipologia litologica dell'area, parte del carico della falda superficiale possa ripiegare verso il Quartiere Tamburi e, da questo, nel 1° seno del Mar Piccolo,

impegna il Governo:

a garantire che nell'ambito della predisposizione del Programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area di Taranto, di cui all'articolo 6 del presente

provvedimento, si adottino gli opportuni interventi per affrontare la contaminazione della falda profonda e delle falde superficiali.

---

### **G/1733/8/10 e 13**

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»,

premesso che:

il provvedimento in esame reca diverse misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, l'ambientalizzazione e la riqualificazione dell'area di Taranto, al fine di pervenire ad un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente;

a 15 chilometri dallo stabilimento Ilva, in località Vocchiaro, non a grande distanza da alcuni edifici residenziali, nel comune di Statte, in provincia di Taranto, è localizzato il deposito temporaneo Cemerad che ha operato nel campo della raccolta dei rifiuti radioattivi da applicazioni medico-industriali. La società di riferimento, la Cemerad Srl, è stata dichiarata fallita nel 2005 e dall'anno 2000 il deposito è sottoposto a provvedimento di sequestro preventivo con affidamento in custodia giudiziaria all'assessore dell'ecologia del comune di Statte;

la «Relazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia e sulle attività connesse» della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, approvata dalla medesima Commissione il 18 dicembre 2012, riferisce che «i rifiuti sono detenuti entro fusti metallici il cui numero non può essere facilmente determinato con esattezza, ma è stimato tra 12.000 e 14.000. Secondo quanto comunicato dall'ISPRA, il deposito si trova oggi in uno stato di sostanziale abbandono ed esposto a ogni possibile evento. Sia il capannone, sia i fusti presentano segni di notevole degrado»;

nell'informativa del 10 ottobre 2014 la prefettura di Taranto ha comunicato che nel capannone sono conservati 16.724 fusti di cui 3.334 contengono rifiuti radioattivi mentre nei rimanenti 13.380 sono contenuti rifiuti decaduti;

l'ISPRA in una nota trasmessa in data 2 maggio 2012 al dipartimento della protezione civile, alla regione Puglia, al prefetto di Taranto e al sindaco di Statte, a seguito di un sopralluogo effettuato sul sito nell'aprile 2012, aveva suggerito l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 230 del 1995, in forza delle quali è stato bonificato il deposito CANRC di Castelmauro, in provincia

di Campobasso. La disposizione richiamata stabilisce che, nelle situazioni che comportino un esposizione prolungata dovuta, tra le altre cause, a un impiego di sorgenti radioattive non più in atto, le autorità competenti per gli interventi adottano i provvedimenti opportuni;

il 10 dicembre 2014 il prefetto di Taranto ha segnalato che il comune di Statte ha fatto pervenire una relazione con i quadri economici di due ipotesi alternative di intervento nel deposito, quantificando in 5.125.000 euro i costi relativi all'ipotesi di caratterizzazione dei fusti in loco e successivo smaltimento dei rifiuti speciali non radioattivi ed in 9.024.600 euro quelli relativi all'allontanamento di tutti i fusti per la successiva caratterizzazione e avvisi allo smaltimento;

con riferimento alle ipotesi di intervento sul deposito del Comune di Statte, nella citata «Relazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia e sulle attività connesse», la Commissione parlamentare di inchiesta affermava perplessità relative «al percorso complessivamente scelto dal comune di Statte, non economico e di nessun beneficio immediato, che impegna una cifra non trascurabile per una sola, parziale caratterizzazione, rinviando a un futuro indeterminato ogni operazione concretamente efficace per la riduzione del rischio»;

recentemente la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, istituita nella XVII legislatura, a seguito di un sopralluogo effettuato il 10 dicembre 2014 e della situazione emersa nelle audizioni del prefetto di Taranto e del sindaco di Statte, ha accertato le condizioni di gravissimo degrado del deposito, inadeguato nelle strutture e non protetto da eventi meteorologici avversi e dal rischio di effrazioni,

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa per l'immediata messa in sicurezza del sito Cemerad, lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica del deposito e del terreno circostante.

---

### **G/1733/9/10 e 13**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, PETROCELLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge: «conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»

premessi che:

l'articolo 6, comma 1, prevede che il Commissario straordinario per la bonifica, l'ambientalizzazione e la riqualificazione di Taranto pre-

disponga un programma di misure a medio e lungo termine per il recupero dell'intera area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza sanitaria ed ambientale e mitigare la situazione di criticità delle imprese del territorio;

considerato che:

si rende necessario contrastare fenomeni di degrado ambientale, assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica, nonché garantire il mantenimento e potenziamento dei livelli occupazionali;

considerato, altresì, che:

dalle audizioni effettuate, in sede di esame del suddetto decreto, è emersa la necessità di condividere e rivedere la complessiva strategia di bonifica dell'intero sito di Taranto; individuare misure volte al mantenimento e al potenziamento dei livelli occupazionali; individuare incentivi da destinare alle imprese già insediate che utilizzano tecnologie dotate di caratteristiche ambientali migliori rispetto ai limiti posti; individuare incentivi per l'attrazione di nuovi investimenti anche nell'ottica della riqualificazione industriale dell'area;

si impegna il Governo:

a stabilire con apposito decreto, tenuto conto delle indicazioni fornite dall'Arpa Puglia e dal Commissario alle Bonifiche, un cronoprogramma che preveda, in via prioritaria, la realizzazione delle opere di messa in sicurezza d'emergenza per salvaguardare le falde acquifere sottostanti lo stabilimento Ilva; la caratterizzazione, messa in sicurezza e la bonifica ambientale dei terreni, dei sedimenti e delle falde contaminate dalle attività industriali di Ilva nei comuni di Taranto e di Statte, valutando con accurati studi resi pubblici, «l'opzione zero» ovvero metodi alternativi al dragaggio dei sedimenti per il Mar Piccolo;

ad attivare un tavolo di concertazione con la Regione Puglia avente ad oggetto la predisposizione di un percorso per la formazione e la riqualificazione professionale dei dipendenti Ilva al fine di una ricollocazione in attività alternative ambientalmente e socialmente sostenibili, cosiddetti «*green jobs*» nonché la predisposizione di misure di sostegno al reddito che tutelino i lavoratori che non dovessero rientrare tra gli occupati nelle opere di dismissione, di riconversione e di bonifica dello stabilimento Ilva, in quelle di bonifica dei territori circostanti o per i dipendenti che non dovessero trovare impiego nei *green jobs*;

a sollecitare il Ministero della salute alla creazione di un fondo presso il Ministero stesso che la regione Puglia possa utilizzare per l'esenzione del *ticket* sanitario per i cittadini di Taranto e Statte per almeno cinque anni.

---

**G/1733/10/10 e 13**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, PETROCELLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge: «conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»

premessso che:

l'articolo 6, del decreto-legge in esame individua il programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto;

considerato che:

con deliberazione del CDM del 30 novembre 1990 (approvato con DPR nel 1998), è stata individuata l'area ad elevato rischio ambientale, con una estensione pari a 564 Km<sup>2</sup>;

con decreto MATTM 10 gennaio 2000 è stato perimetrato il sito di interesse nazionale (Sin) avente un'estensione di 116,93 Km<sup>2</sup>;

che da tale SIN risulta escluso anche il quartiere Tamburi, quartiere «tarantino» gravemente inquinato per l'eccessiva vicinanza allo stabilimento siderurgico Ilva;

che dalle valutazioni ad oggi condotte e dagli scenari predisposti risulta necessario inserire nel sistema SIN anche altre zone comprese nell'area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale;

si impegna il governo a:

riedere la complessiva strategia di bonifica e riqualificazione ambientale, e nelle more della perimetrazione definitiva del SIN, di includere, in via preliminare, d'intesa con la Regione Puglia, nel suddetto sito il quartiere «Tamburi».

---

**G/1733/11/10 e 13**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA, PETROCELLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge: «conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»

premessso che:

il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame disciplina i rapporti intercorrenti tra la valutazione del danno sanitario (VDS) e le pre-

scrizioni contenute nell’A.I.A., conformando la valutazione ai criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale 24 aprile 2013;

considerato che:

il primo rapporto Arpa Puglia sulla valutazione del danno sanitario dimostra che la completa applicazione delle prescrizioni AIA è in grado di attenuare i rischi ambientali e sanitari per la popolazione di Taranto, ma non risolve i problemi epidemiologici;

l’AIA concede all’ILVA l’emissione di 0,1 ng di diossine per ogni m<sup>3</sup> di fumi emessi; limite, che si raddoppia e triplica (0,2-0,3 ng/Nm<sup>3</sup>) se gli impianti di agglomerazione e sinterizzazione continuano la loro attività produttiva con conseguente emissione sull’area urbana di Taranto di 10.000 – 150.000 ng di diossine, di benzo(a)pirene, di cromo esavalente e di benzene, noti agenti cancerogeni, aumenterebbero del 15 per cento anche in caso di applicazione AIA;

considerato inoltre che:

l’articolo 41 della Costituzione sancisce che l’iniziativa economica privata è libera e può essere esercitata nel rispetto di altri diritti fondamentali come il diritto alla salute;

l’articolo 2, comma 2, regola i rapporti tra valutazione del danno sanitario (VDS) e prescrizioni AIA, e dispone che la valutazione del danno non può modificare unilateralmente le prescrizioni dell’AIA, rimettendo alla Regione la facoltà di chiederne il riesame; ciò comporta una valutazione a posteriori dell’analisi del danno;

si impegna il governo:

ad individuare misure volte alla tutela ambientale e sanitaria basate non su una «mera» valutazione del danno eseguita a posteriori, ma basata su un’analisi epidemiologica preventiva del rischio al fine di valutare l’impatto delle emissioni inquinanti sulla popolazione presente nel territorio di Taranto.

---

### **G/1733/12/10 e 13**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI, DONNO, BULGARELLI, PETROCELLI

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge: «conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto»;



premessi che:

l'articolo 6, del decreto-legge in esame individua il programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto;

considerato che:

il giorno 26 luglio 2012 la Regione Puglia, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della coesione territoriale, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto ed il Commissario Straordinario del Porto di Taranto hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa per interventi urgenti di bonifica ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto;

nell'atto di Intesa per le bonifiche sottoscritto il 26 luglio 2012, nella parte inerente agli interventi di bonifica è previsto – Intervento di Bonifica e/o MISE dei sedimenti contaminati del Mar Piccolo di Taranto, con particolare riferimento al 1° seno;

l'oggetto dell'intervento prevede la progettazione ed esecuzione degli interventi di bonifica e/o MISE dei sedimenti risultati maggiormente contaminati all'interno di alcune aree del 1° seno del Mar Piccolo, in considerazione del complesso quadro ecologico ed ambientali e del sito, ulteriormente approfondito dall'elaborazione di un modello concettuale sito-specifico che evidenzia le interazioni tra il sistema ambientale ed i flussi di contaminanti (fonti primarie e secondarie) degli interventi medesimi;

l'area denominata 170 ha – Mar Piccolo, che occupa la fascia a sud del primo seno di Mar Piccolo, tra il Ponte Punta Penna ed il canale navigabile, prospiciente l'Arsenale della Marina Militare, estesa verso il largo per circa 900 metri, l'11 giugno del 2004 fu oggetto di un APQ dal titolo «Progetto di risanamento ambientale e sviluppo economico sostenibile nel Mar Piccolo di Taranto» sottoscritto da MATTM, MEF, Regione Puglia e il Commissario delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Puglia, la cui copertura finanziaria era assicurata dal CIPE con la delibera n. 17/2003 (26M);

il progetto redatto su tale area riguarda la bonifica dei sedimenti inquinati presenti e si articola in tre interventi: verifica tipologia dell'inquinamento; sperimentazione delle tecnologie di intervento e progettazione interventi bonifica; realizzazione degli interventi di bonifica;

ad oggi, tale progetto non risulta ancora avviato;

dalla ricognizione effettuata, dei 26,00 ME stanziati per l'accordo di programma, residuano nelle casse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20,80 ME in perenzione amministrativa, rispetto ai quali il MATTM ha richiesto alla Regione Puglia di individuare gli interventi da ammettere a finanziamento con nota del 03.03.2014 e del 06.06.2014;

considerato inoltre che:

per anni in Mar Piccolo si sono riversati gli effetti delle attività industriali, non solo Ilva, ma anche cantieristica navale e: navalmeccanica con l'Arsenale della Marina Militare, ad oggi sono stati rinvenuti, anche, ordigni bellici;

nell'ambito delle attività di studio ed approfondimento delle conoscenze ambientali del Mar Piccolo, è stata prevista una caratterizzazione geotecnica dei sedimenti superficiali, localizzati in una zona antistante l'area militare dell'Arsenale della Marina Italiana;

che dalle valutazioni ad oggi condotte il quadro ambientale emerso ha evidenziato una presenza di contaminanti organici e metalli pesanti su varie aree del bacino del Mar Piccolo. In particolare, per l'area a sud del 1° seno (la cosiddetta «Area 170 ha»), una contaminazione prevalente da PCB, Arsenico e Mercurio, e per il restante bacino una presenza cospicua di Mercurio, Rame, in misura minore Zinco e Piombo, nonché di PCB e Idrocarburi totali, uniti a PCDD, PCDF e PCB diossina simili (T.E.), soprattutto nel 1° seno;

impegna il Governo:

a sollecitare il Ministero della difesa, ed in particolare la Marina Militare, ad avviare una concertazione con il commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto per la bonifica, al fine di:

- mettere a sistema una rete di monitoraggio;
- procedere, in via prioritaria, alla rimozione degli ordigni bellici presenti nell'area 170 ha;

a sollecitare la Regione Puglia ad individuare gli interventi da ammettere a finanziamento, al fine di permettere il trasferimento delle risorse finanziarie (20,8 ME) ai sensi dell'articolo 6 dell'APQ «Progetto di risanamento ambientale e sviluppo economico sostenibile nel Mar Piccolo di Taranto» dell'11 giugno 2004.

---

### **G/1733/13/10 e 13**

SCALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese d'interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto (disegno di legge n. 1733);

premessi che:

la vicenda dello stabilimento ILVA di Taranto riverbera i suoi effetti sugli altri stabilimenti ILVA del territorio nazionale, tra cui quello di Patrica in Provincia di Frosinone;

lo stabilimento di Patrica è inserito in un contesto socio economico, quello della Provincia di Frosinone, che ha conosciuto negli ultimi decenni un profondo processo di deindustrializzazione, con la chiusura di decine di stabilimenti e la perdita di migliaia di posti di lavoro, che ha portato al riconoscimento dell'area di crisi industriale complessa del sistema locale del lavoro Frosinone-Anagni-Fiuggi;

lo stabilimento di Patrica è perfettamente inserito nei processi produttivi aziendali e quindi idoneo a continuare le proprie attività industriali;

impegna il Governo:

a valutare attentamente che il provvedimento in oggetto salvaguardi tutti i siti industriali, e i relativi livelli occupazionali, dislocati sul territorio nazionale afferenti alla gestione ILVA, compreso il sito di Patrica in Provincia di Frosinone.

---

### **G/1733/14/10 e 13**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PETROCELLI

Il Senato,

in sede d'esame del decreto-legge: «conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»

premessi che:

l'ultimo Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento relativi all'area di Taranto (SENTIERI) accerta inconfutabilmente il gravissimo danno arrecato alla salute pubblica con un aumento dell'incidenza tumorale media del 30 per cento;

la Commissione europea ha più volte invitato l'Italia a risolvere la grave situazione di inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, che interessa il sito dell'ILVA, la città di Taranto e tutto il territorio limitrofo allo stabilimento, anche oltre lo stretto perimetro circostante, a causa della trasmissione degli inquinanti nell'aria;

nel «primo rapporto sulla valutazione del danno sanitario» elaborato dall'ARPA Puglia si evince che la completa applicazione delle prescrizioni AIA, quando e se raggiunta, sarà in grado di attenuare i rischi ambientali e sanitari per i cittadini di Taranto ma non di renderli accettabili dal punto di vista sanitario ed epidemiologico;

il suddetto documento elaborato da ARPA Puglia confronta le emissioni contestualizzate al 2010, con quelle che si avranno quando la realizzazione delle prescrizioni AIA sarà completa. La produzione di benzo(a)pirene, potente cancerogeno, si ridurrà, dopo l'applicazione dell'AIA, solo del 9 per cento, passando da 76 a 69 Kg/anno. Rimarranno sostanzialmente invariate (con riduzioni inferiori al 6 per cento) le emissioni convogliate di metalli pesanti cancerogeni e neurotossici come cadmio e piombo. Le emissioni di cromo esavalente e di benzene, altri noti agenti cancerogeni, dopo l'applicazione dell'AIA addirittura aumenteranno del 15 per cento. Nel caso del benzene e dei PCB (composti simili alle diossine), dopo l'applicazione completa dell'AIA ci sarà, secondo ARPA, addirittura un «incremento di concentrazione al suolo»;

occorre considerare che la quantità di inquinanti emessi dall'ILVA è attualmente, e sarà anche dopo l'applicazione dell'AIA, direttamente proporzionale alla sua capacità produttiva. Per cui maggiore sarà la produzione, maggiore sarà la dispersione di inquinanti tossici nell'ambiente;

considerato che:

è necessario spostare il punto di osservazione dalla valutazione del danno alla valutazione epidemiologica preventiva del rischio, stabilendo un livello di produttività dell'azienda in grado di garantire una sicurezza sanitaria «accettabile» per i residenti esposti, cioè comparabile a quella di altre zone d'Italia considerate «non a rischio»;

sebbene tale tipo di attività rientri tra quelle attività industriali ad alto potenziale inquinante in Italia non è mai stato elaborato un piano economico industriale nazionale sulla produzione siderurgica che valuti tutti gli aspetti legati alla produzione siderurgica in Italia a fronte della volontà manifestata, anche con il decreto-legge n. 1 del 2015 oggi all'esame, di mantenere in attività le aziende che in Italia producono acciaio e il loro indotto;

occorre valutare nell'ambito di un piano complessivo dell'acciaio la situazione del mercato e le sue probabili evoluzioni nel medio periodo alla luce delle nuove possibilità aperte dai mercati esteri in particolare dai paesi in via di sviluppo ponendo tale dato in costante comparazione con la valutazione preventiva del rischio ambientale e sanitario e determinando in tal modo il livello quali-quantitativo, cioè la massima soglia produttiva, ritenuta compatibile con un livello di rischio sanitario di reale tutela per la popolazione residente nelle aree oggetto di lavorazione e comparabile con quello di altre aree geografiche italiane considerate «non a rischio»;

impegna il Governo:

a elaborare un piano industriale nazionale decennale sulla effettiva possibilità produttiva del mercato italiano che tenga conto:

a) della situazione del mercato e dei suoi possibili sviluppi nel medio e lungo periodo considerando il fatto che i cosiddetti Paesi emergenti, grandi esportatori di materie prime di cui noi siamo sprovvisti, si stanno da tempo organizzando a diventare essi stessi produttori;

b) delle soglie di produttività ritenute competitive ma al tempo stesso in grado di portare il livello di rischio sanitario preventivo al livello considerato ecologicamente compatibile dagli studi di cui alla premessa, salvaguardando nel contempo il prioritario diritto alla salute delle popolazioni interessate ed il diritto al lavoro.

---

**G/1733/15/10 e 13**

STEFANO, DE PETRIS

Il Senato,

premessi che:

circa 200 imprenditori dell'indotto dell'Ilva hanno recentemente manifestato chiedendo l'intervento del Governo al fine di essere rassicurati sul pagamento del pregresso messo in pericolo dalle modifiche introdotte al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 347, la cosiddetta legge Marzano relativa alla ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza;

il Presidente della Confindustria di Taranto ha affermato che la modifica applicata alla legge Marzano comporta il fatto che la garanzia sui crediti pregressi viene applicata soltanto ai cosiddetti «fornitori strategici», mentre per i «fornitori non strategici», vale a dire le aziende dell'indotto, la procedura concorsuale può comportare l'esigibilità del pregresso fino al 30 per cento dei crediti, secondo le disposizioni del giudice;

senza un intervento sostanziale che tuteli la posizione delle imprese che vantano ancora una elevata esposizione di crediti nei confronti dell'Ilva, stimato tra i 350 e i 600 milioni di euro stando alle cifre fornite nelle commissioni riunite 10a e 13a durante le audizioni, gli imprenditori saranno costretti al blocco delle loro attività nell'Ilva, con il conseguente licenziamento di 3 mila dipendenti. Tale prospettiva ha già messo in allarme i sindacati del settore che annunciano che la misura paventata è da ritenersi a totale carico delle aziende, sia dal punto di vista retributivo sia da quello contributivo. Va profilandosi così nel territorio tarantino un aggravamento della situazione sociale e lavorativa alimentata da crescenti tensioni dovute alla lentezza e alle indecisioni sulle soluzioni da prendere;

sono sempre più diffusi i segnali di allarme provenienti sia da Taranto, dove si registra uno stato di forte agitazione, sia da numerose imprese dislocate sull'intero territorio nazionale. Le situazioni più critiche riguardano imprese che operano nel settore della manutenzione, della fornitura di servizi, dei trasporti e della logistica, che, in questi anni di crisi dello stabilimento, hanno comunque consentito la continuità dell'attività produttiva in una situazione di enorme tensione economica, finanziaria e sociale;

impegna il Governo:

ad attivarsi nelle modifiche necessarie a garantire con la necessaria urgenza il pagamento dei crediti pregressi a tutte le imprese dell'indotto Ilva, senza penalizzazioni ingiustificate;

a prevedere margini più elastici di intervento volti alla individuazione di quei crediti strategici il cui pagamento sia necessario per assicurare la continuità produttiva ed evitare pregiudizi alla consistenza patrimoniale dell'impresa debitrice;

a verificare, inoltre la possibilità di un coinvolgimento delle imprese creditrici nel capitale dell'Ilva ristrutturata.

---

### **G/1733/16/10 e 13**

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»,

premesso che:

le norme contenute all'articolo 1 del presente provvedimento sono volte a rendere applicabile la disciplina del decreto-legge n. 347 del 2003 alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, con riferimento alla particolare situazione dello stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto;

la finalità della procedura è quella di assicurare la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, ma al contempo la medesima procedura determina da parte delle imprese fornitrici che vantano crediti nei confronti dell'ILVA l'impossibilità di avviare e proseguire azioni esecutive ovvero l'impossibilità di esigere la riscossione dei propri crediti;

ad oggi, secondo quanto emerso nel corso dell'audizione di Confindustria presso le Commissioni riunite 10a e 13a, sono stimati circa 600 milioni di euro di crediti vantati da imprese fornitrici nei confronti di ILVA. L'avvio di una procedura concorsuale in assenza di nuove risorse e di tutele specifiche rischia di scaricare sui creditori una parte consistente dell'onere finanziario di risanamento. Tali imprese rischiano di veder vanificate le rispettive posizioni creditorie, con effetti drammatici sull'intera economia e, in particolare, sul territorio tarantino;

uno stato di forte agitazione è stato registrato in questi giorni a Taranto e nel resto del territorio nazionale. Le situazioni più critiche riguardano imprese che operano nel settore della manutenzione, della fornitura di servizi, dei trasporti e della logistica, che sinora hanno comunque con-

sentito la continuità dell'attività produttiva pur in una situazione di enorme tensione economica, finanziaria e sociale;

impegna il Governo:

a garantire, durante la fase di procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo siderurgico di Taranto, la tutela dei crediti maturati da tutte le aziende fornitrici dell'indotto antecedentemente alla richiesta dell'ammissione alla medesima procedura, nonché durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa.

---

## Art. 1.

### 1.1

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, PEPE

*Al comma 1 sostituire le parole: «che gestiscono almeno uno stabilimento industriale», con le seguenti: «le imprese».*

*Conseguentemente al comma 2 sopprimere le parole: «che gestiscono almeno uno stabilimento industriale».*

---

### 1.2

GALIMBERTI, PERRONE

*All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1 sostituire le parole: «almeno uno stabilimento industriale», con la seguente: «imprese».*

*Conseguentemente:*

*b) al comma 2 sopprimere le parole: «che gestiscono almeno uno stabilimento industriale»;*

*c) al comma 4 sostituire le parole: «dello stabilimento industriale», con le seguenti: «dell'impresa».*

---

**1.3**

MILO, TARQUINIO, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, BRUNI, ZIZZA

*Al comma 1 sostituire le parole: «uno stabilimento», con le seguenti: «un insediamento».*

---

**1.4**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, PETROCELLI

*Al comma 1 dopo le parole: «dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231», inserire le seguenti: «nel rispetto delle condizioni per l'ammissione alla procedura, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270».*

---

**1.5**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LEZZI, BUCCARELLA, DONNO, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 2, capoverso «2-ter», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Commissario della procedura di amministrazione straordinaria deve possedere i requisiti richiesti dal presente decreto-legge e in particolare le specifiche competenze economico-finanziarie richieste in materia di gestione di aziende in crisi ed aver maturato adeguata esperienza pregressa in situazioni di crisi aziendale».*

---

**1.6**

PELINO, PERRONE, PICCOLI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge n. 347, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:*

*"1-ter. Nei casi di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, il commissario straordinario è altresì autorizzato al pagamento dei creditori anteriori che abbiano eseguito prestazioni necessarie per l'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5,*



del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89"».

---

### 1.7

DI BIAGIO, MARAN

*All'articolo 1, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge n. 347, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Nei casi di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, il commissario straordinario è altresì autorizzato al pagamento dei creditori anteriori che abbiano eseguito prestazioni necessarie per l'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89"».

---

### 1.8

NUGNES, MORONESE, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, MARTELLI, CASTALDI, PETROCELLI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. All'articolo 4 del decreto-legge n. 347, il comma 4-*quater* è sostituito dal seguente:

"4-*quater*. Fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo, il commissario straordinario individua l'affittuario o l'acquirente con bando pubblico, valutando con una commissione di esperti, nominati dalla commissione preposta e composta anche da membri rappresentanti del pubblico interesse, la capacità economica tale da garantire in via prioritaria le operazioni di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati, previo arresto delle fonti inquinanti, e quindi di determinare la reale fattibilità della continuità nel lungo periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la reale fattibilità della continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia degli attuali livelli occupazionali, od analoghi interventi a tutela del reddito, nonché la rapidità del-

l'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dei Trattati sottoscritti dall'Italia e garantendo il rispetto delle leggi in materia di norme ambientali. Il canone di affitto o il prezzo di cessione non sono inferiori a quelli di mercato come risultanti da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si applicano i commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico e al comitato dei creditori previsto dal terzo e quinto comma si sostituisce il comitato di sorveglianza. Si applicano i commi dal quarto al nono dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267"».

---

### 1.9

MILO, TARQUINIO, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, BRUNI, ZIZZA

*Al comma 4, capoverso «4-quater», sostituire le parole: «Fermo restando il» con la seguente: «Nel».*

---

### 1.10

CONSIGLIO, ARRIGONI

*Al comma 4, capoverso «4-quater», primo periodo, sopprimere le parole: «e alle imprese del gruppo,».*

---

### 1.11

PEPE, MOLINARI

*Al comma 4, capoverso «4-quater», dopo le parole: «il commissario straordinario» inserire le seguenti: «entro trenta giorni dalla sua nomina presenta al governo un piano industriale che preveda la piena applicazione del piano ambientale dell'8 maggio 2014, integrato dalle migliori tecniche disponibili come previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 59 del 2005 e successivamente».*

---

**1.12**

PEPE

*Al comma 4, capoverso «4-quater», dopo le parole: «il commissario straordinario» inserire le seguenti: «entro trenta giorni dalla sua nomina presenta al Governo un piano industriale che preveda la piena applicazione del piano ambientale dell'8 maggio 2014, integrato dalle migliori tecnologie in assoluto come previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 59 del 2005 e successivamente».*

---

**1.13**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, PETROCELLI

*Al comma 4, capoverso «4-quater», apportare le seguenti modifiche:*

*nel primo periodo sopprimere le parole: «l'affittuario o» e «a trattativa privata»;*

*nel secondo periodo, sopprimere le parole: «il canone d'affitto o».*

---

**1.14**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LEZZI, BUCCARELLA, DONNO, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 4, capoverso «4-quater», sostituire le parole: «a trattativa privata» con le seguenti: «attraverso bando ad evidenza pubblica».*

---

**1.15**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LEZZI, BUCCARELLA, DONNO, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 4, capoverso «4-quater», sostituire le parole: «medio periodo» con le seguenti: «lungo periodo».*

---

**1.16**

SCALIA, ASTORRE, FABBRI, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, PUPPATO, VACCARI

*Al comma 4, capoverso «4-quater», primo periodo, dopo le parole: «ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse*

strategico nazionale» *inserire le seguenti*: «e delle imprese dell'indotto che risultino strategiche e funzionali alla prosecuzione delle attività dell'impresa in crisi o alla consistenza patrimoniale della stessa».

---

**1.17**

SCALIA, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, VALDINOSI, VACCARI

*Al comma 4, capoverso «4-quater», primo periodo, dopo le parole: «ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale» inserire le parole: «e delle imprese dell'indotto».*

---

**1.18**

SCALIA, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, VALDINOSI

*Al comma 4, capoverso «4-quater», sostituire le parole: «dello stabilimento industriale» con le seguenti: «dell'impresa».*

---

**1.19**

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, PEPE

*Al comma 4, capoverso «4-quater», sostituire le parole: «garanzia di adeguati livelli occupazionali» con le seguenti: «salvaguardia degli attuali livelli occupazionali attraverso il trasferimento all'affittuario o all'acquirente dell'obbligo di continuità dei rapporti di lavoro e delle condizioni normative in essere».*

---

**1.20**

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI

*Al comma 4, capoverso «4-quater», nel primo periodo, sostituire le parole: «garanzia di adeguati livelli» con le seguenti: «salvaguardia degli attuali livelli».*

---

**1.21**

VALDINOSI, ASTORRE, FISSORE, GIACOBBE, MIRABELLI

*Al comma 4, capoverso «4-quater», primo periodo, sostituire le parole: «di adeguati livelli occupazionali», con le seguenti: «degli attuali livelli occupazionali e di continuità dei rapporti di lavoro e delle condizioni normative in essere».*

---

**1.22**

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Al comma 4, capoverso «4-quater», primo periodo, sostituire le parole: «di adeguati livelli occupazionali», con le seguenti: «degli attuali livelli occupazionali, anche delle imprese del gruppo, sul territorio nazionale».*

---

**1.23**

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, PEPE

*Al comma 4, capoverso «4-quater», dopo le parole: «livelli occupazionali», inserire le seguenti: «attraverso il trasferimento all'affittuario o all'acquirente dell'obbligo di continuità dei rapporti di lavoro e delle condizioni normative in essere».*

---

**1.24**

CONSIGLIO, ARRIGONI

*Al comma 4, capoverso «4-quater», primo periodo, dopo le parole: «di adeguati livelli occupazionali», inserire le seguenti: « e della prosecuzione dei rapporti di fornitura e servizi con le imprese dell'indotto».*

---

**1.25**

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI

*Al comma 4, capoverso «4-quater», primo periodo, dopo le parole: «livelli occupazionali», inserire le seguenti: «e al possesso di tecnologie*

innovative idonee a migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente».

---

**1.26**

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, NUGNES, MORONESE

*Al comma 4, capoverso «4-quater», nel primo periodo, dopo le parole: «livelli occupazionali», inserire le seguenti: «con preferenza per i soggetti che sono in possesso, alla data di inizio della trattativa, di tecnologie e processi produttivi a basso impatto ambientale e per la tutela della salute pubblica e la promozione dello sviluppo sostenibile,».*

---

**1.27**

NUGNES, MORONESE, LEZZI, BUCCARELLA, DONNO, MARTELLI, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 4, capoverso «4-quater», primo periodo, sostituire la parola: «rapidità», con la seguente: «efficienza».*

---

**1.28**

SCALIA, ASTORRE, FABBRI, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, PUPPATO, VACCARI

*Al comma 4, capoverso «4-quater», dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Alle imprese dell'indotto, che abbiano emesso fatture nei confronti dell'ILVA S.p.A. per un importo pari ad almeno il 10 per cento del fatturato complessivo annuo per un periodo di tre anni antecedenti all'ammissione dell'ILVA S.p.A. alla procedura di amministrazione controllata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1-bis».*

---

**1.29**

SCALIA, ASTORRE, FABBRI, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, PUPPATO, VACCARI

*Al comma 4, capoverso «4-quater», dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Alle imprese dell'indotto, funzionali alla prosecuzione delle attività dell'impresa in crisi o alla consistenza patrimoniale della stessa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1-bis».*

---

**1.30**

NUGNES, MORONESE, LEZZI, BUCCARELLA, DONNO, MARTELLI, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 4, capoverso «4-quater», dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Se la società acquirente o affittuaria è a capitale pubblico, il prezzo di cessione deve essere parametrato a quello di esproprio e il canone d'affitto deve essere parametrato al valore del bene, da determinarsi in misura pari al valore di esproprio dello stesso».*

---

**1.100**

I RELATORI

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. L'articolo 4, comma 4-*sexies*, del decreto legge n. 347, è sostituito dal seguente: "L'ammissione delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali imprese non comportano, per un periodo di diciotto mesi dalla data di ammissione alle procedure previste dal presente decreto, il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alle procedure previste dal presente decreto. In caso di affitto o cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono rispettivamente trasferiti all'affittuario o all'acquirente".».

---

**1.31**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, PETROCELLI

*Al comma 5, sopprimere le parole: «di affitto o».*

---

**1.32**

COMPAGNONE, SCAVONE

*Al comma 5, dopo le parole: «del presente decreto», inserire le seguenti: «previa verifica dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa vigente».*

---

**1.33**

FUCKSIA, MORONESE, NUGNES

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge».*

---

**1.34**

MILO, TARQUINIO, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, BRUNI, ZIZZA

*Al comma 5, dopo le parole: «del presente decreto» inserire le seguenti: «previa verifica dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa vigente».*

---

**1.35**

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, PEPE

*Al comma 5 aggiungere, in fine, le parole: «contestualmente all'obbligo di continuità dei rapporti di lavoro e delle condizioni normative in essere».*

---

**1.36**

FABBRI, ASTORRE, SCALIA, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, PUPPATO, VACCARI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*«5-bis. In caso di cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, il commissario pattuisce l'attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi, a titolo di soddisfazione in tutto o in parte dei rispettivi crediti, di azioni o quote corrispondenti a una frazione del capitale della società cessionaria».*

---

**1.37**

PELINO, PERRONE, PICCOLI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*«5-bis. In caso di cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, il commissario pattuisce l'attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi, a titolo di soddisfazione in tutto o in parte dei*



rispettivi crediti, di azioni o quote corrispondenti a una frazione del capitale della società cessionaria».

---

**1.38**

DI BIAGIO, MARAN

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. In caso di cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, il commissario pattuisce l'attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi, a titolo di soddisfazione in tutto o in parte dei rispettivi crediti, di azioni o quote corrispondenti a una frazione del capitale della società cessionaria».

---

**1.39**

MORONESE, NUGNES, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, MARTELLI, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 7 sopprimere le parole: «in ogni caso».*

---

**1.40**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, PETROCELLI

*Al comma 7 dopo le parole: «gli atti e i pagamenti compiuti in» inserire le seguenti: «favore dei lavoratori e quanto agli altri compiuti in».*

---

**1.41**

NUGNES, MORONESE, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, MARTELLI, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che, in ogni caso, i predetti atti e pagamenti non abbiano dato luogo ad attività pubblica e privata in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, o in modo da violare norme imperative, doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, nonché, in generale, a condizione che essi siano conformi al principio della *par condicio creditorum* e alla disciplina contenuta nei capi primo, secondo e quinto del titolo terzo del libro sesto del codice*

civile in materia di responsabilità e garanzia patrimoniale, di cause di prelazione e conservazione delle stesse».

---

#### **1.42**

PELINO, PERRONE, PICCOLI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di evitare un grave pregiudizio alla loro continuità produttiva e occupazionale, le piccole e medie imprese accedono alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri di accesso semplificati previsti in attuazione dell'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a condizione che siano creditrici di imprese che presentano congiuntamente i seguenti requisiti: a) gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231; b) sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347. La garanzia di cui al presente comma è concessa, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, fino all'80 per cento delle operazioni finanziarie assistite, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente comma è riconosciuta priorità di istruttoria e delibera».

---

#### **1.43**

DI BIAGIO, MARAN

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di evitare un grave pregiudizio alla loro continuità produttiva e occupazionale, le piccole e medie imprese accedono alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri di accesso semplificati previsti in attuazione dell'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a condizione che siano creditrici di imprese che presentano congiuntamente i seguenti requisiti: a) gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231; b) sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347. La garanzia di cui al

presente comma è concessa, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, fino all'80 per cento delle operazioni finanziarie assistite, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente comma è riconosciuta priorità di istruttoria e delibera.».

---

#### **1.44**

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, PEPE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Sono comunque garantiti i pagamenti relativi alle ditte terze dell'indotto e ai fornitori che risultino essenziali ai fini della continuità del processo produttivo e della salvaguardia dell'attività industriale e dei servizi».

---

### **Art. 2.**

#### **2.1**

SCALIA, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, VALDINOSI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'eventuale cessione degli stabilimenti industriali di ILVA S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-*quater* del decreto-legge n. 347, è subordinata alla presentazione da parte del potenziale acquirente al Commissario straordinario di un Piano industriale nel quale sono indicati gli investimenti che si intendono effettuare per garantire la ripresa e la continuità operativa degli stabilimenti, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali e il riassorbimento dei lavoratori in mobilità».

---

#### **2.2**

SCALIA, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, VALDINOSI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'attività di gestione dell'impresa viene svolta senza ridurre i livelli occupazionali degli stabilimenti di proprietà dell'ILVA S.p.A.».

---

**2.3**

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, NUGNES, MORONESE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il commissario straordinario, al fine di evitare un grave pregiudizio alla continuazione delle attività di impresa, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque prima dell'autorizzazione del programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, un piano che assicuri l'integrale pagamento dei crediti anteriori. Il giudice delegato per la procedura autorizza l'esecuzione dei pagamenti previsti dal medesimo piano».

---

**2.4**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, CASTALDI, PETROCELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. In attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, a seguito della redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario, adottato nel rispetto della normativa regionale vigente, l'autorizzazione integrata ambientale è soggetta a riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, su istanza della Regione competente per territorio».

---

**2.5**

PEPE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal regolamento della regione Puglia del 3 ottobre 2012, n. 24. Il rapporto di valutazione del danno sanitario modifica le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, e obbliga la regione e il Ministero dell'ambiente alla procedura di revisione della stessa».

---

**2.6**

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, PEPE

*Al comma 2, nel primo periodo, sostituire le parole da: «i rapporti di valutazione del danno sanitario» fino alla fine, con le seguenti: «a seguito di rapporto di valutazione del danno sanitario, redatto ai sensi delle leggi regionali adottate dalla Regione territorialmente competente, l'autorizzazione integrata ambientale sarà soggetta a riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 su istanza della Regione stessa».*

---

**2.7**

COMPAGNONE, SCAVONE

*Al comma 2, dopo le parole: «n. 231», sostituire le parole da: «i rapporti di valutazione» fino a: «e successive modificazioni», con le seguenti: «a seguito di rapporto di valutazione del danno sanitario, redatto ai sensi di leggi regionali adottate dalla Regione territorialmente competente, l'autorizzazione integrata ambientale sarà soggetta a riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 su istanza della Regione stessa».*

---

**2.8**

MILO, TARQUINIO, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, BRUNI, ZIZZA

*Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «del danno sanitario» inserire le seguenti: «nonché dell'impatto sulla salute» e, al secondo periodo, dopo le parole: «del danno ambientale» inserire le seguenti: «e dell'impatto sulla salute».*

---

**2.9**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI, BUCCARELLA, DONNO, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 2 sostituire le parole: «dal decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-bis del decreto-legge n. 207 del 2012» con le parole: «dal regolamento regionale 3 ottobre 2014 della Regione Puglia».*

---

**2.10**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI, BUCCARELLA, DONNO, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 2 sostituire il secondo periodo con i seguenti:* «Il rapporto di valutazione del danno sanitario obbliga la regione competente a chiedere, entro trenta giorni dalla data di deposito del rapporto, il riesame delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. A tal fine, l'autorità competente è tenuta ad esprimersi nei successivi centoventi giorni».

---

**2.11**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LEZZI, BUCCARELLA, DONNO, PETROCELLI

*Al comma 2 sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Il rapporto di valutazione del danno sanitario modifica le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, e obbliga la Regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni».

---

**2.12**

MORONESE, NUGNES, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, MARTELLI, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 2 sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Il rapporto di valutazione del danno sanitario modifica le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, e obbliga la Regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni».

---

**2.13**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, PETROCELLI

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

*nel secondo periodo, sostituire le parole:* «non può unilateralmente» *con la seguente:* «può» *e la parola:* «ma», *con la seguente:* «e».

---

**2.14**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, PETROCELLI

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**2.15**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**2.16**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LEZZI, BUCCARELLA, DONNO, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 2, nel terzo periodo, sopprimere le parole: «Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,».*

---

**2.17**

MILO, TARQUINIO, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, BRUNI, ZIZZA

*Al comma 2, nel terzo periodo, sostituire le parole: «possono essere», con la seguente: «sono».*

---

**2.18**

COMPAGNONE

*Al comma 2, nel terzo periodo, sostituire le parole: «possono essere» con la parola: «sono».*

---

**2.19**

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, LEZZI, BUCCARELLA, DONNO, PETROCELLI

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: «a patto che non sia peggiorativo per la tutela ambientale e sanitaria».*

---

**2.20**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI, BUCCARELLA, DONNO, CASTALDI, PETROCELLI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di prevenire ed evitare i danni sanitari che derivano dall'attività d'impresa, si applicano, secondo un'analisi epidemiologica preventiva del rischio, misure di prevenzione primaria.».

---

**2.21**

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, PEPE

*Sopprimere il comma 3.*

---

**2.22**

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, CASTALDI, PETROCELLI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**2.23**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, PETROCELLI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le prescrizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014 e gli interventi ivi previsti sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici.».

---



**2.24**

COMPAGNONE

*Al comma 3, sostituire le parole: «di gestione dell'», con le seguenti: «esercitata dall'».*

---

**2.25**

MILO, TARQUINIO, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, BRUNI, ZIZZA

*Al comma 3 sostituire la parola: «dell'impresa» con le seguenti: «, esercitata dall'impresa,».*

---

**2.26**

NUGNES, MORONESE, LEZZI, BUCCARELLA, DONNO, MARTELLI, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «e costituiscono varianti ai piani urbanistici».*

---

**2.27**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, CASTALDI, PETROCELLI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. L'attuazione, nonché l'avanzamento degli interventi contenuti nel piano del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, devono essere pubblicati sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

---

**2.28**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI, BUCCARELLA, DONNO, CASTALDI, PETROCELLI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

*«4. Entro il termine di trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto, il commissario predispone il piano industriale di conformazione delle attività produttive, che consente la continuazione dell'attività*

produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014. Il piano industriale è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, entro quindici giorni dalla presentazione del piano medesimo. Dalla data di conversione del decreto, sono vigenti tutte le disposizioni previste dall'articolo 29-*decies* del decreto legislativo n. 152 del 2006».

---

**2.29**

MILO, TARQUINIO, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, BRUNI, ZIZZA

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «proposta» con la seguente: «iniziativa».*

---

**2.30**

COMPAGNONE

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «disponibilità» con la seguente: «comunicazione».*

---

**2.31**

MILO, TARQUINIO, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, BRUNI, ZIZZA

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «disponibilità» con la seguente: «comunicazione».*

---

**2.32**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, PETROCELLI

*Al comma 4, sopprimere le parole da: «e, qualora non resi entro tali termini,» fino alla fine del comma.*

---

**2.33**

NUGNES, MORONESE, LEZZI, BUCCARELLA, DONNO, MARTELLI, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e qualora non resi entro tali termini si intendono acquisiti con esito positivo».*

---

**2.34**

NUGNES, MORONESE, LEZZI, BUCCARELLA, DONNO, MARTELLI, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 4, nel secondo periodo, sostituire la parola: «positivo» con la seguente: «negativo».*

---

**2.35**

FUCKSIA, CASTALDI, MORONESE, NUGNES

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Commissioni parlamentari competenti, con cadenza trimestrale, una relazione sullo stato di attuazione del Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati».

---

**2.36**

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, PEPE

*Sopprimere il comma 5.*

---

**2.37**

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, PEPE

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 viene attuato dal Commissario straordinario secondo le scadenze in esso stabilite. Il Commissario straordinario comunica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il termine

di 30 giorni dalla nomina, le scadenze degli interventi che il Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 rinvia a data successiva alla adozione del piano industriale. Il Commissario comunica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il termine di 30 giorni dalla nomina, la proposta di riesame del piano di monitoraggio e di controllo presente nell'AIA prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 all'articolo 2, comma 7. Entro il 31 dicembre 2015 e successivamente con cadenza trimestrale, il Commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA e ad ARPA Puglia una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del Piano in relazione alle scadenze previste dal Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta trimestralmente alle Camere una relazione sulla attuazione del Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati che dia conto anche dell'adeguatezza delle attività svolte dall'ISPRA e da ARPA Puglia».

---

## 2.38

COMPAGNONE, SCAVONE

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014 viene attuato dal Commissario straordinario secondo le scadenze in esso stabilite. Il Commissario straordinario comunica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il termine di 30 giorni dalla nomina, le scadenze degli interventi che il Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014 rinvia a data successiva alla adozione del Piano industriale. Il Commissario comunica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il termine di 30 giorni dalla nomina, la proposta di riesame del piano di monitoraggio e di controllo presente nell'AIA prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014 all'articolo 2 comma 7. Entro il 31 dicembre 2015, e successivamente con scadenza trimestrale, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente, all'ISPRA e ad ARPA PUGLIA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano, in relazione alle scadenze previste dal Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta trimestralmente alle Camere una relazione sulla attuazione del Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014 e sulle ri-

sultanze dei controlli ambientali effettuati che dia conto anche dell'adeguatezza delle attività svolte dall'ISPRA e da ARPA Puglia».

---

### 2.39

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, CASTALDI, PETROCELLI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 è attuato dal Commissario straordinario secondo le scadenze in esso stabilite. Il Commissario straordinario comunica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il termine di 30 giorni dalla sua nomina, le scadenze degli interventi che il Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 rinvia a data successiva all'adozione del piano industriale e la proposta di riesame del piano di monitoraggio e di controllo presente nell'Autorizzazione integrata ambientale prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 all'articolo 2, comma 7. Entro il 31 dicembre 2015 e successivamente con cadenza trimestrale, il Commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e all'Agenzia Regionale prevenzione e protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia) una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del Piano in relazione alle scadenze previste dal Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta trimestralmente alle Camere una relazione sulla attuazione del Piano suddetto e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati che dia conto anche dell'adeguatezza delle attività svolte dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dall'Agenzia Regionale prevenzione e protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia).»

---

### 2.40

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, CASTALDI, PETROCELLI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sono realizzate, nella loro totalità e dopo la valutazione di un'apposita Commissione istituita presso il Comune di Taranto i cui membri sono nominati: dal Co-

mune di Taranto, dalla Provincia di Taranto, dalla Regione Puglia, dall'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPA) Puglia, da un comitato di cittadini di Taranto e da una rappresentanza di lavoratori dell'ILVA nella misura di due per ogni categoria. Ai fini dell'attuazione del Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, la Commissione, entro il 31 dicembre 2015, deve redigere una relazione da inviare al Commissario Straordinario, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto Superiore protezione Regionale Ambientale (ISPRA) sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo comma. In ogni caso, per le prescrizioni non attuate alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicheranno le disposizioni previste dall'articolo 29-*decies*, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006. La mancata ottemperanza delle prescrizioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, legittima il sindaco di Taranto ad operare ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ai fini dell'attuazione del primo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

---

## 2.41

MOLINARI, PEPE

*Il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. Le misure previste dal Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 devono essere attuate entro il 31 luglio 2015 nella misura dell'80 per cento del valore economico complessivo previsto dagli interventi del piano ambientale di cui al decreto precedente. Entro il 15 settembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. La mancata osservanza delle prescrizioni comporta la decadenza dell'autorizzazione integrata ambientale del 22 ottobre 2012 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014. Entro il 30 giugno del 2016 è attuato il 20 per cento delle restanti prescrizioni previste dal piano ambientale come integrato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 59 del 2005».

---

**2.42**

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, PEPE

*Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:*

«a) sopprimere il primo periodo;

b) al secondo periodo dopo le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" inserire le seguenti: ", all'Arpa Puglia";

c) sostituire il terzo periodo con il seguente: "Il termine ultimo per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni è fissato inderogabilmente al 31 luglio 2016"».

---

**2.43**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, PETROCELLI

*Al comma 5, sopprimere il primo periodo.*

---

**2.44**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, PETROCELLI

*Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2016 sono realizzate tutte le prescrizioni in esso contenute».*

---

**2.45**

MORONESE, NUGNES, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, MARTELLI, FUCSIA, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sono realizzate tutte le prescrizioni in scadenza a quella data».*

---

**2.46**

FABBRI, ASTORRE, SCALIA, VACCARI

*Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 siano state realizzate, almeno nella misura dell'80 per cento, il numero delle prescrizioni in scadenza a quella data».*

---

**2.47**

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, NUGNES, MORONESE

*Al comma 5, nel primo periodo, premettere le seguenti parole: «Fermo restando l'obbligo di integrale attuazione di tutte le prescrizioni contenute nel Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.».*

---

**2.48**

NUGNES, MORONESE, LEZZI, BUCCARELLA, DONNO, MARTELLI, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 5 dopo le parole: «si intende attuato» inserire la seguente: «parzialmente».*

---

**2.49**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LEZZI, BUCCARELLA, DONNO, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 5, nel primo periodo, sopprimere le parole: «, almeno nella misura dell'80 per cento.».*

*Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.*

---



**2.50**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, PETROCELLI

*Al comma 5, nel primo periodo, sostituire la cifra: «80» con la seguente: «100».*

---

**2.51**

NUGNES, MORONESE, LEZZI, BUCCARELLA, DONNO, MARTELLI, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 5, nel primo periodo, sostituire le parole: «almeno nella misura dell'80 per cento le prescrizioni in scadenza a quella data» con le seguenti: «almeno le prescrizioni in scadenza a quella data e quelle urgenti e necessarie a tutela della salute pubblica della popolazione e dei lavoratori».*

---

**2.52**

CONSIGLIO, ARRIGONI

*Al comma 5, nel primo periodo, dopo le parole: «almeno nella misura dell'80 per cento», inserire le seguenti: «in rapporto alle risorse complessive occorrenti».*

---

**2.53**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, PETROCELLI

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «80 per cento», inserire le seguenti: «in termini di impegno complessivo di spesa».*

---

**2.54**

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, PEPE

*Al comma 5, sostituire nel primo periodo le parole: «in scadenza in quella data», con le seguenti: «, incluse quelle più rilevanti relative alla copertura dei parchi minerari, al completamento della chiusura dei nastri trasportatori, ai lavori di adeguamento degli impianti presenti nelle aree Agglomerato, Altiforni, Acciaierie e Cockerie nonché agli interventi concernenti l'area a caldo e gli impianti di sinterizzazione» e sostituire il*

*terzo periodo con il seguente: «Il termine ultimo per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni è fissato inderogabilmente al 31 luglio 2016».*

---

**2.55**

CONSIGLIO, ARRIGONI

*Al comma 5, dopo le parole: «le prescrizioni in scadenza a quella data», inserire le seguenti: «, comprendendo comunque quelle di carattere sanitario».*

---

**2.56**

NUGNES, MORONESE, LEZZI, BUCCARELLA, DONNO, MARTELLI, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 5, nel primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che nell'80 per cento delle prescrizioni realizzate siano ricompresi gli interventi più urgenti e necessari per la tutela della salute. Le prescrizioni non effettuate entro il 31 dicembre 2015 devono essere realizzate entro il 31 dicembre 2016».*

---

**2.57**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Commissario straordinario individua quali prescrizioni attuare, prioritariamente in ragione delle esigenze ambientali e sanitarie».*

---

**2.58**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Entro il 31 dicembre 2015 devono essere attuate tutte le altre prescrizioni».*

---

**2.59**

MILO, TARQUINIO, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, BRUNI, ZIZZA

*Al comma 5, nel terzo periodo, dopo le parole: «del territorio e del mare», inserire le seguenti: «sentita la regione interessata.».*

---

**2.60**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LEZZI, BUCCARELLA, DONNO, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 5, nel terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che non può superare in ogni caso la data del 31 dicembre 2016.».*

---

**2.61**

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Al comma 5, nel terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che in ogni caso non può superare il termine ultimo stabilito dal piano di cui al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014.».*

---

**2.62**

NUGNES, MORONESE, LEZZI, BUCCARELLA, DONNO, MARTELLI, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 5, nel terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi compresi gli obblighi derivanti da prescrizioni ambientali aggiuntive.».*

---

**2.63**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LEZZI, BUCCARELLA, DONNO, CASTALDI, PETROCELLI

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. La valutazione delle prescrizioni prioritarie, urgenti e necessarie per la tutela della salute della popolazione e dei lavoratori, è effettuata sulla base dei documenti tecnici resi dalle autorità competenti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto, da un Comitato istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i cui membri, in numero pari a due per ciascuna realtà rappresentata, sono nominati dal MATTM, dall'Istituto Superiore Protezione Ricerca Ambientale (ISPRA), dalla Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPA), dal Comune di Taranto, dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Taranto, dalle associazioni di cittadini e dai lavoratori ILVA. Al fine dell'istituzione del Comitato di cui al precedente comma, non sono previste spese o oneri aggiuntivi gravanti sulla finanza pubblica».

---

**2.64**

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, PEPE

*Sopprimere il comma 6.***2.65**

PEPE, MOLINARI

*Sopprimere il comma 6.***2.66**

CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTO, NUGNES, MORONESE, MARTELLI

*Sopprimere il comma 6.***2.67**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, CASTALDI, PETROCELLI

*Sopprimere il comma 6.*

**2.68**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, PETROCELLI

*Sopprimere il comma 6.***2.69**

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, PEPE

*Sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini del monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, è nominato, per un periodo non superiore a tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, un Garante, di indiscussa indipendenza, competenza ed esperienza, incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del presente decreto. Se dipendente pubblico, il Garante viene collocato in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico.

6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è definito il compenso del Garante in misura non superiore a duecentomila euro lordi annui. Si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

6-ter. Il Garante, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto, con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA-APPA) di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e sentendo le rappresentanze dei lavoratori, acquisisce le informazioni e gli atti ritenuti necessari che il commissario straordinario, le amministrazioni e gli enti interessati devono tempestivamente fornire, segnalando al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro della salute eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della predetta autorizzazione e proponendo le idonee misure. A tal fine il Garante promuove, anche in accordo con le istituzioni locali, iniziative di informazione e consultazione, finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini, in conformità ai principi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108. Tale attività svolta dal

Garante, nonché le criticità e le inadempienze riscontrate, sono parte integrante della relazione semestrale di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

---

**2.70**

CONSIGLIO, ARRIGONI

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: «previsti dall'articolo 6» fino alla fine del periodo.*

---

**2.71**

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI

*Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Resta ferma la responsabilità amministrativa per le circostanze previste alle lettere b), c) e d) dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231».*

---

**2.72**

ZIZZA, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, LIUZZI, PICCOLI, SCILIPOTI ISGRÒ

*Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.73**

CASTALDI, PETROCELLI, NUGNES, GIROTTO, MORONESE, MARTELLI

*Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.74**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LEZZI, BUCCARELLA, DONNO, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.75**

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, NUGNES, MORONESE

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «Le condotte poste in essere» fino a: «non possono» con le seguenti: «L'attuazione del Piano di cui al periodo precedente non può».*

*Conseguentemente sostituire le parole: «costituiscono» con la seguente: «costituisce».*

---

**2.76**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, PETROCELLI

*Al comma 6, nel secondo periodo, sostituire le parole: «al periodo precedente non possono dar luogo» con le seguenti: «ai precedenti periodi possono dare luogo».*

---

**2.77**

CASTALDI, PETROCELLI, NUGNES, GIROTTI, MORONESE, MARTELLI

*Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «penale o».*

---

**2.78**

CASTALDI, PETROCELLI, NUGNES, GIROTTI, MORONESE, MARTELLI

*Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «funzionalmente delegati,» inserire le seguenti: «tranne che in caso di violazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro».*

---

**2.79**

CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTO, NUGNES, MORONESE, MARTELLI

*Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «funzionalmente delegati,» inserire le seguenti: «tranne che abbiano agito con dolo o colpa grave.».*

---

**2.80**

CASTALDI, PETROCELLI, NUGNES, GIROTTO, MORONESE, MARTELLI

*Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, in quanto costituiscono» fino alla fine del comma.*

---

**2.81**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LEZZI, BUCCARELLA, DONNO, PETROCELLI

*Al comma 6, nel secondo periodo, sostituire le parole: «, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro» con le seguenti: «fino e non oltre il 31 dicembre 2016».*

---

**2.82**

MILO, TARQUINIO, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, BRUNI, ZIZZA

*Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «in quanto» con la seguente: «se».*

---

**2.83**

MILO, TARQUINIO, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, BRUNI, ZIZZA

*Al comma 6, dopo le parole: «regole preventive» inserire la seguente: «precauzionali».*

---



**2.84**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione di quanto previsto per le imprese dichiarate di interesse strategico nazionale valgono le condizioni di accesso in materia ambientale di cui al decreto-legge n. 195 del 2005».*

---

**2.85**

NUGNES, MORONESE, LEZZI, BUCCARELLA, DONNO, MARTELLI, CASTALDI, PETROCELLI

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. In ogni caso se entro il 31 dicembre 2016 non saranno realizzate tutte le prescrizioni AIA, resta ferma l'eventuale responsabilità penale e amministrativa del commissario sub commissario e suoi delegati per la mancata attuazione delle stesse».

---

**2.86**

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, LIUZZI, PICCOLI, SCILIPOTI ISGRÒ

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica, alla lotta ai tumori con particolare riferimento alla lotta alle malattie infantili, la Regione Puglia è autorizzata a predisporre un piano per la realizzazione di un polo di onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto. Le risorse necessarie alla realizzazione del piano di cui sopra saranno stanziare dal CIPE nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica, anche nell'ambito delle riprogrammazioni delle risorse di cui alla delibera CIPE 21/2014. Il piano è approvato con decreto del Ministro della salute d'intesa con la Regione Puglia, sentita la provincia di Taranto».

---

**2.87**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA, PETROCELLI

*Sopprimere il comma 7.*  

---

**2.88**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, CASTALDI, PETROCELLI

*Sopprimere il comma 7.*  

---

**2.89**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, PETROCELLI

*Sopprimere il comma 7.*  

---

**2.90**

NUGNES, MORONESE, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, MARTELLI, PETROCELLI

*Sopprimere il comma 8.*  

---

**2.91**

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Al comma 8 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Si applicano altresì l'articolo 4, comma 3 e l'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Inoltre, per le imprese di cui al predetto articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, la procedura di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica anche ai versamenti e agli adempimenti in materia di imposte dirette, IVA, IRAP, IRES, INAIL ed INPS. Nella procedura di amministrazione straordinaria delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi si applica, altresì, l'articolo 53 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Essendo l'attività di autotrasporto di fondamentale strategia per l'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 111 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, viene riconosciuta la natura prededucibile ai cre-

diti vantati dalle società di trasporto su gomma per le prestazioni svolte a favore di Ilva S.p.A. prima del deposito della domanda ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di accertamento dello stato di insolvenza».

---

## 2.92

GALIMBERTI, GIBIINO, PELINO, BOCCA, PERRONE, ZIZZA

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Si applicano altresì l'articolo 4, comma 3, e l'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Inoltre, per le imprese di cui al predetto articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, la procedura di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 602, si applica anche ai versamenti e agli adempimenti in materia di imposte dirette, IVA, IRAP ed INAIL. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, pari a 20 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

## 2.96

FABBRI, ASTORRE, SCALIA, PUPPATO, VACCARI

*Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Si applicano, altresì, l'articolo 4, comma 3, limitatamente alle sole imprese di autotrasporto, e l'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Inoltre, per le imprese di cui al predetto articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, la procedura di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica anche ai versamenti e agli adempimenti in materia di imposte dirette, IVA, IRAP e INAIL.».

---

**2.93**

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, LEZZI, BUCCARELLA, DONNO

*Al comma 9 sopprimere le parole:* «I riferimenti al commissario e al sub-commissario, nonché al commissariamento e alla gestione commissariale contenuti negli articoli 1 e 2-*quinquies* del decreto-legge n. 61, nell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e nell'articolo 22-*quater*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si devono intendere come riferimenti, rispettivamente, al commissario straordinario e alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, e».

---

**2.94**

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, LEZZI, BUCCARELLA, DONNO

*Sopprimere il comma 10.*

---

**2.95**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, CASTALDI

*Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previa intesa con la Regione e gli enti locali coinvolti dalla gestione commissariale».

---

**2.0.100**

I RELATORI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e che siano soggetti ad amministrazione straordinaria)*

1. Le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, fino a un importo di euro 24.000.000, sono desti-

nate per sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e che siano soggette ad amministrazione straordinaria; ovvero creditrici, per le medesime causali, nei confronti di società rispondenti ai suddetti requisiti.

2. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo delle operazioni finanziarie di cui al comma 1, le relative richieste devono essere corredate dalla attestazione, rilasciata dal Commissario straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, ovvero, se nominato, dal Commissario della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, circa la sussistenza, alla data della richiesta stessa, della condizione dell'impresa destinataria del finanziamento di essere fornitrice di beni e/o servizi funzionali alla continuazione dell'attività, ovvero creditrice per le predette causali, di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico di cui al comma 1 e che siano soggette ad amministrazione straordinaria.

3. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo è riconosciuta priorità di istruttoria e delibera.».

---

### Art. 3.

#### 3.1

MUCCHETTI, CALEO, FABBRI, MIRABELLI, SCALIA, VACCARI

*Il comma 1, è sostituito dai seguenti:*

«1. Nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni in legge 18 febbraio 2004, n. 39, l'organo commissariale di ILVA S.p.A. è autorizzato a richiedere il trasferimento delle somme sequestrate, subentrando nel procedimento già promosso ai sensi dell'articolo 1, comma 11-*quinquies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2013, n. 89. A seguito dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, l'organo commissariale è autorizzato a richiedere che il giudice precedente disponga l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di capitale, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla società in amministrazione straordinaria. Il credito portato dalle obbligazioni è prededucibile ai sensi dell'articolo 111 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, ma subordinato alla

soddisfazione dei diritti, nell'ordine, di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria prededucibili nonché dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-*bis* n. 1) del codice civile. L'emissione è autorizzata ai sensi dell'articolo 2412, comma 6, del codice civile. Le obbligazioni sono emesse a un tasso di rendimento parametrato a quello mediamente praticato sui rapporti intestati al Fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni in legge 13 novembre 2008, n. 181. Il sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle obbligazioni. Le obbligazioni di nuova emissione sono nominative e devono essere intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, al gestore *ex lege* Equitalia Giustizia. Il versamento delle somme sequestrate avviene al momento della sottoscrizione delle obbligazioni, in misura pari all'ammontare di questi ultimi. Le attività poste in essere da Equitalia Giustizia devono svolgersi sulla base delle indicazioni fornite dall'autorità procedente. Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato in via esclusiva all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente. Al patrimonio si applicano le disposizioni della Sezione XI, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile.

1-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2013, n. 89, al comma 11-*quinquies*, le parole: ", non oltre l'anno 2014" sono soppresse».

*Conseguentemente:*

*Al comma 2, le parole:* «oltre alla titolarità della o delle contabilità speciali di cui all'articolo 1, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge n. 61, come modificato dal comma 1» *sono soppresse.*

*All'articolo 2, comma 8, le parole:* «, e l'articolo 22-*quater*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116» *sono soppresse.*

---

### 3.2

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, NUGNES, MORONESE

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Il comma 11-*quinquies* dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è sostituito dal seguente:

"11-*quinquies*. Esclusivamente ai fini dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa soggetta a commissariamento, il giudice procedente trasferisce all'impresa commissariata, su richiesta del commissario straordinario, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento. In caso di impresa esercitata in forma societaria le predette somme devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione di aumento di capitale, ovvero in conto futuro aumento di capitale nel caso in cui il trasferimento avvenga prima dell'aumento di capitale di cui al comma 11-*bis*. Tutte le attività di esecuzione funzionali al trasferimento, ivi comprese quelle relative alla liquidazione di titoli e valori esistenti in conti deposito titoli, vengono svolte da Equitalia Giustizia S.p.A. quale gestore *ex lege* del Fondo unico giustizia. Il sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle azioni o delle quote che sono emesse; nel caso di trasferimento delle somme sequestrate prima dell'aumento di capitale, in sequestro del credito a titolo di futuro aumento di capitale. Le azioni o quote di nuova emissione devono essere intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, al gestore *ex lege* Equitalia Giustizia S.p.A. Le attività poste in essere da Equitalia Giustizia S.p.A. devono svolgersi sulla base delle indicazioni fornite dall'autorità giurisdizionale procedente.

1-*bis*. Ai soli fini dell'attuazione delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 e di quanto previsto dal comma 11-*quinquies* dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, il commissario straordinario può costituire un patrimonio destinato ai sensi degli articoli 2247-*bis* e seguenti del codice civile. La costituzione del patrimonio destinato è disposta sentito l'organo di amministrazione della società titolare dello stabilimento oggetto del commissariamento. Il Commissario straordinario è autorizzato altresì all'emissione di un prestito obbligazionario, il cui rendimento è pari al rendimento del Fondo unico giustizia, per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle prescrizioni di tutela ambientale e sanitaria.

1-*ter*. In caso di affitto o cessione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, resta fermo il vincolo di destinazione del patrimonio separato ai soli fini di attuazione delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014.

1-*quater*. Il commissario straordinario trasmette ogni sei mesi al Parlamento e ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico il rendiconto di gestione relativo allo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 1-*bis* e finalizzati all'attua-

zione delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014».

---

### 3.3

ZIZZA, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, LIUZZI, PERRONE, PICCOLI

*Al comma 1, capoverso 11-quinquies, nel primo periodo, dopo le parole: «attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa soggetta al commissariamento», inserire le seguenti: «nonché per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attività d'impresa o alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa».*

---

### 3.4

MORONESE, NUGNES, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA, MARTELLI, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 1, capoverso 11-quinquies, sostituire le parole: «all'attuazione degli obblighi connessi alla funzione commissariale esercitata», con le seguenti: «solo per le opere di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati».*

---

### 3.5

NUGNES, MORONESE, LEZZI, BUCCARELLA, DONNO, MARTELLI, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 1, capoverso 11-quinquies, sostituire le parole: «all'attuazione degli obblighi connessi alla funzione commissariale esercitata», con le seguenti: «all'attuazione prioritaria degli obblighi connessi alla realizzazione delle prescrizioni ambientali e dei necessari interventi di risanamento e bonifica».*

---

### 3.6

MOLINARI, PEPE

*Al comma 1, capoverso 11-quinquies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «all'applicazione del principio chi inquina paga come previsto dalla direttiva europea 2014/35/CE, ovvero per la realizzazione delle bonifiche esterne all'impianto siderurgico e di infrastrutture di prevenzione e*



assistenza sanitaria. In ragione degli obiettivi previsti per l'uso delle somme sottoposte a sequestro penale queste vengono così ripartite:

a) 20% per la realizzazione di un centro sanitario specializzato per la prevenzione e cura delle malattie oncologiche e legate all'inquinamento;

b) 75% per la realizzazione di bonifiche esterne all'Ilva nel perimetro previsto dalla mappatura SIN a partire dalle aree agricole e la messa in sicurezza delle falde;

c) 5% per l'istituzione di un fondo per il risarcimento di allevatori e mitilicoltori danneggiati dall'inquinamento».

---

### 3.7

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, PEPE

*Al comma 1, capoverso «11-quinquies», aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «In caso di impresa esercitata in forma societaria le predette somme devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione di aumento di capitale, ovvero in conto futuro aumento di capitale nel caso in cui il trasferimento avvenga prima dell'aumento di capitale di cui al comma 11-bis. Tutte le attività di esecuzione funzionali al trasferimento, ivi comprese quelle relative alla liquidazione di titoli e valori esistenti in conti deposito titoli, vengono svolte da Equitalia Giustizia S.p.A. quale gestore ex lege del Fondo unico giustizia. Il sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle azioni o delle quote che sono emesse; nel caso di trasferimento delle somme sequestrate prima dell'aumento di capitale, in sequestro del credito a titolo di futuro aumento di capitale. Le azioni o quote di nuova emissione devono essere intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, al gestore ex lege Equitalia Giustizia S.p.A. Le attività poste in essere da Equitalia Giustizia S.p.A. devono svolgersi sulla base delle indicazioni fornite dall'autorità giurisdizionale precedente».

---

### 3.8

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA, CASTALDI, PETROCELLI

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Se la mancata attuazione delle prescrizioni oggetto di diffida ha determinato o può determinare un danno ambientale o una situazione di esposizione a pericolo per la salute della popolazione interessata che rendano necessari urgenti interventi di bonifica o messa in sicurezza, l'autorità competente può richiedere, con ricorso al Tribunale territorialmente

competente, allegando prova delle violazioni e delle diffide ad adempiere inviate al soggetto obbligato, l'attribuzione delle somme necessarie ad attuare gli interventi strettamente necessari alla tutela pubblica, in sostituzione del soggetto obbligato, mediante confisca del patrimonio anche per equivalente patrimoniale delle somme strettamente necessarie ad attuare tali interventi. In tal caso il Tribunale fissa un'udienza in contraddittorio tra le parti all'esito della quale provvede con decreto immediatamente esecutivo. Resta salvo in caso di accertamento di responsabilità da parte di soggetti terzi il diritto di rivalsa del soggetto responsabile.

1-ter. Quanto previsto dal precedente comma si applica alle aziende che si trovano in amministrazione straordinaria come previsto dal comma 1 articolo 1 del presente decreto legge».

---

### 3.9

ZIZZA, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, LIUZZI, PICCOLI

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «le risorse assegnate» con le seguenti: «500 milioni di euro assegnati».*

---

### 3.10

ZIZZA, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, LIUZZI, PICCOLI

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica» con le seguenti: «nel limite di 500 milioni di euro e comunque garantendo la neutralità dei saldi di finanza pubblica».*

---

### 3.11

ZIZZA, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, LIUZZI, PERRONE, PICCOLI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il giudice delegato, ai sensi dell'articolo 3 comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazione, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, può autorizzare il Commissario straordinario al pagamento dei creditori commerciali maturati sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediate il ricorso alle risorse di cui al comma 1».

---

**3.12**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 3, dopo le parole: «periodica informativa» aggiungere la seguente: «mensile».*

---

**3.13**

NUGNES, MORONESE, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, MARTELLI, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché agli Enti Locali e pubblica ogni spesa su sito internet dedicato ai fini della trasparenza e pubblica consultazione».*

---

**3.14**

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle Commissioni parlamentari competenti per materia».*

---

**3.15**

GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI, NUGNES, MORONESE

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Il giudice delegato per la procedura verifica la congruità della spesa relativa agli interventi finalizzati all'attuazione delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014».*

---

**3.16**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, CASTALDI, PETROCELLI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Le rendicontazioni previste dal primo comma devono essere pubblicate sul sito *web* del Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare».

---

**3.17**

PEPE, MOLINARI

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Al fine di garantire con urgenza l'avvio della messa in sicurezza e delle bonifiche a Taranto e per evitare che il danno ambientale e sanitario comprometta ulteriormente il territorio e la salute della popolazione, i Ministeri dell'ambiente e della salute procedono nel termine perentorio di quarantacinque giorni dall'approvazione del presente provvedimento di legge, alla determinazione del danno ambientale e sanitario per tutte le fonti inquinanti nel SIN di Taranto come definito dalla direttiva 2004/35/CE, dall'articolo 18 della legge n. 349 del 1986 come modificato dal decreto legislativo n. 152 del 2006 parte VI. Conclusa la procedura di definizione del danno ambientale, il Ministero dell'ambiente trasmette gli atti alla Procura della Repubblica di Taranto entro e non oltre sette giorni. La Procura di Taranto procede, nei confronti dei soggetti che hanno causato il danno ambientale e sanitario, al sequestro dei beni mobili e immobili, titoli della proprietà per l'equivalente della somma prevista dal danno ambientale al fine di garantire le risorse per la realizzazione della messa in sicurezza e delle bonifiche, nonché il risarcimento dei danni da illecito derivanti dalla condotta causa del danno ambientale, dei quali sia in corso l'accertamento. In caso d'inosservanza da parte dei Ministeri dell'ambiente e della salute dei tempi previsti dal presente comma, la procura della Repubblica di Taranto nomina un collegio di periti per la definizione del danno ambientale sanitario per l'applicazione di quanto disposto nel secondo comma».

---

**3.18**

MORONESE, NUGNES, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, MARTELLI, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «predisponendo controlli semestrali per verificare l'aggravarsi del danno preesistente e valutando i dati dell'ARPA Puglia».*

---

**3.19**

COMPAGNONE, SCAVONE

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentiti anche i Comuni interessati».*

---

**3.20**

MILO, TARQUINIO, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, BRUNI, ZIZZA

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il 5 per cento del ricavato dall'esercizio dell'azione di rivalsa viene riconosciuto ai Comuni interessati, che lo destinano alla realizzazione di azioni di compensazione o di mitigazione ambientale o alla realizzazione o completamento di opere infrastrutturali».*

---

**3.21**

MILO, TARQUINIO, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, BRUNI, ZIZZA

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «le pendenze tuttora aperte» con le seguenti: «i procedimenti pendenti tuttora aperti».*

---

**3.22**

DI BIAGIO, MARAN

*Al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*«a) al primo periodo sono soppresse le seguenti parole: "previo parere dell'Avvocatura generale dello Stato e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";*

*b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La liquidazione è stabilita pari a euro 150.000.000" e non è soggetta ad azione revocatoria.*

Il pagamento da parte di Fintecna S.p.A. è definitivo e preclude nei confronti della stessa ogni azione risarcitoria concernente danni ambientali prodotti antecedentemente al 16 marzo 1995.».

---

**3.23**

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «, da rendere entro trenta giorni dalla ricezione,».*

---

**3.24**

NUGNES, MORONESE, LEZZI, BUCCARELLA, DONNO, MARTELLI, CASTALDI

*Al comma 5, ultimo periodo, le parole: «affluiscono nella contabilità ordinaria del Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «affluiscono nella contabilità speciale di cui all'articolo 1 comma 11-*quinquies* del decreto-legge n. 61 come modificato dal presente decreto».*

---

**3.25**

NUGNES, MORONESE, LEZZI, BUCCARELLA, DONNO, MARTELLI, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono vincolate alla realizzazione degli interventi urgenti di bonifica e risanamento volti alla tutela della salute pubblica».*

---

**3.26**

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, PEPE

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*«5-bis. Al fine di contrastare fenomeni di degrado ambientale e assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica, la Regione Puglia, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare, in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e tenuto conto delle procedure volte a ricollocare il personale in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile*

2014, n. 56, l'Arpa Puglia a procedere, per l'anno 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite complessivo del 60 per cento della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014 a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno. A tal fine l'Arpa Puglia, avvalendosi prioritariamente delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, dispone un piano di assunzioni che è sottoposto alla preventiva approvazione da parte della Regione, la quale assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.».

---

### **3.26-bis.**

PEPE, MOLINARI

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di contrastare fenomeni di degrado ambientale, assicurare rigorosi livelli di tutela della salute pubblica e puntuale prevenzione e controlli ambientali, la Regione Puglia, valutata temporaneamente la prioritaria assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare, in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e tenuto conto delle procedure volte a ricollocare il personale in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, l'Arpa Puglia a procedere, per l'anno 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nella misura del 60 per cento della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014 a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno. A tal fine l'Arpa Puglia, avvalendosi prioritariamente delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, e successive modificazioni, predispone un piano di assunzioni che è sottoposto alla preventiva approvazione da parte della regione, la quale assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica».

---

### **3.27**

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, PEPE

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Al fine di offrire risposte di alto livello qualitativo e scientificamente autorevoli alla popolazione della città di Taranto circa i livelli di contaminazione ambientale e di eventuali effetti sanitari nonché potenziare le capacità di controllo e di programmazione in campo ambientale e sanitario, alla luce di evidenze tempestivamente aggiornate e qualificate,

garantendo trasparenza e un flusso costante di informazioni, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2015-2017, a favore della Regione Puglia finalizzata a incrementare le risorse attribuite al Centro salute e ambiente.

*5-ter.* All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, valutato in 30 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2015-2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente ai fini del bilancio triennale 2015-2017 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2015-2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

---

### 3.28

AMORUSO, PELINO, PERRONE, PICCOLI

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. I danni eventuali a persone e cose causati dall'inquinamento dell'ILVA S.p.A, pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, accertati con sentenza, saranno corrisposti con fondi prelevati nella misura del 10 per cento degli utili prodotti dalla gestione Ilva e dalla vendita della medesima azienda, o, in mancanza, da FINTECNA S.p.A., che comunque sarà tenuta all'anticipazione delle somme risultanti dagli eventuali provvedimenti giudiziari emessi. Alla copertura dell'onere di cui al comma 5-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

### 3.29

PELINO, GASPARRI, PERRONE, PICCOLI

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Al fine di garantire il pagamento della totalità dei crediti pregressi sinora maturati dalle imprese dell'indotto di ILVA S.p.A., è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di garanzia con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015.



*5-ter.* Alla copertura dell'onere di cui al comma *5-bis*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

### 3.30

AMORUSO, PELINO, PERRONE

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«*5-bis.* Al fine di tutelare gli interessi delle imprese creditrici dell'ILVA S.p.A., la Cassa depositi e prestiti S.p.A. acquisisce la titolarità dei crediti ed eroga alle imprese dell'indotto l'intero importo dovuto loro dall'ILVA S.p.A., comprensivo degli interessi moratori maturati.

*5-ter.* Alla copertura dell'onere di cui al comma *5-bis*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini de bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

### 3.31

AMORUSO, PELINO, PERRONE

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«*5-bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per i soli crediti certi liquidi ed esigibili maturati alla medesima data, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a corrispondere le somme dovute alle imprese dell'indotto dell'ILVA S.p.A.

*5-ter.* Alla copertura dell'onere di cui al comma *5-bis*, pari a 100 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

### 3.32

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, LIUZZI, PICCOLI

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi, ai dipendenti diretti e indiretti dell'ILVA S.p.A. è concessa l'assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), di cui all'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, allo scopo di fornire ai predetti lavoratori un'indennità mensile di disoccupazione.

5-ter. Alla copertura dell'onere di cui al comma 5-bis, valutato 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

### 3.33

AMORUSO, PELINO, PERRONE

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Al fine di garantire misure di sostegno alle imprese dell'indotto dell'ILVA S.p.A., le cartelle esattoriali emesse nei confronti delle medesime imprese, titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati, sono sospese fino al pagamento della totalità dei crediti pregressi.

5-ter. Alla copertura dell'onere di cui al comma 5-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

**3.34**

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, LIUZZI, PICCOLI

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 2 del decret-legge n. 136 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, al comma 4-*quinqies* le parole: "di Taranto e di Statte" sono sostituite dalle seguenti: "di Taranto, Statte, Massafra e Crispiano"»

5-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*octies*:

1) le parole: ", per il 2015, la spesa di 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: ", per il 2015, la spesa di 50 milioni di euro, di cui 25 milioni di euro";

2) alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e 25 milioni di euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero".

b) sostituire la rubrica con la seguente: "(Azioni e interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei comuni di Taranto, Statte, Massafra Crispiano)"».

---

**3.100**

I RELATORI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ai fini della messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi in deposito nell'area ex Cemerad ricadente nel Comune di Statte, in provincia di Taranto, sono destinati dieci milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, e successivo decreto del Segretario generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 ottobre 2012.»

---

**3.35**

PEPE, MOLINARI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per i lavoratori attualmente dipendenti di ILVA S.p.A, il cui lavoro viene dichiarato altamente usurante, e che hanno esercitato un'attività lavorativa di almeno 22 anni è prevista la possibilità di esercitare il diritto al prepensionamento. Chi non esercita questo diritto viene inserito nell'elenco dei lavoratori che avvieranno i progetti di bonifiche attraverso il supporto del Fondo sociale europeo. La copertura finanziaria è a valere sul fondo di riserva e speciale del Ministero dell'economia e finanze».

---

**3.0.1**

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, LIUZZI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni per contrastare il degrado ambientale  
e difendere la salute pubblica)*

1. Al fine di contrastare fenomeni di degrado ambientale e assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica, la regione Puglia, nell'ambito delle procedure normative vigenti, è autorizzata a procedere per l'anno 2015 all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite massimo della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014 a valere su risorse proprie e certificate dagli organi di controllo.».

---

**Art. 4.****4.1**

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, PEPE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.2**

NUGNES, MORONESE, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, MARTELLI, CASTALDI, PETROCELLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.3**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, CASTALDI, PETROCELLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.4**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LEZZI, BUCCARELLA, DONNO, CASTALDI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. – 1. L'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato».

---

**4.5**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, PETROCELLI

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*  
«Le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 per rifiuti non pericolosi e pericolosi dovranno essere approvate secondo quanto indicato dal decreto legislativo n. 152 del 2006 ed i requisiti tecnici sono soddisfatti se rispettano quanto indicato nel decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle BAT».

---

**4.6**

MORONESE, NUGNES, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, MARTELLI, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*  
«Le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo del-

l'ILVA di Taranto devono essere approvate secondo quanto indicato dal decreto legislativo n. 152 del 2006».

---

#### 4.7

NUGNES, MORONESE, LEZZI, BUCCARELLA, DONNO, MARTELLI, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «sono approvate» inserire le seguenti: «con l'obbligo di recepimento delle prescrizioni e integrazioni richieste da ARPA Puglia entro 30 giorni dall'approvazione del piano. In caso di mancato recepimento delle suddette prescrizioni e integrazioni il piano si intende non approvato».*

---

#### 4.8

PEPE, MOLINARI

*Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «sono approvate» inserire le seguenti: «previo parere obbligatorio e vincolate dell'Ispra che ne certifica la conformità alla legislazione ambientale nazionale e alle direttive europee».*

---

#### 4.100

I RELATORI

*Al comma 1, capoverso, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Sono altresì approvate, a saldi invariati per la finanza pubblica, le proposte presentate in data 19 dicembre 2014 al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dal sub commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, relative alla definizione delle misure di compensazione ambientale.» e sostituire le parole: «sentiti i comuni interessati, sono definite le misure di compensazione ambientale e» con le seguenti: «sono definite».*

---

#### 4.9

PEPE, MOLINARI

*Al comma 2, capoverso 6, dopo le parole: «Sono approvate» inserire le seguenti: «previo parere obbligatorio e vincolate dell'Ispra ne certifica*

la conformità alla legislazione ambientale nazionale e alle direttive europee».

---

#### 4.10

DI BIAGIO, MARAN

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento interno e comunitario, l'attività produttiva e le attività di gestione di rifiuti autorizzate in forza del presente decreto devono rispettare i principi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 e, in particolare, la gerarchia delle modalità di gestione dei rifiuti, secondo l'ordine di priorità della prevenzione, del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.

2-ter. Al fine di favorire il preminente interesse al recupero di rifiuti e materiali, nel rispetto dei principi definiti dalla Direttiva 2008/98/CE, i residui della produzione dell'impianto ILVA di Taranto costituiti dalle scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione e deferrizzazione delle stesse classificate con codice europeo dei rifiuti 100201, 100202 o 100903, possono essere recuperati per la formazione di rilevati, di alvei di impianti di deposito di rifiuti sul suolo, di sottofondi stradali e di massicciate ferroviarie (R5) o per riempimenti e recuperi ambientali (R10), se conformi al *test* di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 ovvero in applicazione della disciplina del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, approvato il 18 dicembre 2006, se più favorevole. In questo caso, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale provvede ad accertare l'assenza di rischi di contaminazione per la falda e per la salute, ai sensi dell'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel termine di 12 mesi dall'avvenuto recupero».

---

#### 4.11

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, PETROCELLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In ragione della particolare situazione dell'area di Taranto, si applica l'articolo 29-septies del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni».

---

**Art. 5.****5.1**

CONSIGLIO, ARRIGONI

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «permanente».*

---

**5.2**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, PETROCELLI

*Al comma 2, nel primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ha il ruolo di programmatore concertativo e partecipativo garantendo su un piano di assoluta parità la partecipazione di gruppi sociali, gruppi ambientalisti, progettisti e imprenditori, in un'ottica comprensoriale di sistema che consenta la costruzione di un network in grado di attivare interventi congiunti e processi di trasferimento di buone pratiche e delle migliori tecniche dall'esperienza in ambito europeo».*

---

**5.3**

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «il Tavolo Istituzionale» inserire le seguenti: «permane fino al completamento della procedura di amministrazione straordinaria e».*

---

**5.4**

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, PEPE

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «ha il compito» inserire le seguenti: «di predisporre un programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, l'ambientalizzazione e la riqualificazione dell'intera area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, volto a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente e mitigare le relative criticità riguardanti la competitività delle imprese del territorio tarantino, nonché ha il compito».*

*Conseguentemente:*

- a) all'articolo 3 sopprimere il comma 2;



b) all'articolo 6 sopprimere il comma 1 e al comma 2 sopprimere le parole: «per essere trasferite sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario,» e al comma 3 sostituire le parole: «trasferite al Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto per le finalità del comma 1, può essere utilizzata dal Commissario stesso» con le seguenti: «può essere utilizzata».

---

### 5.5

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, PEPE

*Al comma 2, secondo periodo sostituire le parole: «nonché da un rappresentante della regione Puglia», con le seguenti: «nonché da tre rappresentanti della regione Puglia».*

---

### 5.6

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LEZZI, BUCCARELLA, DONNO, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 2, in fine del secondo periodo, aggiungere le parole: «dai rappresentanti delle associazioni e dei comitati territoriali».*

---

### 5.7

CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTO, NUGNES, MORONESE, MARTELLI

*Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il Tavolo istituzionale, in sede di definizione del CIS, ha il compito di individuare il cronoprogramma di svolgimento degli interventi da realizzare, nonché di definire le sanzioni applicabili in caso di inosservanza dei termini previsti».*

---

### 5.8

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, PEPE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «e si impegna a definire, tra le altre, forme di consultazione e partecipazione alle scelte dei sindacati confederali, dei comitati di cittadini e delle associazioni ambientaliste e di difesa della salute».*

---

**5.9**

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, NUGNES, MORONESE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Ai componenti del Tavolo istituzionale non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi di spese. Agli adempimenti di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

---

**5.10**

MILO, TARQUINIO, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, BRUNI, ZIZZA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il Tavolo istituzionale delibera a maggioranza dei presenti».

---

**5.11**

VACCARI, FABBRI, SCALIA, PUPPATO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il Tavolo istituzionale ha il compito di individuare in sede di definizione dello strumento del CIS Taranto i termini entro i quali ogni singolo intervento deve conseguire gli impegni funzionali all'avvio operativo delle attività e le conseguenti sanzioni in caso di mancato rispetto, svolgendo a tal fine attività di monitoraggio periodico».

---

**5.12**

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, PEPE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il Tavolo istituzionale ha il compito di individuare in sede di definizione dello strumento del CIS Taranto i termini entro i quali ogni singolo intervento deve conseguire gli impegni funzionali all'avvio operativo delle attività e le conseguenti sanzioni in caso di mancato rispetto».

---

**5.13**

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, NUGNES, MORONESE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il Tavolo istituzionale ha il compito di verificare, dopo 12 mesi dalla data di sottoscrizione, lo stato di applicazione del CIS».

---

**5.14**

ZIZZA, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, LIUZZI, PICCOLI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Il contratto istituzionale di Sviluppo di cui al comma 1 dovrà contenere il programma di bonifiche di cui al successivo articolo 6 e il Piano nazionale della città e relativi interventi nel comune di Taranto di cui al successivo articolo 8».

---

**5.15**

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, LEZZI, BUCCARELLA, DONNO, PETROCELLI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. I lavori e qualunque tipo di incontro che prevede il coinvolgimento del C.I.S. di cui al comma 1, devono essere resi pubblici tramite la diretta *streaming* a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tutti i *report* degli incontri e qualsiasi decisione assunta dal C.I.S. devono essere rese disponibili e facilmente consultabili sui siti *web* delle amministrazioni coinvolte. Tutti i documenti utilizzati dal C.I.S. devono essere consultabili nelle stesse modalità previste dal periodo precedente».

---

**Art. 6.****6.1**

MORONESE, NUGNES, LEZZI, BUCCARELLA, DONNO, MARTELLI, CASTALDI, PETROCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, è incaricato di predisporre

un Programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, volto a garantire, mediante ricorso alle BAT (*best available techniques*) riconosciute a livello internazionale, il più alto livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente favorendo la competitività delle imprese del territorio tarantino, facendo salva, in ogni caso, la supremazia del diritto alla salute e alla salubrità dell'ambiente nei luoghi di lavoro, nell'area portuale e nei comuni limitrofi. Il Programma è attuato secondo disposizioni contenute nel CIS Taranto di cui all'articolo 5 del presente decreto».

---

## 6.2

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «un programma di misure» inserire le seguenti: «a breve,».*

---

## 6.4

CONSIGLIO, ARRIGONI

*Al comma 1, dopo le parole: «è incaricato di predisporre» inserire le seguenti: «tenendo conto delle eventuali indicazioni del Tavolo Istituzionale di cui all'articolo 5».*

---

## 6.5

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, PEPE

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «è incaricato di predisporre» inserire le seguenti: «entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e dopo le parole «rischio di crisi ambientale», inserire le seguenti: «a partire dai primi interventi relativi alla bonifica del Mar Piccolo utilizzando le risorse già stanziare a tale scopo».*

---

**6.6**

COMPAGNONE, SCAVONE

*Al comma 1, dopo la parola: «predisporre», inserire le seguenti: «entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» e dopo le parole: «rischio di crisi ambientale», aggiungere le seguenti: «a partire dai primi interventi relativi alla bonifica del mar Piccolo utilizzando le risorse già stanziare a tale scopo,».*

---

**6.7**

PETROCELLI, GIROTTO, CASTALDI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «è incaricato» inserire le seguenti: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

**6.8**

FUCKSIA, CASTALDI, MORONESE, NUGNES

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di predisporre», inserire le seguenti: «, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».*

---

**6.9**

CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTO, NUGNES, MORONESE, MARTELLI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «è incaricato di predisporre» inserire le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

**6.10**

DI BIAGIO, MARAN

*All'articolo 6, apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, dopo le parole: «ambientalizzazione e riqualificazione», inserire le parole: «anche produttiva».*

*Conseguentemente, dopo le parole, «e per l'ambiente e», le parole «mitigare le relative criticità riguardanti» sono soppresse;*

*b) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. I pagamenti relativi all'attivazione degli interventi di cui all'articolo 6 del presente decreto, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Puglia, non rilevano, ai fini dei saldi del patto di stabilità interno della medesima regione, nel limite di 40 milioni di euro per il 2015. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».*

---

### **6.11**

SCALIA, ASTORRE, FABBRI, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, PUPPATO, VACCARI

*Al comma 1, dopo le parole: «ambientalizzazione e riqualificazione» inserire le seguenti: «anche produttiva» e dopo le parole: «e per l'ambiente e» sopprimere le seguenti: «mitigare le relative criticità riguardanti».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. I pagamenti relativi all'attivazione degli interventi di cui all'articolo 6 del presente decreto, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Puglia, non rilevano, ai fini dei saldi del patto di stabilità interno della medesima regione, nel limite di 40 milioni di euro per il 2015. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».*

---

### **6.3**

PELINO, PERRONE, PICCOLI

*All'articolo 6, apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, dopo le parole: «ambientalizzazione e riqualificazione» inserire le parole: «anche produttiva».*

*Conseguentemente, dopo le parole, «e per l'ambiente e», le parole «mitigare le relative criticità riguardanti» sono soppresse;*

b) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. I pagamenti relativi all'attivazione degli interventi di cui all'articolo 6 del presente decreto, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Puglia, non rilevano, ai fini dei saldi del patto di stabilità interno della medesima regione, nel limite di 40 milioni di euro per il 2015. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## 6.12

PETROCELLI, CASTALDI, GIROTTO, NUGNES, MORONESE, MARTELLI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «crisi ambientale,» inserire le seguenti: «a partire dai primi interventi relativi alla bonifica del Mar Piccolo, utilizzando le risorse già stanziata a tale scopo.»*

---

## 6.13

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «crisi ambientale» inserire le seguenti: «, con particolare riferimento agli interventi relativi alla bonifica del Mar Piccolo, utilizzando le risorse già stanziata a tale scopo.»*

---

## 6.14

MOLINARI, PEPE

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e mitigare le relative criticità riguardanti la competitività delle imprese del territorio tarantino.»*

---

**6.15**

PUPPATO

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Nel termine di novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, definisce gli interventi necessari per la messa in sicurezza del deposito dei rifiuti speciali anche radioattivi residuati dal processo produttivo della CEMERAD, nel Comune di Statte, nonché per lo smaltimento di tutti i rifiuti nello stesso stoccati e la bonifica delle aree interessate. Per l'attuazione dei predetti interventi sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2015.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

*Conseguentemente al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «al comma 1» inserire le seguenti: «e comma 1-bis».*

---

**6.16**

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI

*Al comma 2, dopo le parole: «di cui alla delibera CIPE 17/03 e delibere ad essa collegate 83/03 e successive modificazioni e 179/06» inserire le seguenti: «, già finalizzate alla regione Puglia e alla riqualificazione dell'area di Taranto,».*

---

**6.17**

GIOVANARDI

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire una più completa attività di riqualificazione, il Programma, di cui ai precedenti commi, deve contenere prioritariamente interventi di bonifica e di riqualificazione dell'area di Taranto



volti alla realizzazione di una *smart city*, destinando specifiche risorse per l'efficientamento energetico della pubblica illuminazione esterna e per la telegestione della stessa, utilizzando tecnologie di telecontrollo che sfruttino le reti elettriche già esistenti; per la predisposizione di punti per il rilevamento e il monitoraggio della qualità dell'aria; per l'installazione di basi per il controllo e il monitoraggio delle condizioni meteo e degli agenti atmosferici; per l'attivazione di aree *wi-fi*; nonché per l'implementazione di aree videosorvegliate».

---

**6.18**

PETROCELLI, NUGNES, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE

*Sopprimere il comma 3.*

---

**6.19**

PETROCELLI, CASTALDI, NUGNES, GIROTTO, MORONESE

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatto comunque divieto di utilizzare tali risorse per l'affidamento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze professionali, progettazioni, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale».*

---

**6.20**

NUGNES, MORONESE, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, MARTELLI, CASTALDI, PETROCELLI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il Commissario straordinario, per le attività di propria competenza, deve tener conto, con principio prudenziale e precauzionale, nonché prendere atto e avvalersi, su mera presentazione effettuata con ogni mezzo idoneo a garantirne la pubblica conoscenza, delle osservazioni provenienti e/o ricevute da altre pubbliche amministrazioni anche locali, università o loro consorzi e fondazioni, enti pubblici di ricerca, nonché organizzazione non governativa, comitati e associazioni che si siano spese per la difesa dell'ambiente e della salute dei cittadini di Taranto e dei comuni limitrofi all'area industriale dell'ILVA, secondo le previsioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni».

---

**6.21**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, PETROCELLI

*Al comma 4 dopo le parole: «enti pubblici di ricerca» inserire le seguenti: «presenti sul territorio oggetto dell'intervento e in subordine sul territorio regionale».*

---

**6.22**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, CASTALDI, PETROCELLI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Le attività di bonifica all'interno del sito ILVA e delle altre attività industriali e produttive, si considerano strettamente connesse alla bonifica ed ambientalizzazione dell'area di Taranto. Al fine dell'attuazione di quanto sopra, il Commissario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto ed il Commissario straordinario ILVA di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto, si raccordano, anche attraverso strumenti d'intesa».

---

**6.0.1**

MARINELLO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Avvalimenti di personale degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)*

1. Al fine di garantire il monitoraggio dell'osservanza delle prescrizioni del piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, nonché per lo svolgimento delle funzioni relative alla tutela dell'ambiente, alla prevenzione e riparazione dei danni ambientali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in aggiunta al proprio personale di ruolo fino a 150 unità, previa sottoscrizione di apposita convenzione, può avvalersi, in posizione di distacco, di personale dei ruoli di enti pubblici non economici sottoposti alla vigilanza o all'indirizzo del Ministero, con oneri a carico dei medesimi enti.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli enti di cui al comma 1 prov-

vedono all'applicazione della predetta disposizione nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.».

---

## 6.0.2

PETROCELLI, CASTALDI, GIROTTO, NUGNES, MORONESE, MARTELLI

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

### «Art. 6-bis.

*(Disposizioni per il contrasto del degrado ambientale e delle criticità sanitarie)*

1. Al fine di contrastare i fenomeni di degrado ambientale e le criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nel territorio della provincia di Taranto, la Regione Puglia, previa valutazione dell'assegnazione temporanea di personale alle proprie dipendenze, può autorizzare, in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, l'ARPA Puglia a procedere, per l'anno 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite complessivo del 60 per cento della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014 a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno».

---

## Art. 7.

### 7.1

CONSIGLIO, ARRIGONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 7.2

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Al comma 1, sostituire le parole da: «sono estesi» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono limitati agli interventi infrastrutturali di cui al Protocollo d'Intesa del 26 luglio 2012 per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto».*

---

**7.3**

PUPPATO, SCALIA, LATORRE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché del sistema logistico portuale e retroportuale».*

---

**7.4**

PETROCELLI, CASTALDI, NUGNES, GIROTTO, MORONESE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario del Porto di Taranto, gli enti locali, regionali, i Ministeri nonché tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono rendere pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, autorizzazioni, intese e concerti di competenza. L'inutile decorso del termine costituisce elemento di valutazione della *performance* individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente».

---

**7.5**

FUCKSIA

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «giorni trenta» con le seguenti: «giorni sessanta».*

---

**7.6**

CONSIGLIO, ARRIGONI

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**7.7**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta salva, in ogni tempo, la rivedibilità per ragioni di massima tutela della salute e dell'ambiente».*

---

**7.8**

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi i termini per la pubblicità degli atti e documenti ove prevista».*

---

**7.9**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, CASTALDI, PETROCELLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

*«2-bis. L'autorità Portuale di Taranto pubblica sul proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti coinvolti dal comma 2».*

---

**7.10**

MILO, TARQUINIO, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, BRUNI, ZIZZA

*Al comma 3, sostituire le parole da: «nel termine» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nel rispetto dei termini previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».*

---

**7.11**

FUCKSIA

*Al comma 3, sostituire le parole: «giorni sessanta» con le seguenti: «giorni novanta».*

---

**7.12**

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi i termini per la pubblicità degli atti e documenti».*

---

**7.13**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, CASTALDI, PETROCELLI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. L'Autorità Portuale di Taranto pubblica sul proprio sito istituzionale la Pronuncia di compatibilità ambientale prevista dal comma 3, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

---

**Art. 8.****8.1**

CONSIGLIO, ARRIGONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**8.2**

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, LEZZI, BUCCARELLA, DONNO, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 1, dopo le parole: «Comune di Taranto adotta» sono aggiunte le seguenti: «previa consultazione pubblica».*

---

**8.3**

MILO, TARQUINIO, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, BRUNI, ZIZZA

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:*

«A tal fine, è istituito il "Distretto culturale ed ambientale della città di Taranto", anche con lo scopo di divenire interlocutore privilegiato per la predisposizione di piani e programmi da sottoporre alle istituzioni comunitarie per il relativo finanziamento».

---

**8.4**

CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTO, NUGNES, MORONESE, MARTELLI

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Piano di interventi può prevedere la valorizzazione di eventuali immobili di pro-*

prietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione nonché la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in particolare di centri culturali ed ambulatori polispecialistici, aree verdi attrezzate con strutture ludico ricreative.».

---

### 8.5

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, PETROCELLI

*Al comma 1, nel secondo periodo, sostituire le parole: «del patrimonio culturale» con le seguenti: «della salute pubblica e del patrimonio culturale e ambientale della città».*

---

### 8.6

PETROCELLI, CASTALDI, NUGNES, GIROTTO

*Al comma 1, sostituire il quarto periodo con i seguenti: «Entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del Comune di Taranto, gli enti locali, regionali, gli altri Ministeri, nonché tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono rendere le intese, i concerti, i pareri, i nulla osta e ogni altro atto di assenso comunque denominato. L'inutile decorso del termine costituisce elemento di valutazione della *performance* individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente».*

---

### 8.7

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Al comma 1, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Sono fatti salvi i termini per la pubblicità degli atti e documenti ove prevista».*

---

### 8.8

CONSIGLIO, ARRIGONI

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Restano ferme le competenze regionali in materia urbanistica».*

---

**8.9**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, CASTALDI, PETROCELLI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sanitaria e ambientale, fatto salvo l'esercizio del potere di annullamento o di revoca degli atti amministrativi preposti mediante deliberazione del Consiglio e della Giunta Regionale o anche solo di quest'ultima».*

---

**8.10**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, CASTALDI, PETROCELLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Comune di Taranto pubblica sul proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti coinvolti dal comma 1».

---

**8.11**

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**8.12**

MILO, TARQUINIO, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, BRUNI, ZIZZA

*Al comma 2, sostituire le parole da: «nel termine» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nel rispetto dei termini previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».*

---



**8.13**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, LEZZI, BUCCARELLA, PETROCELLI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Il Comune di Taranto pubblica sul proprio sito istituzionale la Pronuncia di compatibilità ambientale prevista dal comma 2, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

---

**8.14**

CONSIGLIO, ARRIGONI

*Sopprimere il comma 3.***8.15**

CONSIGLIO, ARRIGONI

*Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:*

«3. I Ministeri dell'istruzione e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Regione Puglia e il Comune di Taranto e previo parere del Tavolo istituzionale di cui all'articolo 5, predispongono, ad integrazione del Piano di edilizia scolastica adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri per il biennio 2014 e 2015 e a valere sulle risorse di cui al successivo comma 5, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un progetto di riqualificazione, ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici e asili nido ubicati nel quartiere Tamburi della città di Taranto, anche con riferimento all'installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata e sistemi di isolamento acustico».

---

**8.16**

MANCUSO

*Al comma 3, dopo le parole: «Comune di Taranto», aggiungere le seguenti: «e, per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,».*

---

**8.17**

ZIZZA, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, LIUZZI, PICCOLI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di assicurare il contrasto alla criminalità organizzata e per incentivare l'inclusione sociale, il Ministro dell'interno, d'intesa con la regione e la Provincia di Taranto, predispone un piano speciale "Taranto" da inserire nel Contratto Istituzionale di Sviluppo di cui al precedente articolo 5, che preveda interventi di sostegno all'occupazione e l'inclusione sociale, alla diversificazione, di attuazione dello sviluppo locale partecipativo e attività di cooperazione nell'ambito delle risorse previsti dall'articolo 1 commi 242 e 243 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «dello sviluppo economico,» aggiungere le seguenti: «dell'interno,».*

**8.18**

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, LIUZZI, PICCOLI, SCILIPOTI ISGRÒ

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica, alla lotta ai tumori con particolare riferimento alla lotta alle malattie infantili, la Regione Puglia è autorizzata a predisporre un piano per la realizzazione di investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri, poliambulatori, presidi di salute territoriale, nuove tecnologie, rete consultoriale, strutture residenziali e a ciclo diurno extra ospedaliero, compresa la implementazione di nuove tecnologie per la telemedicina, la riorganizzazione della rete del *welfare* d'accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la non istituzionalizzazione della cura nella provincia di Taranto. Le risorse necessarie alla realizzazione del piano di cui sopra saranno stanziare dal CIPE nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica, anche nell'ambito delle riprogrammazioni delle risorse di cui alla delibera CIPE 21/2014. Il piano è approvato con decreto del Ministro della salute d'intesa con la Regione Puglia, sentita la provincia di Taranto».

**8.19**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, CASTALDI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il Comune di Taranto pubblica sul proprio sito istituzionale il Piano e il Progetto previsti dai commi 1 e 3, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

---

**8.20**

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Sopprimere il comma 4.***8.21**

CONSIGLIO, ARRIGONI

*Al comma 5, dopo le parole:* «Il Piano e il progetto di cui ai commi 1 e 3», *inserire le seguenti:* «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta».

---

**8.22**

ZIZZA, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, LIUZZI, PICCOLI

*Al comma 5 sostituire le parole:* «nel limite delle risorse annualmente disponibili» *con le seguenti:* «nel limite di 200 milioni di euro».

---

**8.23**

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Al comma 5, dopo le parole:* «nel limite delle risorse attualmente disponibili» *inserire le seguenti:* «afferenti la competenza della regione Puglia».

---

**8.24**

PEPE, MOLINARI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il Governo per favorire una politica di conversione ecologica dell'economia tarantina, con apposito decreto, dichiara la città di Taranto e di Statte area No Tax. Nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, verrà approvato un regolamento attuativo per l'area No Tax di Taranto e Statte al fine di promuovere una politica di defiscalizzazione indirizzata a quelle imprese che investono nei seguenti settori che non siano a carattere insalubre: alta tecnologia, innovazione, di ricerca e sviluppo, nell'efficienza e della produzione energetica da rinnovabili, della biomedica, delle nanotecnologie, del commercio, del turismo, della cultura, dell'artigianato, dell'agricoltura e allevamento, miticoltura e pesca, dell'edilizia, delle attività portuali e nella mobilità sostenibile e di trasporto. Le coperture finanziarie saranno a valere sul fondo speciale e riserva del Ministero dell'economia e finanze».

---

**8.25**

PEPE, MOLINARI

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. Al fine di sostenere i progetti di conversione e riqualificazione economica-urbanistica e ambientale del territorio tarantino con particolare attenzione alle aree inquinate, il Governo nell'ambito delle candidature per le Olimpiadi 2024 propone Taranto come città principale per lo svolgimento dei giochi olimpici».

---

**8.26**

VACCARI, FABBRI, PUPPATO, LATORRE

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Gli impegni e i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali, sono esclusi, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, dai limiti del patto di stabilità interno per la regione Puglia.

5-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 5-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

---

**8.27**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, CASTALDI, PETROCELLI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di consentire nel territorio del Comune di Taranto il pieno svolgimento delle attività di ispezione e di accertamento di competenza dell'Agenzia Regionale prevenzione e protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia), anche in relazione all'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata ad Ilva spa è disposta la deroga per l'agenzia suddetta, ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente».

---

**8.28**

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, PEPE

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. I progetti individuati ai sensi del presente articolo sono inseriti e attuati secondo le regole e le modalità previste dal contratto istituzionale di sviluppo».

---

**8.29**

LIUZZI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine del recupero, della riqualificazione e della valorizzazione del territorio della Provincia di Taranto e delle aree confinanti, è istituito il "Distretto culturale e ambientale della Provincia di Taranto", anche con lo scopo di predisporre piani e programmi finanziabili dalle istituzioni comunitarie».

---

**8.0.1**

ZIZZA, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, LIUZZI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Finanziamento Contratto Istituzionale di Sviluppo)*

1. Per l'attuazione degli interventi, nonché per assicurare il finanziamento previsto dal comma 2 dell'articolo 6 e dal comma 5 dell'articolo 8 del presente decreto, il CIPE assegna in linea programmatica fino a 800 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente del fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. IL CIPE, entro 90 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei progetti selezionati ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del presente decreto, con una apposita delibera assegna il finanziamento definitivo degli interventi.

3. Gli interventi previsti dagli articoli 6 e 8 del presente decreto sono attuati attraverso il contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 5 del presente decreto, da stipularsi entro centoventi giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Martedì 3 febbraio 2015

### Plenaria

175<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
PALMA

*Interviene il vice ministro della giustizia Costa.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

#### IN SEDE REFERENTE

(19) GRASSO ed altri. – *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

(657) LUMIA ed altri. – *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

(711) DE CRISTOFARO ed altri. – *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

(846) AIROLA ed altri. – *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

(847) CAPPELLETTI ed altri. – *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

(851) GIARRUSSO ed altri. – *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

(868) BUCCARELLA ed altri. – *Disposizioni in materia di falso in bilancio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 gennaio.

Il presidente PALMA comunica che sono stati presentati i subemendamenti agli emendamenti del Governo pubblicati in allegato alla seduta del 7 gennaio. Ricorda altresì che il Governo, nelle more della presentazione dei suddetti emendamenti, ha ritirato, mediante comunicazione scritta, le proposte emendative 8.0.10001, 8.0.10002 e 8.0.10003 e, per-

tanto, non sono stati presentati subemendamenti a tale ultime proposte emendative. In via generale fa inoltre presente che, avendo le Commissioni competenti espresso i prescritti pareri, potrà cominciare la votazione degli emendamenti dopo che il relatore e il Governo avranno espresso i rispettivi pareri. Preannuncia poi che saranno dichiarati improponibili gli emendamenti e i subemendamenti estranei alla materia in esame, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento. Con particolare riferimento ai subemendamenti precisa che saranno dichiarati improponibili quelli che trattano materia diversa da quelle oggetto degli emendamenti governativi. Per altro verso, le improponibilità saranno riferite altresì alle proposte emendative che non siano strettamente attinenti alla materia disciplinata dal testo unificato adottato dalla Commissione come testo base, con l'eccezione degli emendamenti che rafforzano, a vario titolo, i controlli e i poteri dell'Autorità anticorruzione, ovvero intervengono con finalità di prevenzione in ambiti particolarmente rilevanti per l'attività di contrasto dei fenomeni corruttivi.

Interviene il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) per significare alla Commissione che il relatore D'Ascola – peraltro in arrivo – fa presente che non ha ancora preparato i pareri sulle proposte emendative e che, pertanto, chiede un breve differimento dell'esame.

Il presidente PALMA acconsente a tale richiesta a condizione che domani si proceda con l'esame e l'illustrazione dei pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1232-B) Deputato FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il presidente PALMA avverte che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato. In mancanza del prescritto parere da parte della Commissione affari costituzionali non si può procedere alla votazione dei suddetti emendamenti che, cionondimeno, potranno essere illustrati.

Si sofferma poi sull'emendamento 4.1.

Al riguardo, se possono comprendersi le ragioni legate alle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza costituzionale che hanno indotto la Camera dei deputati ad espungere, dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, i riferimenti all'articolo 74



del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e all'articolo 416-ter del codice penale, non si comprende invece come le medesime ragioni non abbiano indotto l'altro ramo del Parlamento ad espungere dal medesimo secondo periodo anche il riferimento ai delitti di cui all'articolo 270 (*Associazioni sovversive*) e 270-bis (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*) del codice penale. Anche in ordine a tali delitti possono e devono riproporsi i rilievi che hanno indotto in altri casi la Corte ha ritenere non giustificabile la presunzione assoluta di idoneità della sola custodia cautelare in carcere rispetto ad esigenze cautelari comunque sussistenti. Anche per tali delitti, infatti, tale presunzione non potrebbe trovare giustificazione né nella gravità dei medesimi, né nella loro natura associativa. Inoltre, anche in merito a tali delitti associativi, parrebbe 'agevole' formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa, non avendo necessariamente le strutture associative considerate le caratteristiche di un sodalizio criminoso con accentuate caratteristiche di pericolosità – per radicamento nel territorio, intensità dei collegamenti personali e forza intimidatrice – suscettibile di determinare fra gli associati un vincolo che solo la misura più severa risulterebbe, nella generalità dei casi, in grado di interrompere.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) chiede alcune delucidazioni sul contenuto dell'emendamento testè illustrato, nonché sulla giurisprudenza della Corte costituzionale richiamata dal Presidente.

Il presidente PALMA chiarisce che, nella sentenza n. 231 del 2011 sul delitto di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, la Corte costituzionale faceva riferimento al delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, come a un delitto che prescinde da radicamenti sul territorio, da particolari collegamenti personali e soprattutto dal vincolo associativo proprio del sodalizio mafioso, da cui deriva una esigenza cautelare alla cui soddisfazione sarebbe adeguata solo la custodia in carcere; invece nella sentenza n. 57 del 2013 la Corte ha rilevato come la presunzione assoluta sulla quale fa leva il regime cautelare speciale in questione non risponda, con riferimento ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, a dati di esperienza generalizzati, essendo 'agevole' formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa.

Il senatore LUMIA (*PD*) afferma che i giudici della Consulta hanno utilizzato il parametro dell'articolo 416-bis del codice penale senza pronunciarsi specificamente sullo stesso.

Dopo una breve precisazione del relatore D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*), il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ribadisce le proprie perplessità sull'emendamento a firma del presidente Palma, passando quindi ad illustrare l'emendamento 4.3 che tende ad inserire nell'ambito di applicazione della presunzione assoluta, di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, anche i delitti contro la pubblica amministrazione.

Quindi il senatore GIARRUSSO (*M5S*) illustra l'emendamento 4.4, a sua firma, volto ad inserire nell'ambito di applicazione della presunzione assoluta di cui sopra anche il delitto di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso. Ribadisce infatti il grave pericolo causato dalla commistione tra politica e criminalità organizzata, di cui è massima espressione il citato articolo 416-*ter*.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), dopo essersi soffermato a sua volta sull'emendamento 4.1 del presidente Palma, passa ad illustrare gli emendamenti a sua firma 11.1 e 14.0.1. L'emendamento 11.1 è volto a reintrodurre la disposizione abrogata nel corso dell'esame alla Camera dei deputati in ordine al differimento alla data dell'udienza disposto anche d'ufficio dal tribunale da un minimo di cinque a un massimo di dieci giorni. Il proponente infatti non ravvisa le ragioni dell'abrogazione operata presso l'altro ramo del Parlamento. Analogamente l'emendamento 14.0.1 reintroduce tra gli illeciti disciplinari dei magistrati la mancata osservanza dei termini previsti dagli articoli 309, comma 10, e 311, comma 5-*bis*, del codice di procedura penale, che pure era stato approvata dal Senato in prima lettura e che la Camera senza un'adeguata motivazione ha soppresso.

Il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) replicando alle osservazioni del senatore Giarrusso in ordine al tema della commistione tra politica e criminalità organizzata, tende a precisare che questo fenomeno non può essere generalizzato ma deve essere circoscritto soltanto ad alcune specifiche zone geografiche del Paese e soltanto ad una certa parte della classe politica.

La senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) ritiene inopportune le osservazioni del senatore Giovanardi in quanto un atteggiamento di negazionismo del fenomeno non può che indurre ad incrementare le infiltrazioni mafiose nel mondo politico, laddove invece sono necessarie trasparenza ed onestà.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata alle ore 14,30 per il seguito dell'esame in sede consultiva degli atti di Governo n. 125 (Pubblicità codice deontologico emanato dal Consiglio nazionale forense) e n. 130 (Non punibilità per particolare tenuità del fatto).

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1232-B**

**Art. 4.**

**4.1**

PALMA

*Al comma 1, sostituire le parole: «ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale» con le seguenti: «al delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale».*

---

**4.2**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, dopo le parole: «416-bis del codice penale», inserire le seguenti: «nonchè ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e ai delitti contro la pubblica amministrazione»*

---

**4.3**

BUCCARELLA

*Al comma 1, dopo le parole: «416-bis del codice penale», inserire le seguenti: «nonchè ai delitti contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia».*

---

**4.4**

GIARRUSSO

*Al comma 1, dopo le parole: «416-bis», inserire le seguenti: «e 416-ter».*

---

**Art. 11.****11.1**

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

*Al comma 4, capoverso «9-bis» sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Il differimento della data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni può essere disposto anche d'ufficio dal tribunale, con provvedimento motivato sulla base della complessità del caso e del materiale probatorio. In tali casi il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura».*

---

**Art. 14.****14.0.1**

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo 2, comma 1, lettera q), alle parole: "il reiterato, grave" sono premesse le seguenti: "salvo quanto previsto dalla lettera q-bis),";

all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera q) è inserita la seguente:

"q-bis) la mancata osservanza dei termini previsti dagli articoli 309, comma 10, e 311, comma 5-bis, del codice di procedura penale";

all'articolo 12, comma 1, lettera e), le parole: "ed f)" sono sostituite dalle seguenti: ", f) e q-bis».

---

**Plenaria****176<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)***Presidenza del Presidente*  
PALMA

*Interviene il vice ministro della giustizia Costa.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense (n. 125)**

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*), in sostituzione del relatore FALANGA (*FI-PdL XVII*), ricorda che lo schema di decreto in esame prevede forme di pubblicità del codice deontologico emanato dal Consiglio nazionale forense, con connessa clausola di invarianza finanziaria. Ricordando altresì che nel parere espresso dal Consiglio nazionale forense sullo schema di decreto in titolo si sottolinea che non risulterebbe necessario sul provvedimento in esame il parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone infine di esprimere un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto (n. 130)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, lettera m), e 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il presidente PALMA avverte che si procederà senz'altro alla discussione del provvedimento in titolo, ricordando che il termine per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 67 del 2014, scade il prossimo 7 febbraio.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) richiama, in primo luogo, l'attenzione sul fatto che la delega al Governo prevede inoltre, tra i principi e i criteri direttivi, che per i delitti per i quali è prevista la pena detentiva fino a cinque anni il giudice possa – con modalità diverse – applicare la reclusione o l'arresto domiciliari. La previsione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità dell'offesa era connessa sistematicamente con tale previsione di delega che però non è stata esercitata. Inoltre, la legge delega tra i criteri e i principi direttivi prevede la non punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori a cinque anni quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitudine del comportamento, laddove lo schema di decreto prevede, nel nuovo articolo 131-*bis* del codice penale, l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Occorre, al riguardo distinguere la tenuità del fatto dalla tenuità dell'offesa che, come è noto, costituiscono diverse fattispecie ordinarie.

Da ultimo il Presidente sottolinea l'esigenza che, nel dibattito, ci si soffermi sulle problematiche concernente il rilievo delle circostanze aggravanti ai fini della determinazione dei limiti di pena di cui al nuovo articolo 131-*bis* del codice penale.

Il senatore D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*), tiene a precisare che la tenuità del fatto è un concetto molto più ampio rispetto alla tenuità dell'offesa includendo il primo anche la seconda.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che la «tenuità dell'offesa» contemplata dallo schema di decreto delegato – che peraltro recepisce le proposte elaborate dalla commissione ministeriale presieduta dal professor Palazzo – è volta a mitigare le previsioni della legge delega. Piuttosto ritiene opportuno soffermarsi sul problema della cosiddetta «rinunciabilità» alla non punibilità per particolare tenuità del fatto che, invece, non è prevista dallo schema di decreto in titolo.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) precisa però che nella legge delega non è contenuto alcun riferimento alla questione della rinunciabilità e, poichè lo schema di decreto deve essere esaminato con riferimento esclusivo alla suddetta legge, non appare opportuno soffermarsi sulla problematica testé richiamata.

La senatrice CIRINNÀ (*PD*) richiama l'attenzione sui rischi di sostanziale depenalizzazione dei reati in materia di maltrattamento degli animali. Ricordando anche l'impegno del Presidente del Consiglio, nonché del Ministro della giustizia ad affrontare la questione in sede di attuazione

della delega, chiede al relatore e alla Commissione di inserire nel parere un riferimento alle aggravanti in caso di maltrattamenti degli animali.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) chiede chiarimenti in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 2 dello schema di decreto in titolo con riferimento alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto. Egli ritiene che nel parere la Commissione possa suggerire di abrogare l'inciso che prevede l'avviso da parte del pubblico ministero alla persona offesa solo nel caso in cui questa abbia dichiarato di voler essere informata ai sensi dell'articolo 408, comma 2, del codice di procedura penale. Parrebbe infatti preferibile prevedere in ogni caso l'avviso alla persona offesa in ragione delle specificità di questa causa di esclusione della punibilità

Il senatore D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) richiamando nuovamente l'attenzione sulla differenza tra «tenuità dell'offesa» e «tenuità del fatto», precisa che l'irrilevanza penale del fatto nulla ha a che vedere con la depenalizzazione. Peraltro l'istituto della non punibilità per «irrilevanza del fatto» già conosciuto nell'ordinamento minorile e in quello della competenza penale del giudice di pace, costituisce da molti anni oggetto del dibattito penalistico al fine di una sua estensione da tali ristretti ambiti al sistema penale generale. Per quanto riguarda poi la cosiddetta «rinunciabilità», ritiene che tale questione non possa essere affrontata in sede di espressione del parere sull'atto del Governo in titolo, in ragione dei limiti della previsione di delega.

Dopo una breve precisazione del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il relatore CUCCA (*PD*) osserva che nella discussione sono emerse alcune criticità che non possono non essere considerate nel parere che si appresta a predisporre.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*) ritiene che si debbano considerare i sistemi di alcuni Paesi nei quali, qualora sia esclusa la punibilità sulla base di meccanismi estintivi analoghi a quello in esame, non si effettua l'iscrizione dei reati nel casellario giudiziario.

Dopo un breve dibattito sulla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto e il relativo avviso alla persona offesa, nel quale intervengono il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) e i senatori D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) e CALIENDO (*FI-PdL XVII*), rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) precisa che la non punibilità per particolare tenuità del fatto risulterà strutturalmente inapplicabile in tutti i casi in cui la condotta abbia definitivamente compromesso il bene protetto dalla norma incriminatrice. A titolo esemplificativo, è impossibile che essa possa trovare applicazione nelle ipotesi di omicidio colposo ovvero in quelle di cui all'articolo 544-*bis* del codice penale.



La senatrice CIRINNÀ (*PD*), con riferimento al maltrattamento degli animali, ritiene che non possano essere trascurate le condotte più o meno gravi che gradualmente diventano abituali e che pertanto costituiscono circostanze aggravanti.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ancora una volta ribadisce che la non punibilità per particolare tenuità del fatto dovrebbe essere esclusa laddove ricorrano circostanze aggravanti.

Il presidente PALMA, alla luce dei rilievi emersi nel dibattito, chiede al relatore di mettere a punto una proposta di parere che tenga conto, a vario titolo, delle diverse posizioni.

Il relatore CUCCA (*PD*), concordando in particolare con le osservazioni del presidente Palma, acconsente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata domani alle ore 14 è posticipata alle ore 14,30.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 3 febbraio 2015

**Plenaria****347<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (n. 134)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali ed i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso della seduta del 28 gennaio scorso, formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto che l'istituto dell'offerta di conciliazione, previsto dall'articolo 6 del provvedimento, concede un'esenzione fiscale e contributiva su somme corrisposte dal datore di lavoro, che tale beneficio è stato previsto dal Governo quale rinuncia a maggior gettito e che la relativa perdita di gettito è stata quantificata con riferimento alle preesistenti forme di conciliazione, tenendo conto della distribuzione per anzianità lavorativa degli interessati, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede al rappresentante del Governo se i dati sui quali sono basate le stime del Governo, successivi al-

l'entrata in vigore della legge cosiddetta «Fornero», si riferiscano all'anno 2012 o al 2013.

Il vice ministro MORANDO assicura che le stime e le quantificazioni si basano sui più recenti dati completi disponibili, e che riguardano principalmente l'anno 2013.

I senatori Elisa BULGARELLI (*M5S*), TOSATO (*LN-Aut*) e URAS (*Misto-SEL*) preannunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, voto contrario sulla proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta formulata dal Relatore.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (n. 135)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi da 1 a 4, e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti e condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il senatore DEL BARBA (*PD*), in sostituzione del relatore Santini, tenuto conto delle precisazioni rese dal Governo nella seduta del 28 gennaio scorso, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto: che l'innalzamento del limite massimo dell'assegno mensile correlato alla »Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego« (NASpI), disposto dall'articolo 4, comma 2 dello schema non comporta effetti finanziari pregiudizievoli, in considerazione della modulazione in scaglioni e in progressioni temporali dell'agevolazione; che l'indennità di disoccupazione prevista dall'articolo 15 è calcolata sulla base di una durata media della prestazione fondata sulla rilevazione statistica, da dati INPS, del protrarsi dei rapporti di lavoro la cui cessazione consente l'ammissione al beneficio; esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con i seguenti presupposti: che la liquidazione anticipata dell'indennità corrispondente alla NASpI a coloro che intraprendano un'attività imprenditoriale o assimilata, disposta dall'articolo 8, è concepita tenendo conto della platea di beneficiari rilevata, in concreto, in occasione delle precedenti sperimentazioni, e che i relativi dati possono considerarsi idonei anche per la valutazione del nuovo istituto; che l'alimentazione del Fondo per le politiche attive istituito dall'articolo 17, comma 1, posta a carico dell'INPS non produca squilibri nell'assetto patrimoniale dell'Istituto; che l'ammontare del voucher di cui all'articolo 17, comma 2, così come la definizione del »profilo personale di occupabilità« dei relativi beneficiari verranno fissati in altro decreto legislativo di attuazione

della medesima legge 10 dicembre 2014, n. 183; con le seguenti condizioni: che sia chiarita l'espressione »lavoratore licenziato illegittimamente per giustificato motivo« contenuta nell'articolo 17, comma 2, e di cui non è del tutto apprezzabile il significato; che il testo indichi espressamente il collegamento tra il Fondo istituito dall'articolo 17, comma 1, ed il sistema dei voucher per la ricollocazione, attesa l'assicurazione del Governo sul fatto che tali benefici saranno comunque limitati alle disponibilità del Fondo medesimo; e con la seguente osservazione: la molteplicità e la complessità di istituti previsti nello schema di decreto, nonché la loro obiettiva proiezione su una platea di beneficiari mutevole ed influenzata dall'andamento della congiuntura economica, indicherebbero l'opportunità di una quantificazione degli oneri basata su una stima anziché su un tetto di spesa, con conseguente apposizione di una clausola di salvaguardia.».

Il presidente AZZOLLINI esprime l'opinione che le considerazioni svolte a proposito della individuazione degli oneri quale tetto di spesa rivestano carattere di particolare rilevanza e propone, pertanto, che siano rese sotto forma di condizione.

Il vice ministro MORANDO dichiara la non contrarietà del Governo alla proposta del Presidente; ritiene, comunque, che i tetti di spesa individuati siano fondati su valutazioni documentate e prudenziali. Considera, inoltre, il meccanismo del tetto di spesa più idoneo a prevenire il consolidamento di un diritto soggettivo perfetto in presenza di un esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione. Aggiunge, infine, che i dati congiunturali oggi a disposizione tendono fortunatamente ad escludere un significativo deterioramento della condizione dell'occupazione, con le relative conseguenze, anche in punto di maggior costo degli ammortizzatori sociali.

Il relatore DEL BARBA (PD) propone, quindi, l'espressione di un parere così riformulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto che l'innalzamento del limite massimo dell'assegno mensile correlato alla "Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego" (NASpI), disposto dall'articolo 4, comma 2 dello schema non comporta effetti finanziari pregiudizievoli, in considerazione della modulazione in scaglioni e in progressioni temporali dell'agevolazione; che l'indennità di disoccupazione prevista dall'articolo 15 è calcolata sulla base di una durata media della prestazione fondata sulla rilevazione statistica, da dati INPS, del protrarsi dei rapporti di lavoro la cui cessazione consente l'ammissione al beneficio; esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con i seguenti presupposti: che la liquidazione anticipata dell'indennità corrispondente alla NASpI a coloro che intraprendano un'attività imprenditoriale o assimilata, disposta dall'articolo 8, è effettivamente concepita tenendo conto della platea di beneficiari rilevata, in concreto, in occasione delle precedenti sperimentazioni, e che i relativi dati possono considerarsi ido-

nei anche per la valutazione del nuovo istituto; che l'alimentazione del Fondo per le politiche attive istituito dall'articolo 17, comma 1, posta a carico dell'INPS non produca squilibri nell'assetto patrimoniale dell'Istituto; che l'ammontare del voucher di cui all'articolo 17, comma 2, così come la definizione del »profilo personale di occupabilità« dei relativi beneficiari verranno fissati in altro decreto legislativo di attuazione della medesima legge 10 dicembre 2014, n. 183; e con le seguenti condizioni: che sia chiarita l'espressione "lavoratore licenziato illegittimamente per giustificato motivo" contenuta nell'articolo 17, comma 2, e di cui non è del tutto apprezzabile il significato; che il testo indichi espressamente il collegamento tra il Fondo istituito dall'articolo 17, comma 1, ed il sistema dei voucher per la ricollocazione, attesa l'assicurazione del Governo sul fatto che tali benefici saranno comunque limitati alle disponibilità del Fondo medesimo; che, in relazione alla molteplicità e complessità degli istituti previsti nello schema di decreto, nonché alla loro obiettiva proiezione su una platea di beneficiari mutevole e influenzata dall'andamento della congiuntura economica, la quantificazione degli oneri complessivi del provvedimento sia basata su una stima anziché su un tetto di spesa, con conseguente apposizione di una clausola di salvaguardia.».

I senatori URAS (*Misto-SEL*), TOSATO (*LN-Aut*) e Elisa BULGARRELLI (*M5S*) esprimono un orientamento contrario sulla proposta di parere, a nome dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del Relatore.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 gennaio.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se sia disponibile la relazione tecnica aggiornata già richiesta in precedenza.

Il vice ministro MORANDO assicura che la relazione in questione è stata redatta ed è in via di perfezionamento la verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito è, dunque, rinviato.

*(1733) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto*

(Parere alle Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il PRESIDENTE chiede se gli approfondimenti sul testo del provvedimento richiesti al Governo siano disponibili.

Il vice ministro MORANDO riferisce che le questioni poste dalla Commissione sono allo studio degli uffici del Governo e che sarà in grado di fornire a breve puntuali riscontri.

Il PRESIDENTE invita, in particolare, il Governo a focalizzare l'analisi sulle questioni concernenti il regime dei fondi oggetto di sequestro e affidati dal testo alla disponibilità del Commissario straordinario. Ritiene, infatti, che il progredire della vicenda processuale potrebbe portare mutamenti nello stato giuridico delle somme in questione, obbligando prudenzialmente ad una forma di copertura della norma che autorizza l'impiego dei fondi.

Il seguito è, dunque, rinviato.

*(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE*

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il vice ministro MORANDO, fornendo riscontro alle questioni poste dalla Commissione, precisa, in primo luogo, che la richiesta di prevedere un parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari incontra la condivisione del Governo. Quanto, poi, alla richiesta di una rassicurazione circa la possibilità di attuare le nuove disposizioni con la dotazione umana, strumentale e finanziaria già esistente, conferma espressamente tale circostanza.

Il PRESIDENTE, preso atto dei chiarimenti, invita il Relatore a predisporre una bozza di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito è, dunque, rinviato.

*(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa  
(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BROGLIA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che alla luce delle modifiche intervenute nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, occorre acquisire chiarimenti circa gli effetti finanziari del potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale di cui all'articolo 2, comma, 1, lettera g). In merito all'ultimo periodo della stessa lettera, sottolinea la necessità di chiedere conferma della compatibilità della creazione di una banca di dati unica relativa alle infrazioni stradali, condivisa da tutti gli organi che svolgono compiti di polizia stradale, con la clausola di invarianza finanziaria e amministrativa. Segnala che non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori due note del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con le quali si evidenziano talune possibili criticità riguardanti la quantificazione degli oneri e la loro copertura finanziaria, riservandosi ulteriori chiarimenti in raccordo con l'amministrazione competente per materia.

Il PRESIDENTE assicura che si terrà conto delle valutazioni espresse, in attesa di una valutazione più complessiva sui profili evidenziati dal Relatore.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Martedì 3 febbraio 2015

**Plenaria****174<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1749) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU**

(Esame e rinvio)

Il relatore FORNARO (PD) rileva che l'articolo 1, comma 1, dispone che a decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica: ai terreni agricoli e a quelli incolti ubicati nei comuni classificati totalmente montani, di cui all'elenco dei comuni predisposto dall'ISTAT; ai terreni agricoli e a quelli incolti posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani nel citato elenco dell'ISTAT.

Il comma 2 prevede che l'esenzione si applichi anche nel caso di concessione dei terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

Il comma 3 dispone che i citati criteri di definizione di esenzione dei terreni montani e parzialmente montani siano applicabili anche all'anno di imposta 2014.

Il comma 4 stabilisce che non è comunque dovuta l'IMU per il 2014 sui terreni definiti esenti in virtù del decreto ministeriale del 28 novembre



2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei commi citati. Inoltre sono esenti per il solo anno 2014 i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadono in zone montane o collinari così come definite dal predetto decreto. Con riferimento a detti terreni dovrà essere emanato apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che stabilirà le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni. A tal fine si utilizza lo stanziamento di cui all'ultimo periodo del comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012.

Il comma 5 prevede che i contribuenti siano tenuti al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, nell'ammontare definito secondo i criteri di cui ai precedenti commi, entro il 10 febbraio 2015.

Il comma 6 abroga il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012, come modificato dal decreto-legge n. 66 del 2014 nel senso di prevedere che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si sarebbe provveduto all'individuazione dei comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, sarebbe stata applicata l'esenzione concernente i summenzionati terreni, così da ottenere un maggior gettito complessivo comunque non inferiore a 350 milioni.

Il comma 7 prevede che a decorrere dal 2015 le variazioni compensative conseguenti all'attuazione dei commi 1 e 2 siano operate, nelle misure riportate nell'allegato A, per i comuni delle regioni a Statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna, nell'ambito del fondo di solidarietà comunale e con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013; che, inoltre, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la compensazione avvenga in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il comma 8 prevede per l'anno 2014 che le variazioni compensative nei confronti dei comuni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 siano confermate nella misura di cui all'allegato B.

Ai sensi del comma 9 i rimborsi ai comuni sono indicati nell'allegato C e tali comuni sono autorizzati a rettificare gli accertamenti in entrata, a titolo di fondo di solidarietà comunale e di gettito IMU del bilancio 2014.

L'articolo 2 reca disposizioni volte alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1, nonché all'abrogazione di alcune disposizioni in materia di IRAP per i produttori agricoli.

Il relatore prosegue riconoscendo al Governo di aver dato seguito alle sollecitazioni provenienti dal Parlamento al fine di una ridefinizione dei criteri di esenzione. Osserva peraltro che le stime di gettito elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze in relazione all'anno 2014 rischiano di risultare errate in eccesso, anche tenuto conto dell'assenza di adeguate banche dati in capo ai comuni e del valore limitato delle proprietà, in molti casi eccessivamente frazionate. Rivolge quindi al Governo un invito a valutare modalità opportune di compensazione del minor get-

tito a vantaggio dei comuni. Fa inoltre presente che i criteri di cui al provvedimento in esame penalizzano i territori ubicati in aree di collina svantaggiata, mentre appare poco comprensibile la mancata previsione di esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva per il 2015, pur prevista per l'anno precedente.

Dopo aver posto in evidenza la necessità di una riflessione complessiva in merito ai tempi e alle modalità di attuazione nell'ambito dell'imposizione immobiliare, formula la richiesta di procedere all'audizione delle associazioni rappresentative del settore agricolo e dei comuni.

Il presidente Mauro Maria MARINO conviene circa la fondatezza delle questioni sollevate, sulla base dell'esigenza di consentire ai contribuenti di disporre di adeguate certezze.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) interviene quindi in sede di discussione generale, esprimendo condivisione riguardo ai rilievi esposti dal relatore e soffermandosi sull'inadeguatezza del termine di versamento al 10 febbraio prossimo, anche in considerazione dei ritardi di molti comuni nella fissazione delle aliquote.

La senatrice GUERRA (*PD*) motiva analiticamente la sostanziale estraneità della disciplina riguardante la proprietà collettiva rispetto al complesso del decreto-legge n. 4 e sottolinea l'incongruità di un'esenzione prevista limitatamente al 2014; inoltre, la natura non monetizzabile della proprietà collettiva, non giustifica il prelievo, mentre essa è invece caratterizzata da notevole valore in funzione della tutela del territorio. Sottolinea quindi criticamente la mancanza di dati nella relazione tecnica in ordine agli effetti di gettito. Conclude suggerendo di audire la Consulta nazionale della proprietà collettiva.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) ritiene che il decreto-legge n. 4 comporti un'iniqua penalizzazione di aree disagiate finalizzata a un immediato risultato finanziario, configurando una manovra che si pone in contrasto con la dichiarata intenzione di tutelare i territori montani. Esprime quindi preoccupazione sugli esiti dell'attuazione del provvedimento in esame, tenuto conto della scadenza eccessivamente ravvicinata del 10 febbraio, del frazionamento della proprietà, destinato a determinare risultati insoddisfacenti in termini di gettito e della percezione che avranno i proprietari di terreni peraltro di valore economico marginale.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) si associa ai rilievi critici già espressi ed esorta a un'attenta valutazione del provvedimento, alla quale dovrebbero essere funzionali le audizioni.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) manifesta condivisione rispetto alle riserve formulate dal relatore e auspica che il Governo tenga conto delle sollecitazioni del Parlamento sulla materia oggetto del decreto-legge in

esame su temi quali quello del trattamento fiscale di terreni posti in aree di collina svantaggiata. Esprime peraltro una valutazione sfavorevole in merito a un eventuale spostamento del termine già posto al 10 febbraio, in quanto contribuirebbe ad aumentare le incertezze in materia. Si associa infine alle richieste di audizioni già formulate.

Il presidente Mauro Maria MARINO propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 18 di martedì 10 febbraio, riservandosi di programmare le audizioni in Ufficio di Presidenza nella giornata di domani o di martedì.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la seduta già convocata alle ore 10 di domani, mercoledì 4 febbraio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Martedì 3 febbraio 2015

**Plenaria**

**121<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MATTEOLI**

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*SULL'INVITO DEL MINISTRO LUPI RIVOLTO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente MATTEOLI informa che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi ha inviato una lettera di invito (già trasmessa ai componenti della Commissione) per la partecipazione ad un incontro con le associazioni di categoria per un confronto sulla definizione del Piano nazionale dei porti e della logistica, che avrà luogo a Roma il prossimo 9 febbraio.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1577) Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CARDINALI (PD) illustra il provvedimento in titolo il quale, come evidenziato nella relazione che accompagna il testo, contiene misure volte a semplificare l'organizzazione della pubblica amministrazione, rendendo più snelle e trasparenti le regole che ne disciplinano i rapporti con il privato cittadino, le imprese e i suoi dipendenti. L'obiettivo è pertanto quello di innovare la pubblica amministrazione attraverso inter-

venti di riorganizzazione, la riforma della dirigenza, la definizione del perimetro pubblico, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative. Il testo è stato predisposto ad esito delle consultazioni sulla riforma amministrativa svolte dal Governo nel mese di maggio 2014 e si compone di sedici articoli, raggruppati in quattro capi, che contengono complessivamente 10 deleghe. Evidenzia che il provvedimento, pur non contenendo norme di diretta competenza della Commissione, in molti punti presenta aspetti di rilievo per le materie di interesse.

Nell'ambito del Capo I, dedicato alle semplificazioni amministrative, l'articolo 1 conferisce al Governo una delega finalizzata ad accelerare e semplificare i servizi ai cittadini e alle imprese, garantendo la totale accessibilità *on-line* alle informazioni, ai pagamenti nonché all'erogazione dei servizi, mediante il più ampio ricorso all'uso degli strumenti informatici e delle tecnologia di comunicazione elettronica. Tra i criteri di delega segnala in particolare quello volto all'uso di *software* con *standard* aperti nonché quello finalizzato all'introduzione di un unico documento relativo ai dati di proprietà e di circolazione degli autoveicoli, da realizzare anche mediante eventuale accorpamento delle funzioni svolte dall'ufficio del Pubblico registro automobilistico (PRA) e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 2 delega il Governo a riordinare la disciplina sulla conferenza dei servizi, al fine di razionalizzare e semplificare i relativi lavori e tempi di decisione.

L'articolo 3 introduce in via generale il meccanismo del silenzio assenso per l'acquisizione dei concerti e dei nullaosta tra amministrazioni in vista dell'adozione di provvedimenti normativi o di atti amministrativi, prevedendo termini più lunghi per gli atti di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.

La delega conferita dall'articolo 4 riguarda l'individuazione dei procedimenti che devono formare l'oggetto della segnalazione certificata di inizio attività o del silenzio-assenso, mentre l'articolo 5 delimita le possibilità di intervento in autotutela da parte della pubblica amministrazione. L'articolo 6 reca norme in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza.

Segnala poi che, nell'ambito del Capo II, l'articolo 7 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali nonché degli enti pubblici non economici. Alcuni dei criteri di delega riguardano sia l'amministrazione centrale che periferica dello Stato, altri solo l'amministrazione centrale. L'obiettivo complessivo è di rendere più semplice e leggera l'organizzazione dei pubblici uffici. Si prevede un rafforzamento della Presidenza del Consiglio.

L'articolo 8, al fine di facilitare l'individuazione dei destinatari delle norme che riguardano la pubblica amministrazione, prospetta una serie di definizioni che, in sostanza, delimitano il perimetro del settore pubblico.

In particolare, l'articolo definisce cosa si debba intendere per amministrazioni statali, amministrazioni nazionali, amministrazioni territoriali, di istruzione e cultura, amministrazioni pubbliche, soggetti di rilievo pubblico, organismi privati di interesse pubblico. Si prevede che venga redatto, e quindi aggiornato annualmente, un elenco per ciascuna delle categorie individuate. Vengono infine fatti salvi i riferimenti ad altri elenchi e definizioni, redatti a fini statistici o per l'applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica.

L'articolo 9 è poi dedicato al riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio.

Si sofferma poi sul Capo III, che introduce misure sul personale. In particolare, l'articolo 10 contiene la delega per il riordino della dirigenza pubblica, mentre l'articolo 11 è finalizzato alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche, anche sollecitando l'utilizzazione delle tecnologie per il telelavoro e la sperimentazione di forme di *co-working* e *smart-working*.

Il Capo IV riguarda il conferimento di alcune deleghe per la semplificazione normativa. In proposito, evidenzia che alcune disposizioni incidono su aspetti di competenza della Commissione, sia pure in modo indiretto. In particolare, l'articolo 12 specifica le procedure e i criteri comuni per l'adozione di decreti che semplifichino il settore del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili organizzativi, le partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche e i servizi pubblici locali. Per ciascuno di tali settori, i successivi articoli 13, 14 e 15 introducono specifici criteri di delega.

In particolare, per quanto riguarda il riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche (articolo 14), il cui fine prioritario è di assicurare la chiarezza e la semplificazione normativa, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono relativi alla distinzione tra i tipi di società, in relazione alle attività svolte e agli interessi pubblici di riferimento; alla definizione di criteri di scelta tra modello societario e modello dell'amministrazione autonoma o di criteri per produrre servizi internamente per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative; alla definizione di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale; all'introduzione di ulteriori misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e organismi da esso partecipati al fine del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica; alla razionalizzazione e al rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi; all'eliminazione di sovrapposizioni tra regole e

istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo.

Per quanto riguarda poi l'articolo 15, che contiene la delega per il riordino dei servizi pubblici locali, i criteri specificamente indicati riguardano, tra l'altro, la definizione dei poteri di regolazione e controllo delle autorità indipendenti; la definizione dei criteri per l'individuazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; l'individuazione delle modalità di organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in coerenza con la disciplina dell'Unione europea in materia di concorrenza; l'individuazione delle modalità di gestione del servizio pubblico e delle tipologie di affidamenti; l'individuazione delle modalità e degli strumenti per assicurare la trasparenza delle procedure di affidamento; l'individuazione dei termini e delle modalità adeguati ad assicurare la corretta e tempestiva attuazione delle norme in coerenza con la disciplina dell'Unione europea, anche con riferimento alla scadenza degli affidamenti; il coordinamento con la normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di appalti e concessioni e di regolazione dei servizi pubblici; l'individuazione dei meccanismi di premialità per gli enti locali che ricorrono alle procedure ad evidenza pubblica e favoriscono l'aggregazione degli ambiti gestionali secondo criteri di economicità ed efficienza; la disciplina dei regimi di proprietà e di gestione delle reti nel settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; l'individuazione degli indirizzi per la definizione dei regimi tariffari; l'individuazione delle funzioni di governo, organizzazione, regolazione e controllo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, delle amministrazioni pubbliche e delle autorità di regolazione che ai diversi livelli di governo presiedono alle diverse funzioni e delle regole della loro interazione.

L'articolo 16, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) in relazione alla disposizione prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera *i*), in merito al possibile accorpamento degli uffici del Pubblico registro automobilistico (PRA) e della Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ricorda che si tratta di un tema più volte affrontato in Commissione. La creazione di un unico registro degli autoveicoli in luogo degli attuali due sarebbe quanto mai opportuna in quanto comporta molti oneri per i cittadini e rappresenta un'anomalia rispetto al resto d'Europa. Osserva tuttavia che la formulazione della norma risulta molto debole e ambigua, e pertanto non sembra idonea a realizzare questo risultato. Auspica quindi che durante l'esame in Commissione di merito la norma sia riformulata in maniera più chiara e incisiva, accogliendo ad esempio l'emendamento 1.500 del relatore Pagliari che va in questa direzione.

Il senatore FILIPPI (*PD*) osserva che, sebbene il disegno di legge in esame abbia una valenza trasversale su molti settori, investe comunque alcune questioni più volte affrontate nella Commissione.

In primo luogo il problema, già segnalato opportunamente dal senatore Crosio, del superamento del doppio registro automobilistico del PRA e della Motorizzazione civile e la conseguente istituzione di un unico registro. L'iniziativa, da tempo sostenuta dal Gruppo del partito democratico, non è volta a penalizzare l'ACI che gestisce attualmente il PRA, ma a razionalizzare un sistema inutilmente complesso e che determina un doppio onere inaccettabile per i cittadini. Auspica anch'egli che la Commissione di merito riformuli la norma in maniera più chiara e incisiva, accogliendo le proposte emendative già presentate, come il già citato emendamento 1.500 del relatore. Chiede quindi che di tale aspetto si dia anche conto nel parere della Commissione.

Richiama poi le disposizioni di cui all'articolo 15 che intervengono tra l'altro sulla definizione dei poteri di regolazione e controllo delle autorità indipendenti, osservando che queste sono state espressamente previste, nei diversi settori, come organismi terzi da leggi del Parlamento e non sembra coerente che il Governo, con una delega, possa ridefinirne poteri e ambiti di competenza.

Lo stesso articolo 15 interviene poi con un'ampia delega sui servizi pubblici locali: in questo ambito, segnala la necessità di prestare particolare attenzione alla regolamentazione del trasporto pubblico locale, di cui la Commissione si è più volte occupata, con un lungo e articolato dibattito dei cui risultati il Governo e la Commissione di merito dovrebbe tenere conto.

Il PRESIDENTE osserva che la Commissione di merito potrebbe chiudere il disegno di legge in esame in tempi rapidi, per cui auspica che il relativo parere possa essere reso già nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1733) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto**

(Parere alle Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Il relatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) illustra il provvedimento in titolo, assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>, che introduce misure che incidono sull'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi, con particolare riferimento alla situazione dello stabilimento ILVA S.p.A., nonché misure per la riqualificazione e il rilancio della città e, più in generale, dell'area di Taranto.

Di rilievo per la competenza della Commissione risulta essere l'articolo 7 del provvedimento, contenente disposizioni sul commissario straordinario del porto di Taranto. Complessivamente, il decreto-legge si suddivide in 9 articoli.



Procedendo in ordine di testo, illustra anzitutto l'articolo 1 che, attraverso novelle al decreto-legge n. 347 del 2003 (cosiddetta «legge Marzano»), estende la disciplina prevista per l'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di carattere strategico nazionale e sono soggette a commissariamento straordinario ai sensi del decreto-legge n. 61 del 2013. L'articolo, che detta norme di carattere procedurale volte a regolare i vari aspetti relativi all'attività di amministrazione straordinaria, stabilisce anche che il ruolo di commissario della procedura di amministrazione straordinaria possa essere ricoperto dal commissario straordinario dell'impresa di interesse strategico nazionale.

L'articolo 2 contiene disposizioni per gestire, con specifico riferimento all'ILVA S.p.A. di Taranto, la cessazione del commissariamento straordinario di cui al decreto-legge n. 61 del 2013 e il passaggio di tale impresa al regime di amministrazione straordinaria, come modificato dal presente decreto. In base alle norme introdotte, il commissario incaricato di gestire la procedura di amministrazione straordinaria subentra anche nei poteri attribuiti per la realizzazione del piano ambientale e delle azioni di bonifica previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014.

L'articolo 3 disciplina gli aspetti finanziari della procedura di amministrazione straordinaria.

L'articolo 4 modifica l'articolo 12 del decreto-legge n. 101 del 2013, sulla costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti sia pericolosi che non pericolosi dell'ILVA, prevedendo tra l'altro l'approvazione dei relativi piani così come proposti dal sub-commissario ambientale.

Riferisce quindi sull'articolo 5, che dispone che, in considerazione della peculiare situazione dell'area di Taranto, l'attuazione degli interventi per la città sia disciplinata da un apposito contratto istituzionale di sviluppo (CIS), che dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti chiamati a far parte di un apposito Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto, costituito presso la Presidenza del Consiglio. Con riferimento alla competenza della Commissione, segnala che a tale Tavolo, cui vengono assegnati compiti di coordinamento e di definizione delle strategie per lo sviluppo del territorio tarantino, sono chiamati, tra gli altri, a partecipare un rappresentante del Ministero delle infrastrutture, uno dell'Autorità portuale di Taranto e uno del Commissario straordinario del Porto di Taranto.

L'articolo 6 prevede la predisposizione di un programma per la bonifica, l'ambientalizzazione e la riqualificazione dell'area di Taranto, che garantisca un adeguato livello di sicurezza per le persone e l'ambiente e mitighi le criticità relative alla competitività delle imprese in tale territorio.

Si sofferma poi sull'articolo 7 che, come accennato, riveste particolare interesse per la competenza della Commissione e incide sui poteri del Commissario straordinario del Porto di Taranto.

In particolare, in base al comma 1 dell'articolo, tali poteri sono estesi a tutti gli interventi infrastrutturali necessari per l'adeguamento e l'ampliamento del Porto medesimo, e non solo a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2012, con il quale si è proceduto alla nomina del Commissario stesso.

Nella Relazione che accompagna il provvedimento in esame si sottolinea infatti come l'infrastruttura portuale di Taranto debba essere adeguata agli *standard* competitivi dell'area mediterranea, con riflessi positivi in termini di sicurezza e celerità dei trasporti marittimi, nonché di sviluppo economico e competitivo dell'intero Paese, e soprattutto con benefiche ricadute in campo occupazionale. Tra gli interventi da realizzare tempestivamente, vengono indicati, a titolo esemplificativo, quelli relativi alla bonifica dello Yard Belleli, all'ampliamento del V Sporgente e relativi dragaggi, ai dragaggi delle banchine pubbliche del porto commerciale, all'intervento di ripristino della Calata IV, ex area Soico. Nel porto vecchio o commerciale sono previsti altri interventi (ricostruzione impalcato testata Molo San Cataldo, Centro Servizi Polivalente, rete di raccolta e collettamento acque di pioggia e rete idrica e fognante) i cui oneri sono a carico dell'Autorità portuale. Nella Relazione si evidenzia come la realizzazione di tali opere richieda la medesima accelerazione riconosciuta per le opere indicate nel decreto di nomina del Commissario straordinario del Porto di Taranto.

Il comma 2 dell'articolo, sempre al fine di rendere più veloce le procedure di realizzazione degli interventi, stabilisce che le autorizzazioni, i pareri e, in generale, tutti gli atti degli enti locali, regionali e dei Ministeri debbano essere rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta del commissario straordinario e che decorso tale termine essi si intendano resi in senso favorevole. Il comma 3 accelera la pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere, stabilendo per essa il termine di sessanta giorni.

L'articolo 8 prevede la predisposizione di un piano di interventi per la riqualificazione della città vecchia di Taranto, che integra il progetto relativo al cosiddetto «Piano città», nonché di un progetto di valorizzazione dell'Arsenale marittimo di Taranto.

L'articolo 9, infine, disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) si sofferma sugli interventi di adeguamento delle infrastrutture del porto di Taranto previste dall'articolo 7 del provvedimento in esame, osservando che si tratta di lavori estremamente complessi e costosi. Ad esempio, per quanto riguarda i dragaggi del fondale, certamente essenziali per consentire al porto di Taranto di esplicare appieno la sua funzione strategica, occorrerebbe contestualmente prolungare e consolidare la vicina banchina, intervento che da solo presenta grande difficoltà tecnica ed elevati costi. Nel disegno di legge non vi è però evidenza delle risorse finanziarie con cui dovrebbero essere coperti questi interventi. Auspica che su questo punto siano forniti i necessari chiarimenti.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) concorda con le osservazioni del Presidente, ricordando che il problema dell'adeguamento strutturale del porto di Taranto era emerso anche nel corso della passata legislatura, confermando che si tratta di interventi assai difficili e onerosi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi (n. 129)**

(Osservazioni alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore RANUCCI (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in esame, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere le proprie osservazioni alla 6<sup>a</sup> Commissione, che è volto a recepire le disposizioni contenute nell'articolo 5 della direttiva 2008/8/CE, che ha modificato la precedente direttiva 2006/112/CE, con la quale si era proceduto alla rifusione delle norme che costituiscono il sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto. La direttiva 2008/8/CE è stata trasposta nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 18 del 2010. Restano tuttavia da recepire le disposizioni dell'articolo 5 – relative alla modifica dei criteri di territorialità delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta – la cui entrata in vigore è fissata, dalla stessa direttiva 2008/8/CE, al 1° gennaio 2015.

Come evidenziato nelle Relazioni che accompagnano il provvedimento, chiarisce che l'intervento normativo prende le mosse dalla considerazione dei fattori di criticità che hanno spinto alla modifica della disciplina comunitaria. A legislazione vigente, infatti, per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici rese da soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea a committenti non soggetti passivi, l'imposizione dell'IVA avviene nello Stato membro ove il prestatore ha stabilito la sede della sua attività; per poter praticare prezzi più bassi, i soggetti passivi hanno pertanto convenienza a stabilirsi negli Stati membri ove si applicano le aliquote IVA più basse, e sono quindi tali Stati ad acquisire la totalità del gettito IVA relativo al consumo dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici. Le disposizioni contenute nell'articolo 5 della direttiva – recepite nello schema in esame – modificano quindi il criterio di territorialità, stabilendo che l'IVA, per tale tipologia di servizi, sia dovuta nel luogo ove è stabilito, ha il domicilio o la residenza il committente. In altre parole, in tal modo il gettito dell'IVA viene attribuito agli Stati membri ove i sono stabiliti i consumatori privati e non i fornitori di servizi.

Il nuovo sistema di versamento delineato a livello europeo rappresenta poi una misura di semplificazione: è infatti prevista l'istituzione di un regime speciale, il cosiddetto «mini sportello unico» (abbreviato, se-

condo la definizione inglese di «*Mini One Stop Shop*», in MOSS) in base al quale, sostanzialmente, le aziende che forniscono servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici a consumatori privati potranno versare l'IVA nello Stato membro nel quale hanno scelto di registrarsi attraverso un portale *web* dedicato. I soggetti che optano per tale regime non sono quindi tenuti ad identificarsi telematicamente in ciascuno Stato membro di consumo per l'assolvimento degli obblighi di dichiarazione e versamento dell'IVA, ma effettuano un'unica dichiarazione ed un unico versamento per l'IVA dovuta in tutti gli Stati membri ove non sono stabiliti.

Passa quindi a descrivere il contenuto dello schema, formato da nove articoli.

L'articolo 1 adegua al criterio di territorialità dell'IVA, come delineato dall'articolo 5 della direttiva europea, gli articoli 7-*sexies* e 7-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

L'articolo 2 – mediante la sostituzione dell'articolo 74-*quinquies* del già citato D.P.R. n. 633 del 1972 e l'inserimento dei nuovi articoli 74-*sexies* e 74-*septies* – regola il regime speciale dell'IVA per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, distinguendo la disciplina applicabile ai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro, che prestano tali tipologie di servizi a committenti non soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea («regime non UE») da quella riferita ai soggetti stabiliti in Italia, che prestano le stesse tipologie di servizi a committenti non soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea («regime UE»).

Le norme riguardano le procedure di identificazione in Italia ai fini dell'adesione al sistema MOSS e specificano gli obblighi e i diritti che ne discendono ai fini del versamento di quanto dovuto. L'articolo contiene inoltre le disposizioni applicabili ai fornitori di servizi che si siano identificati ai fini del MOSS in un altro Stato membro e che risultino identificati anche in Italia.

L'articolo 3 dello schema riguarda la riscossione e la ripartizione dell'IVA versata sia dai soggetti aderenti in Italia ai regimi non UE e UE di cui agli articoli 74-*quinquies* e 74-*sexies*, sia dai soggetti aderenti agli analoghi regimi in un altro Stato membro. Per la relativa disciplina, si rinvia ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 4 novella alcuni articoli del D.P.R. n. 633 per disciplinare i casi di recupero e di rimborso delle eccedenze di versamento per i soggetti che abbiano aderito ai regimi speciali.

L'articolo 5 riguarda i controlli e gli accertamenti da parte dell'Amministrazione finanziaria, mentre l'articolo 6 introduce specifiche ipotesi sanzionatorie configurabili all'interno del regime speciale, non riconducibili ad alcuna delle fattispecie attualmente disciplinate dalla legislazione vigente.

L'articolo 7 attribuisce al Direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di individuare gli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli, nonché di definire le modalità operative e gestionali neces-

sarie per l'esecuzione dei rimborsi e per l'attuazione delle disposizioni dei regimi speciali.

L'articolo 8 chiarisce che le disposizioni introdotte dallo schema si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015.

L'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) dichiara di condividere le finalità del provvedimento in esame. Osserva tuttavia che, specialmente nel settore delle telecomunicazioni, alcune aziende europee come Fastweb, che fa capo al gruppo Swisscom, hanno la propria sede legale in Svizzera, dove evidentemente non si applica la nuova disciplina per l'imposizione IVA.

Ricordando che attualmente sono in corso una serie di negoziati tra l'Italia e la Confederazione elvetica per definire un accordo che regoli l'imposizione fiscale dei due Paesi, auspica che il Governo tenga adeguatamente conto di questo aspetto, per evitare che si creino regimi fiscali differenziati all'interno dell'Europa e che la Svizzera possa diventare una sorta di paradiso fiscale per molte grandi società di telecomunicazione.

Il relatore RANUCCI (*PD*) concorda con le considerazioni del senatore Crosio e si riserva di segnalarle con un'apposita osservazione nello schema di parere che sottoporrà all'approvazione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto ministeriale recante approvazione del Contratto di programma 2012-2016 – Parte investimenti sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la società Rete ferroviaria italiana (RFI) SpA e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (n. 132)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, nel cedere la parola al relatore Margiotta per l'illustrazione, sottolinea la grande rilevanza dello schema di decreto in esame e ricorda che la Commissione dovrà rendere il prescritto parere al Governo entro il prossimo 12 febbraio.

Il relatore MARGIOTTA (*Misto*) illustra il provvedimento in titolo, che contiene il nuovo Contratto di programma per gli anni 2012-2016, sottoscritto l'8 agosto 2014 tra Rete Ferroviaria Italia (RFI) SpA, in qualità di Gestore della rete ferroviaria nazionale, e lo Stato, in qualità di concedente attraverso il competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), e che disciplina i relativi rapporti per la realizzazione degli investimenti finalizzati allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e all'innal-

zamento (*upgrading*) dei livelli di sicurezza della rete. Come noto, le attività più strettamente connesse agli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria), a partire dall'anno 2012, sono invece regolate dal Contratto di programma – Parte servizi, relativo al periodo 2012-2014 e sottoscritto in data 29 novembre 2013.

La procedura di approvazione del Contratto di programma con decreto interministeriale è prevista dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (cosiddetto «sblocca Italia»), che assegna alle Commissioni parlamentari competenti per materia trenta giorni dalla data di trasmissione per esprimere il parere al Governo, decorsi i quali il decreto può comunque essere emanato. La Commissione, come ricordato dal Presidente, deve formulare il suddetto parere entro il 12 febbraio 2015.

Il Contratto di programma si compone di 13 articoli, di una serie di Premesse, di 4 Tavole di sintesi, di 5 Tabelle e di 1 Allegato che descrivono in dettaglio il programma di investimenti previsti sulla rete, i relativi costi e le coperture finanziarie. A ciò si aggiungono inoltre due Accordi stipulati tra il MIT ed RFI SpA per l'aggiornamento del medesimo Contratto di programma, relativamente alla stima del costo di due importanti opere: la nuova linea ferroviaria Torino-Lione (per la quota di pertinenza dell'Italia) e la tratta Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia.

Con riferimento all'articolato, illustra anzitutto l'articolo 1, che elenca le Premesse, le Tavole, le Tabelle e gli Allegati, che costituiscono parte integrante del Contratto e sono vincolanti per le parti, e fornisce le relative definizioni.

L'articolo 2 precisa che il Contratto di programma ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra Stato e Gestore per la realizzazione dei progetti di investimento per lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e per l'*upgrading* dei livelli di sicurezza della rete, nonché per le modalità di finanziamento delle suddette attività, allo scopo di individuare le risorse disponibili. Si stabilisce inoltre che i programmi/progetti oggetto del Contratto sono quelli iscritti nelle Tabelle A, B e C, per le fasi e le quote ivi indicate.

L'articolo 3 regola la durata del Contratto e i relativi aggiornamenti. Il Contratto avrà validità dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016. È comunque previsto che dopo tale data, in pendenza del nuovo Contratto e al fine di assicurare la continuità nella realizzazione delle opere, la sua scadenza sia prorogata di un ulteriore anno e comunque fino all'entrata in vigore del nuovo atto.

Vi è inoltre la possibilità di stipulare uno specifico «Atto di aggiornamento» del Contratto, su richiesta delle parti e a seguito di interventi legislativi che abbiano un significativo impatto finanziario sui contenuti sostanziali del Contratto stesso. Segnala in particolare il comma 5, in base al quale per gli interventi previsti da normative in vigore privi di integrale copertura finanziaria e per eventuali ulteriori interventi di sicurezza e adeguamento, imposti da nuove normative di settore o da nuove prescri-

zioni, il Gestore deve presentare un programma preliminare corredato da idonea documentazione che, una volta verificato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da quello dell'economia e delle finanze per la congruità e la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie, condurrà alla sottoscrizione di un apposito Atto integrativo al Contratto.

Nell'articolo 4 sono fissati gli obblighi a carico del Gestore: questi deve attuare i piani di sviluppo e potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria e sviluppare sistemi di gestione e tecnologie innovative in materia di sicurezza e di riduzione dell'inquinamento; assicurare un continuo flusso di dati informativi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; nonché rispettare gli obblighi e le prescrizioni concernenti la sicurezza del trasporto ferroviario.

Il Gestore è inoltre obbligato ad adottare tutte le misure più appropriate per conseguire la maggiore riduzione dei tempi e dei costi nell'esecuzione delle proprie attività, a consentire e agevolare il concreto espletamento delle verifiche disposte dal Ministero, e a fornire ad esso ogni documentazione, collaborazione e informazione necessaria.

Il successivo articolo 5 del Contratto regola il riconoscimento degli interventi realizzati e i pagamenti. Il Ministero, in qualità di sottoscrittore del Contratto di programma, si impegna ad adottare tutte le necessarie azioni di sua competenza, affinché le risorse finanziarie contrattualizzate possano essere rese disponibili al Gestore per l'attuazione dei programmi di investimento, secondo lo schema indicato nella Tavola 2, che contiene la pianificazione delle erogazioni di cassa, per ogni singola fonte di finanziamento, a carico del bilancio dello Stato (singoli Ministeri), dei programmi dell'Unione europea (FESR e TEN) e/o di altri soggetti terzi (Regioni, Comuni, ecc.).

Nell'articolo 6 sono riportate le facoltà del Gestore, il quale può realizzare tutte le modificazioni del proprio assetto organizzativo interno, anche di tipo societario, ritenute necessarie ovvero opportune per il miglior adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto di programma. Può inoltre stipulare accordi aggiuntivi al contratto stesso, a condizioni comparabili e compatibili, con Regioni e/o con enti territoriali, previa notifica e autorizzazione del Ministero.

L'articolo 7 specifica i poteri e i compiti del Ministero, in qualità di concedente, il quale esercita tutte le attività ritenute necessarie per verificare l'esatto adempimento di tutti gli obblighi imposti al Gestore dal Contratto di programma. Corrispondentemente, il Gestore è tenuto a prestare al Ministero la massima collaborazione e disponibilità, mettendo a disposizione il *dossier*, tutti i documenti tecnici relativi ai singoli progetti d'investimento, le informazioni, già trasmesse anche all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (oggi Autorità nazionale anticorruzione), per il monitoraggio delle gare e degli appalti, nonché le notizie su eventuali contenziosi, ai fini del riscontro del Ministero stesso.

Nell'articolo 8 si definiscono le modalità di valutazione della *performance*, da effettuare a cadenza annuale e sulla base dell'indicatore sintetico di risultato ivi indicato, nonché le sanzioni pecuniarie che il MIT, ri-

correndone i presupposti, potrà comminare al Gestore al verificarsi di scostamenti tra obiettivi e risultati in misura superiore al 15 per cento, e che saranno pagate secondo le modalità previste dall'articolo 9.

L'articolo 10 disciplina le attività di vigilanza e controllo, prevedendo che il MIT effettui, per mezzo di verifiche, ispezioni, controlli diretti e indiretti, studi e indagini, la vigilanza sulle attività, opere e lavori eseguiti dal Gestore in esecuzione degli obblighi contrattuali, di quelli concessori nonché di quelli previsti da norme e regolamenti vigenti. RFI è tenuta ad agevolare lo svolgimento di tali attività di vigilanza e, previo avviso, assicura ai funzionari incaricati l'accesso agli atti e documenti, nonché alle linee, ai cantieri e agli impianti.

L'articolo 11 contiene le disposizioni finali, mentre l'articolo 12 regola le modalità di comunicazione.

Infine, l'articolo 13 definisce le modalità di risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra le parti.

Il relatore si sofferma quindi sui documenti annessi allo schema di decreto in esame, la cui prima sezione contiene le Tavole di sintesi. La Figura 1 illustra l'evoluzione del portafoglio investimenti (esclusi quelli finanziati dai nuovi programmi comunitari TEN-T e PON FESR 2014-2020) tra il precedente Contratto di programma 2007-2011, che registrava progetti per complessivi 93.944 milioni di euro (di cui 18.716 milioni ultimati), e il nuovo Contratto di programma 2012-2016 in esame, che prevede progetti per un totale di 98.736 milioni di euro (di cui 28.338 milioni ultimati).

La Tavola 1 sintetizza l'articolazione del contratto per tipologie di investimento, richiamando il contenuto delle tre successive Tabelle A, B e C, cui si aggiungono le opere già ultimate. Il costo totale delle opere previste è pari a 235.475 milioni di euro, di cui 98.736 milioni già coperti (opere in corso) e 136.739 milioni ancora da finanziare (opere programmatiche). In tale ambito, la Tavola 1-bis evidenzia in particolare l'articolazione delle opere in *stand-by*, ossia la quota 2014 delle opere programmatiche che saranno attuate immediatamente non appena sbloccati i relativi finanziamenti. Tali opere ammontano a 299 milioni di euro.

La Tavola 2, già richiamata, riporta il prospetto di sintesi delle fonti e degli impieghi di cassa delle Tabelle A, B e C, ossia, per ciascuno dei programmi di investimento delle suddette tabelle, indica le erogazioni di cassa, distinte in base alle fonti di finanziamento (risorse dello Stato, comunitarie, di enti locali e altri).

Passa quindi ad esaminare la sezione delle Tabelle. La Tabella A illustra il portafoglio degli investimenti in corso e di quelli programmatici. In particolare, si registra un totale di investimenti pari a 173.542 milioni di euro, di cui 60.694 milioni per quelli in corso di realizzazione (dotati di integrale copertura finanziaria e oggetto del Contratto in esame) e 112.848 milioni per quelli programmatici (ancora in fase di pianificazione, per i quali sono stimati i fabbisogni di competenza e, quindi, le future risorse da reperire). Infine, la Tabella indica in dettaglio gli stanziamenti delle singole opere, raggruppate per classi d'intervento.



La Tabella B (ex Tabella A1 del precedente Contratto) fornisce il dettaglio dei progetti infrastrutturali realizzati per lotti costruttivi. In totale, si prevedono investimenti per 25.806 milioni di euro, di cui 6.430 milioni per lotti costruttivi già finanziati e 19.376 milioni per impegni programmatici relativi a lotti a completamento.

La Tabella C riporta le «partecipazioni», ossia le opere infrastrutturali che RFI non realizza direttamente ma affidandole a società di scopo da essa partecipate, alle quali trasferisce poi le risorse finanziarie stanziare nel Contratto. La Tabella riporta un'unica opera, ossia la nuova linea ferroviaria Torino-Lione, di competenza della società italo-francese Lyon Tourin Ferroviarie s.a.s: il costo totale è quantificato in 7.789 milioni di euro, di cui 3.275 milioni già finanziati e 4.514 milioni ancora da finanziare. Segnala tuttavia che tali cifre sono state riviste con l'apposito Accordo per l'aggiornamento del Contratto di programma, stipulato tra RFI SpA e il MIT il 5 dicembre 2014.

La Tabella «opere ultimate» espone, in sintesi e in dettaglio, le opere completate al 31 dicembre 2013, valutate al costo a vita intera: al 31 dicembre 2010 tale valore era pari a 18.716 milioni di euro, salito a 28.338 milioni tre anni dopo.

La Tabella «crediti verso i Ministeri competenti» indica i crediti vantati da RFI per il finanziamento delle varie opere a valere sugli stati di previsione dei Ministeri competenti, alla data del 31 dicembre 2013.

Infine, un'ultima serie di prospetti espone, per ciascuna tabella, le variazioni intervenute nelle risorse finanziarie dei programmi/progetti di investimento tra il precedente Contratto di programma e quello attuale.

L'Allegato n. 1 contiene la relazione informativa al Contratto di programma, suddivisa in tre parti. La prima parte descrive la struttura e il contenuto del Contratto; la seconda parte espone le linee strategiche del piano investimenti per lo sviluppo della rete ferroviaria italiana, distinte per settori di intervento (sicurezza e obblighi di legge; grandi opere; aree metropolitane e trasporto pubblico locale; corridoi viaggiatori; corridoi merci); la terza parte infine illustra l'evoluzione del portafoglio progetti, analizzando le variazioni intervenute alle coperture finanziarie di competenza.

Da ultimo, evidenzia che lo schema di decreto in esame riporta due Accordi per l'aggiornamento del Contratto di programma 2012-2016, stipulati tra il MIT ed RFI SpA.

Il primo Accordo, siglato in data 5 dicembre 2014, aggiorna la stima del costo, per la quota di pertinenza dell'Italia, della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, che è portata a 5.676 milioni di euro, di cui 854 milioni per studi e indagini geodiagnostiche e 4.822 milioni per la realizzazione dell'opera principale, con la precisazione che i suddetti importi sono da intendersi «al netto dell'adeguamento monetario da valutare tra Italia e Francia».

Il secondo Accordo, stipulato in data 9 dicembre 2014, riguarda la tratta Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia. Precisamente, la stima del costo della subtratta Verona-Vicenza è aggiornata

a 4.153 milioni di euro; la stima del costo del 1° lotto della medesima subtratta è aggiornata a 459 milioni di euro; mentre la stima del costo della subtratta Vicenza-Padova viene aggiornata a 1.249 milioni di euro.

Nel rinviare ulteriori valutazioni al seguito dell'esame, il relatore osserva la necessità di approfondire l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie di copertura, in quanto il valore delle opere programmatiche ancora da finanziare appare decisamente elevato rispetto al totale degli investimenti previsti nel contratto.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) osserva che gli investimenti previsti nel contratto di programma sono troppo ambiziosi e di difficile realizzazione anche rispetto alle risorse effettivamente disponibili, tanto che il provvedimento in esame sembrerebbe una sorta di «libro dei sogni».

Ad esempio per l'alta velocità si prevedono investimenti sulla tratta ferroviaria Laveno-Luino che diventa una delle adduttrici sud della linea ad alta velocità del corridoio merci Reno-Alpi che passa attraverso il tunnel ferroviario del San Gottardo. Ricorda che la Svizzera ha, sulla base di un accordo con l'Italia, concesso dei finanziamenti per la realizzazione di investimenti di potenziamento delle linee ferroviarie della Lombardia, volte ad assicurare la prosecuzione della linea ad alta velocità anche verso sud.

Purtroppo, come da lui più volte paventato, l'Italia non ha rispettato i suoi impegni e uno dei tratti principali del collegamento, quello Arcisate-Stabio, non sarà completato per mancanza di fondi. Sarebbe quindi opportuno, anche per onorare gli impegni assunti con la Confederazione elvetica, dirottare i fondi stanziati per la tratta Laveno-Luino verso la realizzazione del collegamento Arcisate-Stabio, che ha una valenza molto più strategica.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) concorda con il senatore Crosio circa la necessità di concentrare le scarse risorse finanziarie a disposizione sul completamento delle opere già avviate, come nel caso della tratta Arcisate-Stabio, anziché impegnare fondi su interventi che sono ancora in una fase progettuale. In proposito osserva che anche le risorse stanziare per la nuova linea ferroviaria Torino-Lione, che ritiene del tutto inutile, potrebbero essere recuperati e reinvestiti su progetti di maggiore rilevanza. Sempre con riferimento a questo progetto, chiede infine per quale ragione il contratto di programma continui a identificare il soggetto attuatore dell'opera nella società LTF S.a.S, che avrebbe dovuto fare soltanto le indagini preliminari di fattibilità e che sarà presto sostituita da un nuovo soggetto.

La senatrice CANTINI (*PD*) chiede chiarimenti sui fondi appostati nel contratto di programma per investimenti finalizzati alla riduzione dell'inquinamento acustico lungo la linea ferroviaria, nonché quelli finalizzati agli interventi strutturali per la rimozione delle barriere architettoniche e per facilitare l'accesso delle persone disabili ai servizi ferroviari. Sottoli-

nea infatti che nelle tabelle allegate al contratto non vi è il dettaglio degli interventi: chiede quindi al Governo maggiori informazioni e trasparenza su questo punto, anche per rispondere alle numerose richieste che molti cittadini rivolgono al Parlamento su un tema così importante.

Si sofferma quindi sugli investimenti ferroviari in ambito locale, segnalando che la Regione Toscana ha recentemente confermato la disponibilità a cofinanziare un intervento per il completamento del raddoppio della linea ferroviaria Siena-Empoli. L'intervento riguarda gli ultimi undici chilometri del tracciato nel tratto Granaiola-Empoli, che dovrebbero essere adeguati per offrire un servizio finalmente idoneo ai cittadini. Chiede quindi che si ponga attenzione al problema.

Il senatore PAGNONCELLI (*FI-PdL XVII*) rileva che i fondi previsti nel contratto per la sicurezza finalizzata alla circolazione e all'efficientamento della linea ferroviaria, pari a 154 milioni di euro, sembrano insufficienti alle esigenze, anche in considerazione della durata pluriennale del contratto. Chiede quindi maggiori informazioni in merito.

Il senatore FILIPPI (*PD*) sottolinea la grande rilevanza del contratto di programma in esame e il fatto che lo stesso meriti tempi di esame adeguati. Ricordando che spesso questi atti sono stati trasmessi con grande ritardo alle Camere, osserva che il termine del 12 febbraio previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti risulta troppo ravvicinato, anche considerando che l'atto è pervenuto in un momento in cui i due rami del Parlamento erano entrambi gravati da un notevole carico di lavoro.

Il PRESIDENTE ricorda che il termine del 12 febbraio è stabilito espressamente dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 133 del 2014. In ogni caso, si dice certo che, qualora sorgesse la necessità, il Governo consentirà alle Commissioni parlamentari tempi adeguati per i necessari approfondimenti.

Il senatore FILIPPI (*PD*) osserva che l'importante è che il Parlamento possa approfondire le varie questioni sottese al contratto, alcune socialmente molto rilevanti come quella degli interventi per l'accesso dei disabili ricordati dalla senatrice Cantini. Tra le altre questioni, segnala poi la mancanza delle risorse per la copertura di gran parte degli investimenti programmati, sottolineata anche da altri senatori. Chiede quindi che il Governo ed RFI, per le parti di rispettiva competenza, possano offrire i necessari chiarimenti alla Commissione. Ad esempio, occorrerebbe capire quali siano le effettive priorità tra i vari investimenti e quali siano i criteri alla base della suddivisione delle varie opere in lotti costruttivi non funzionali. Ancora, invita a porre adeguata attenzione alle esigenze dei servizi ferroviari locali, che spesso hanno anche una ricaduta a livello nazionale. I senatori Crosio e Scibona hanno ad esempio ricordato l'importanza dei corridoi ferroviari ad alta velocità attraverso le Alpi, mentre un altro

tema prioritario, sul quale il contratto non offre adeguate indicazioni, è quello del collegamento ferroviario ad alta velocità con i nodi portuali ed aeroportuali, che ha un valore strategico per il Paese.

Il senatore RANUCCI (*PD*) concorda con le considerazioni del senatore Filippi: occorre capire qual è lo stato dell'arte in merito agli investimenti di sviluppo della rete ferroviaria ed individuare le reali priorità, specie per quanto riguarda i collegamenti con i porti e gli aeroporti.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) esprime apprezzamento per le osservazioni dei senatori Filippi e Ranucci, auspicando che la Commissione possa effettivamente approfondire tutti i vari temi.

Il PRESIDENTE osserva che le priorità per gli investimenti della linea ferroviaria sono note da tempo: il problema effettivo è assicurare le risorse per portare a termine i relativi progetti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULL'ESAME DEL DOCUMENTO. XXII, N. 19*

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*) propone di rinviare ad altra seduta la trattazione del Documento XXII, n. 19, iscritto all'ordine del giorno della Commissione e contenente la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'ANAS SpA, al fine di consentire una serie di approfondimenti.

Non facendosi obiezioni, la Commissione conviene infine con la proposta del senatore Stefano Esposito.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Martedì 3 febbraio 2015

**Plenaria****101<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1749) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*) illustra il provvedimento, rilevando che esso reca misure immediatamente applicabili e di esatta individuazione dell'esenzione dall'imposta municipale propria dei terreni montani e parzialmente montani.

In particolare, l'articolo 1, al comma 1, stabilisce a decorrere dall'anno 2015 i nuovi criteri dell'esenzione per l'IMU sui terreni agricoli di cui alla lettera *h*), comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, al fine di risolvere alcune criticità emerse a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale 28 novembre 2014. In base a detti criteri, l'esenzione in questione si applica a tutti i terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT e ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

Il comma 2 stabilisce che l'esenzione si applica anche ai terreni ubicati in comuni parzialmente montani posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali nel caso in cui gli stessi terreni sono concessi in comodato o in affitto.

Il comma 3 dispone che gli stessi criteri si applicano anche all'annualità 2014 e, conseguentemente, il comma 6 abroga la disposizione di cui al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012.

Il comma 4 stabilisce che per l'anno 2014, non è, comunque, dovuta l'IMU per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del 28 novembre 2014, che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti. Godono dell'esenzione, sempre per l'anno 2014, i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al decreto del 28 novembre 2014, non ricadono in zone montane o di collina. Con riferimento a detti terreni dovrà essere emanato apposito decreto del Ministero dell'interno di concerto con quello dell'economia e delle finanze che stabilirà le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nel cui territorio ricadono i citati terreni.

A tale proposito ricorda che il comma 5 prevede che i contribuenti versino l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014 entro il 10 febbraio 2015. Inoltre, ai sensi del comma 692 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, nei comuni nei quali non siano state deliberate per i terreni agricoli specifiche aliquote, l'aliquota applicabile per il pagamento dell'IMU è quella base, pari allo 0,76 per cento.

I commi 7, 8 e 9 dispongono, in ordine alle variazioni compensative di risorse conseguenti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento, in base agli allegati A, B e C.

L'articolo 2 abroga le disposizioni fiscali recentemente emanate in materia di IRAP per i produttori agricoli. Tali disposizioni non hanno mai trovato applicazione in quanto la loro efficacia era subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, allo stato attuale, mai pervenuta. Infine l'articolo reperisce la necessaria restante copertura finanziaria del provvedimento.

Si apre il dibattito.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) rileva la mancata considerazione nel provvedimento in esame delle aree economicamente svantaggiate, egualmente meritevoli di specifica considerazione, a suo avviso, rispetto a quelle montane.

La senatrice FATTORI (*M5S*) prende atto positivamente dei contenuti del provvedimento. Rileva peraltro la mancata esenzione dall'IMU agricola delle zone colpite da eventi calamitosi non situate in aree montane e richiama l'attenzione sulle modalità di copertura finanziaria del provvedimento, che incidono sulle prefigurate misure di favore in materia di IRAP per i produttori agricoli.

Il senatore RUTA (*PD*) osserva che il provvedimento in esame affronta la problematica dell'applicazione dell'imposta municipale propria con riferimento al comparto agricolo, adottando soluzioni che trovano solo parziale riscontro rispetto ad una materia ampia e delicata. Riferisce di segnalazioni da parte degli imprenditori agricoli di criticità e disfunzioni applicative nella corresponsione delle imposte. Sussistono infatti sul territorio nazionale terreni agricoli che, pur non collocandosi in zone montane o semi-montane, incontrano difficoltà produttive tali da rendere particolarmente onerosa la corresponsione dell'imposta.

Ricorda che anche l'esenzione totale dall'IMU dei terreni agricoli era un'ipotesi in discussione e, tuttavia, un principio di progressività contributiva ha imposto una differenziazione.

Richiama inoltre che sono disponibili dati aggiornati sulla redditività dei terreni agricoli che consentono l'elaborazione di un quadro di insieme, il quale potrebbe costituire un presupposto idoneo per definire una equa imposizione fiscale rispetto alle differenti realtà territoriali.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) rileva a sua volta come ogni territorio presenti proprie peculiarità, poiché vi sono colture di eccellenza e contesti di estrema difficoltà, indipendentemente dalla collocazione montana o meno. Segnala pertanto la necessità di una maggiore differenziazione per scongiurare effetti distorsivi nell'applicazione dell'imposta municipale propria così come risultante dal decreto-legge in esame.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) prende atto con soddisfazione dei contenuti del provvedimento di urgenza, il quale si ispira a suo avviso a criteri maggiormente equi e oggettivi rispetto ai precedenti orientamenti dell'Esecutivo.

Fa presente che, anche per quanto concerne i terreni agricoli destinati a produzioni di eccellenza, occorre considerare costi e ricavi rispetto al complesso produttivo, mentre l'esercizio dell'agricoltura nelle zone di montagna comporta a livello intrinseco una maggiore difficoltà.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) condivide le considerazioni del senatore Ruta rispetto alla necessità di un riequilibrio dell'applicazione dell'imposta municipale propria ai terreni agricoli. Si tratta di un tema complesso che riguarda delicati profili di equità fiscale, da affrontare nell'ottica di adeguamento dell'imposta alla capacità contributiva del comparto agricolo.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) si associa ai rilievi della senatrice Bertuzzi.

Il senatore RUVOLO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) ritiene che i terreni agricoli dovrebbero essere del tutto esenti dall'imposta municipale propria: ciò costituirebbe un importante e decisivo segnale di valorizzazione del comparto primario. Tale scelta si giustificerebbe in base alla

considerazione per cui il terreno agricolo è un imprescindibile bene strumentale dell'impresa. Inoltre, in tal modo, si ristabilirebbe piena equità di trattamento tra gli agricoltori di montagna e non.

In ogni caso, rispetto al testo del provvedimento in esame, reputa che un'alternativa potrebbe essere costituita dalla rimodulazione dell'applicazione dell'imposta coinvolgendo le regioni, quali enti in grado di adattare la normativa ai singoli contesti geografici.

Fa presente, infine, che il termine di pagamento dell'imposta dovuta per l'anno 2014 entro il 10 febbraio 2015 è eccessivamente ravvicinato e crea significative difficoltà agli operatori, senza tenere in considerazione l'eventualità di modifiche ai criteri di calcolo dell'imposta, che dovessero essere introdotte in sede di conversione del provvedimento d'urgenza.

Preannuncia la presentazione di puntuali proposte emendative presso la Commissione di merito.

Il presidente relatore FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*) prende atto delle numerose osservazioni svolte nel corso del dibattito e si riserva di predisporre una proposta di parere.

Il vice ministro OLIVERO dà conto del complessivo processo di revisione del trattamento fiscale del settore agricolo in corso di svolgimento, che dovrà individuare le idonee soluzioni per il trattamento di un panorama estremamente variegato. Osserva peraltro che le misure contenute nel decreto-legge in esame sono frutto anche di un confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative del comparto e, ferma restando la necessità dell'applicazione dell'imposta municipale propria ai terreni agricoli, si è compiuto da parte del Governo un tentativo di determinare un intervento quanto più possibile equilibrato. Il presupposto fattuale della differente produttività dei terreni agricoli in pianura rispetto a quelli in montagna e semimontagna è del resto insuperabile. Eventuali correzioni potranno essere apportate successivamente, alla luce della prima applicazione del provvedimento.

Fa notare, altresì, che la tassazione è anche finalizzata a una considerazione delle spese di gestione del territorio da parte degli enti locali e al sostegno alla produttività, anche mediante accorpamento, dei terreni agricoli.

Conferma che la scelta dell'Esecutivo è stata quella di correggere una penalizzazione dell'attività agricola nelle zone montane e semimontane. Si riserva comunque una attenta valutazione di ogni proposta emendativa che dovesse essere presentata.

Rileva poi che non sussiste una completa rilevazione della redditività di tutti i terreni agricoli, poiché i dati aggiornati sono elaborati ai fini dell'applicazione della nuova politica agricola comune, mentre l'imposta si applica a tutti i terreni, produttivi e non.



Per quanto concerne, infine, il termine del 10 febbraio 2015 per il versamento dell'imposta, richiama che tale data è stata fissata per esigenze contabili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Programma di lavoro della Commissione per il 2015. Un nuovo inizio» (COM (2014) 910 definitivo) (n. 52)**

(Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 gennaio.

La relatrice GATTI (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti di tale schema.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice.

La Commissione approva.

*AFFARI ASSEGNATI*

**Problematiche della pesca nel mar Adriatico, con particolare riferimento ai mitili e ai pesci di piccola taglia (n. 457)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

La relatrice BERTUZZI (*PD*) riferisce sull'affare assegnato in titolo, rilevando che l'attività della pesca rappresenta per l'Italia, non solo in riferimento al settore primario ma nel contesto economico generale, un comparto rilevante sotto l'aspetto della produzione complessiva, del commercio e del lavoro.

Rileva che la crisi che ha colpito il settore della pesca nel Mar Mediterraneo si è aggravata anche in conseguenza dell'applicazione della disciplina comunitaria, con particolare riguardo al regolamento (CE) n. 1967/2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo. Tale normativa, che ha condizionato fortemente l'attività del settore, ha reso di fatto non esercitabile l'attività stessa in quanto non compatibile con le caratteristiche biologiche di alcune specie di pescato nel Mar Adriatico; si riferisce, in particolare, alla vongola di mare nelle zone dell'alto Adriatico, nonché ad al-

cune tipologie di mitili nella parte meridionale dell'Adriatico. L'allegato III del regolamento citato riporta un elenco di organismi marini con relativa taglia minima per i quali è proibita la pesca, il trasporto ed il commercio al di sotto delle dimensioni stabilite, nel cui ambito, in particolare, è compreso il divieto per le vongole di misura inferiore a 25 millimetri; la dimensione di 2,5 centimetri è, infatti, la misura minima per l'autorizzazione alla pesca.

Ricorda che l'esperienza e la tradizione delle succitate aree del Mar Adriatico evidenziano che la maturità per la riproduzione della vongola di mare e dei mitili viene raggiunta già ai 20 millimetri; inoltre, la permanenza in mare di vongole e mitili che raggiungono i 23 millimetri, ne determina molto spesso la morte, motivo per il quale i prodotti risultano essere né vendibili né, tantomeno, atti alla produzione. La mancanza di tolleranza per il pescato sottotaglia, unitamente alle dimensioni della vongola commercializzabile, nonché un sistema sanzionatorio oggi penalizzante per gli imprenditori della pesca, stanno determinando di fatto il fermo del settore. Numerose sono le richieste affinché si intervenga ad una modifica del regolamento comunitario.

Segnala che la situazione descritta penalizza sistemi di pesca che appartengono alla tradizione culturale ed economica di molte aree costiere del Paese, di particolare diffusione nel mar Adriatico, che necessitano di un intervento in grado di assicurare, a livello istituzionale, prospettive di ripresa al comparto e ai suoi segmenti. Nonostante il rispetto da parte dei pescatori delle disposizioni che prescrivono maglie più larghe per impedire la pesca di piccoli molluschi, resta pur sempre una quota fisiologica di pesce e molluschi sottomisura che vengono ugualmente pescati, e che espone gli operatori al rischio di sanzioni.

Evidenzia la necessità di una soluzione che venga incontro alle istanze di ripresa economica della pesca, con particolare riguardo ai pescatori del mar Adriatico e delle altre zone costiere interessate, la quale, rispetto alla vigente disciplina avente ad oggetto la cattura dei mitili e dei pesci di piccola taglia, non potrebbe poi prescindere dalla considerazione del rapporto tra normativa nazionale e normativa comunitaria.

In tal senso, inquadra la suesposta problematica nel contesto dell'analisi del fenomeno della pesca illegale, dei sistemi di monitoraggio e controllo nonché dell'impianto sanzionatorio, che le norme europee rimettono agli Stati membri.

Segnala l'utilità di modificare la normativa nazionale vigente, di cui al decreto legislativo n. 4 del 2012, al fine di superare l'attuale rilevanza penale della cattura e commercializzazione di esemplari sottomisura effettuata sia con l'uso legittimo di attrezzi consentiti, sia con attrezzi non consentiti o in violazione dei contingentamenti di cattura. Al di fuori delle infrazioni gravi alla politica comune della pesca, ritiene che la depenalizzazione di alcune violazioni, quali la pesca di esemplari sottomisura, sia in grado di assicurare una gradualità della gravità dell'illecito e delle conseguenti sanzioni amministrative, in tal modo costituendo un cambiamento radicale rispetto alla previsione che impone comunque il rigetto in mare

delle specie di piccola taglia, anche se catturate nel rispetto della normativa.

A conforto di tale soluzione richiama la necessità di adeguare la disciplina nazionale ai nuovi indirizzi comunitari in materia, che hanno modificato l'obbligo di rigetto in mare in relazione alla progressiva applicazione dell'obbligo di sbarco di talune specie ittiche.

Rileva l'esigenza di offrire nuove prospettive al comparto del piccolo pescato, alla luce delle disposizioni e degli indirizzi normativi comunitari in materia, in ordine ai quali reputa necessaria un'azione nelle opportune sedi volta a rivedere la misura minima della taglia consentita per la cattura di pesci e mitili quali le vongole. Ciò induce, per altro verso, a una revisione della disciplina nazionale riguardo al sistema sanzionatorio, come a una delle possibili misure finalizzate a salvaguardare i pescatori italiani, altrimenti destinati a perdere progressivamente competitività rispetto agli operatori dei Paesi terzi, non soggetti ai vincoli europei citati ed esportatori di prodotti sul mercato italiano ed europeo.

Occorre quindi a suo avviso intervenire nelle sedi competenti dell'Unione Europea per ottenere una deroga all'applicazione del Regolamento, al fine di verificare quali siano le ragioni per le quali alcune specie, come le vongole di mare, mantengano livelli di maturazione massima al di sotto dei 25 millimetri, in assenza di una deroga senza la quale il settore rischia un arresto.

Infine, ritiene opportuno prevedere una soglia minima di tolleranza per il pescato che non rientri nelle dimensioni previste dalla normativa europea.

Segnala l'utilità di svolgere un approfondimento conoscitivo sulla materia mediante audizioni.

La Commissione conviene quindi di svolgere audizioni sull'affare assegnato in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

*(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 dicembre.

Il presidente relatore FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*) riformula l'emendamento 23.0.1000 in un testo 2 (pubblicato in allegato), finalizzato a recepire i contenuti del parere reso dalla Commissione giustizia.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 52**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si esprime l'auspicio che, rispetto alla proposta di regolamento sulla produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, possa essere individuato un nuovo punto di accordo politico nei prossimi sei mesi, in tal modo scongiurando la prefigurata eventualità di ritiro della proposta e di sostituzione con una nuova iniziativa. Nel merito della materia, infatti, l'Italia presenta specificità e peculiarità che potrebbero essere valorizzate dall'individuazione di una normativa comune e uniforme;

in merito alla proposta di regolamento relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (Testo Unico sul materiale riproduttivo vegetale) si prende atto dell'intenzione della nuova Commissione europea di ritirare la proposta in oggetto, sulla quale anche la Commissione aveva espresso perplessità. Si sottolinea peraltro, in materia, come un'eventuale ulteriore diversa proposta normativa dovrebbe essere improntata alla maggior tutela possibile delle specificità locali quanto alle sementi e alle varietà, che rappresentano una ricchezza della biodiversità agricola italiana;

si sottolinea poi, relativamente alla proposta di regolamento sul finanziamento del regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici, come la Commissione europea abbia manifestato l'intenzione di procedere a una rivalutazione dell'iniziativa. In materia si fa presente l'esigenza italiana di ampliare l'eventuale programma di distribuzione del latte alimentare ad altri prodotti lattiero-caseari (yogurt, formaggi stagionati, ...), nonché ad altri prodotti alimentari (quali miele e olio) a livello europeo, a rendere uniformemente prescrittivo l'approvvigionamento preferenziale di prodotti locali e biologici e provenienti da filiera corta, nonché a contemperare il criterio dell'utilizzo storico dei fondi con ulteriori parametri;

rispetto poi alla problematica della necessità di affrontare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese, già oggetto della Comunicazione del 15 luglio 2014 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni (atto comunitario n. 49) – sul quale la Commissione politiche dell'Unione europea ha adottato la risoluzione *Doc. XVIII-bis*, n. 15 – si prende atto favorevolmente dell'intenzione della Commissione di

effettuare un monitoraggio sulla situazione delle pratiche commerciali nella filiera alimentare a livello europeo nel corso del 2015 e di decidere in un momento successivo in merito alla possibilità di adottare ulteriori misure a livello di Unione europea per affrontare tali questioni. Sul punto, peraltro, si condivide la prospettiva di promuovere un'adozione generalizzata di iniziative di autoregolamentazione degli operatori commerciali quali la «*Supply Chain Initiative*», che si ispira all'armonizzazione delle buone prassi, auspicando che si possa ipotizzare anche un intervento normativo di armonizzazione dei requisiti minimi al fine di favorire la responsabilizzazione tra gli Stati membri e di affrontare il «fattore paura» della parte commerciale più debole destinataria di pratiche scorrette.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1328**

**Art. 23.**

**23.0.1000 (testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)*

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli da 7 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

**«Art. 7.**

*(Contravvenzioni)*

1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore;

b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;

c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalità di cui alla lettera b);

d) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo

stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana;

*e)* esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;

*f)* sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;

*g)* sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi.

2. Il divieto di cui al comma 1, lettera *a)*, non riguarda la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle normative internazionale, europea e nazionale vigenti. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

## **Art. 8.**

### *(Pene principali per le contravvenzioni)*

1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.

2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *f)* e *g)*, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.

## **Art. 9.**

### *(Pene accessorie per le contravvenzioni)*

1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente decreto comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

*a)* la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste dall'articolo 7, comma 1, lettere *f)* e *g)*;

*b)* la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali è stato commesso il reato;



c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dall'articolo 7, comma 1, lettere b), f) e g), qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;

d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore.

2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d) ed e), abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza.

3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), d) ed e), siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi.

## Art. 10.

### (Illeciti amministrativi)

1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:

a) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso di validità;

b) pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;

c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;

d) pescare direttamente *stock* ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;

e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;

f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;

g) pescare direttamente uno *stock* ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;

*h)* pescare con attrezzi o strumenti vietati dalla normativa unionale e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza la necessaria autorizzazione o in difformità dalla stessa;

*i)* detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;

*l)* manomettere, sostituire, alterare o modificare l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;

*m)* navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale;

*n)* falsificare, occultare od omettere la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca, ovvero, dove previsto, degli attrezzi da pesca;

*o)* violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;

*p)* violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;

*q)* effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco UE delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o effettuare prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;

*r)* utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente;

*s)* occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi ad un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;

*t)* intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;

*u)* violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali, fatto salvo quanto previsto alla precedente lettera *p*);

*v)* commercializzare il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio,

del 29 settembre 2008, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle Autorità competenti;

z) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative unionali e nazionali vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.

2. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle norme unionali e nazionali vigenti, è fatto divieto di:

a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore;

b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore.

3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.

4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.

5. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 4, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente Autorità marittima secondo modalità, termini e procedure stabilite con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. I divieti di cui ai commi 1, lettere b), c), d), g), e h), 2, 3 e 4 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa europea e nazionale. Resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

7. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera z), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.

**Art. 11.***(Sanzioni amministrative principali)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, commi 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u), v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*).

2. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera o), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro;

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera z), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra 5.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*) e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, da applicarsi secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 15.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*);

b) oltre 50 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria tra 6.000 euro e 36.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*);

c) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*).

5. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 4, al peso del prodotto ittico deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 10 per cento del peso rilevato. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono già comprese nella percentuale sopra citata.

6. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, non è applicata sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca.

7. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque:

a) esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi;

b) viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3.

8. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque:

a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*);

b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.

9. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto e/o catturato giornalmente, sia uguale o superiore a 100 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*). Ai fini della determinazione della sanzione di cui al presente comma, si applica quanto previsto al comma 5.

10. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.

**Art. 12.**

*(Sanzioni amministrative accessorie)*

1. All'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, lettera *a*), e 9 consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

*a*) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, è sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita con normativa europea e nazionale;

*b*) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. È sempre disposta la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti che non siano conformi alle pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;

*c*) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *h*).

2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *h*) ed *i*), siano commesse con reti da posta derivante, è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *p*) e *q*), 2, 3, 4 e 5 abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

4. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *g*), *h*), *s*), *t*), 2, 3, 4 e 5 siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

5. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione della sospensione di cui al comma 4»;

b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

**«Art. 14.**

*(Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi)*

1. È istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.

2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e d), e gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s) e t), e 2, lettera a).

3. La commissione di una infrazione grave dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo, ferma restando la competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in ordine alla revoca della licenza di pesca.

5. Il sistema di punti per infrazioni gravi si applica anche all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale, secondo modalità, termini e procedure da individuare con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;

c) l'Allegato 1 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO 1

**PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI**

| N. | Infrazione grave  | Punti |
|----|---|-------|
| 1  | <p>Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite.</p> <p>Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a <i>stock</i> oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettere o) e p), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008).</p> | 3     |

| N. | Infrazione grave   | Punti |
|----|--|-------|
| 2  | <p>Pesca con attrezzi o strumenti vietati dalle pertinenti disposizioni europee e nazionali o non espressamente permessi.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettera <i>h</i>) del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>e</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008.</p>  | 4     |
| 3  | <p>Falsificazione o occultamento di marcatura, identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettera <i>n</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>f</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).</p>  | 5     |
| 4  | <p>Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e europea.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettera <i>s</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>g</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).</p>  | 5     |
| 5  | <p>Detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore.</p> <p>Trasporto, commercializzazione e somministrazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore.</p> <p>(Articolo 10, comma 2, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>i</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008, del Consiglio del 29 settembre 2008).</p> | 5     |
| 6  | <p>Esercizio della pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, in violazione delle misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta Organizzazione.</p> <p>(Articolo 7, comma 1, lettera <i>e</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>k</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).</p>   | 5     |



| N. | Infrazione grave   | Punti |
|----|--|-------|
| 7  | <p>Pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 cod. nav., senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità, o di un'autorizzazione in corso di validità.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettera <i>a</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).</p>  | 7     |
| 8  | <p>Pesca in zone e tempi vietati dalla normativa europea e unionale.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettera <i>b</i>), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>c</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).</p>  | 6     |
| 9  | <p>Pesca diretta di uno <i>stock</i> ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettera <i>g</i>), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>c</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008, del Consiglio del 29 settembre 2008).</p>  | 6     |
| 10 | <p>Pesca diretta di <i>stock</i> ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettera <i>d</i>), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>d</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).</p>  | 7     |
| 11 | <p>Pesca, detenzione, trasbordo, sbarco, trasporto e commercializzazione delle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore.</p> <p>(Articolo 7, comma 1, lettera <i>a</i>), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettere <i>d</i>) ed <i>i</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008, del Consiglio del 29 settembre 2008).</p>   | 7     |
| 12 | <p>Intralcio all'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo, e dagli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni nel rispetto delle dalle pertinenti disposizioni europee e nazionali.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettera <i>t</i>), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>h</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).</p> | 7     |

| N. | Infrazione grave   | Punti |
|----|--|-------|
| 13 | <p>Operazioni di trasbordo o partecipazione a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettera <i>q</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>j</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).</p> | 7     |
| 14 | <p>Utilizzo di un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettera <i>r</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>l</i>), del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008)».</p>   | 7     |

».

2. Si applicano le previsioni di cui all'articolo 100 e di cui all'articolo 101, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507».

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 135**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,40*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Martedì 3 febbraio 2015

**Plenaria**

**128<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
SACCONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (n. 134)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice CATALFO (M5S) anticipa l'intenzione del suo Gruppo di presentare su entrambi gli schemi di decreto delle proposte di parere alternative a quelle che verranno sottoposte dai due relatori. Auspica comunque che nel parere su cui si registrerà la maggioranza dei consensi possano trovare spazio anche alcune loro considerazioni. Con riferimento allo schema in esame, osserva quindi anzitutto che il giudizio negativo della sua parte origina dalla avvenuta soppressione della legge n. 407 del 1990, un intervento a carattere strutturale che consentiva importanti sgravi contributivi alle imprese che assumevano disoccupati di lunga durata e che non era sottoposta al vincolo del pareggio di bilancio. Inoltre, le misure in esame finiscono con l'aver ricadute negative nei confronti delle imprese artigiane, e segnatamente delle imprese situate nelle regioni del sud d'Italia. Di fatto con il contratto a tutele crescenti si finisce con l'agire

più sul licenziamento del lavoratore che sulla sua tutela: ne andrebbe dunque modificata anche la denominazione. L'articolo 10 dello schema presenta inoltre un eccesso di delega, atteso che nella legge n. 183 del 2014 non si affronta il tema dei licenziamenti collettivi; la disposizione andrebbe perciò cassata dal testo. La circostanza che il lavoratore soggetto a licenziamento collettivo ingiusto non possa più rivalersi non pare poi rispondere a principi di equità e giustizia. In ogni caso, un sistema complessivo basato sulla facilitazione della flessibilità in uscita non può funzionare in assenza di un consistente incremento degli strumenti di politica attiva del lavoro, reso possibile unicamente da un aumento delle risorse, sia in termini finanziari che di capitale umano.

La senatrice D'ADDA (PD), apprezzata la contestualità con la quale i primi due schemi di decreto adottati dal Governo in attuazione delle deleghe alla legge n. 183 del 2014 sono stati sottoposti alle Camere, sottolinea che il contratto a tutele crescenti, che si caratterizza sostanzialmente per un ridimensionamento delle tutele nel caso dei licenziamenti illegittimi, va controbilanciato con un intervento più ampio e complessivo di rafforzamento delle tutele per la disoccupazione involontaria. Il quadro si comporrà definitivamente solo con i decreti successivi, con la razionalizzazione e il contenimento delle forme contrattuali precarie e, soprattutto, con la costituzione di un sistema per le politiche attive del lavoro, necessarie a controbilanciare la contrazione di risorse per gli ammortizzatori sociali prevista dal *Jobs Act*. L'impianto, se non governato, rischia invece di complicare la situazione economica e lo stesso spirito della nuova normativa. La necessità di politiche dello sviluppo, della formazione continua, dell'investimento sulla ricerca rimane una priorità indifferibile.

Osserva quindi che la dizione di «contratto a tutele crescenti» sembra far riferimento ad una nuova forma contrattuale, mentre si tratta unicamente dell'introduzione di nuova disciplina del licenziamento per i nuovi assunti. Ciò che cresce con il passare del tempo sono le indennità di risarcimento, peraltro ridotte rispetto al regime vigente.

Nella relazione si afferma esplicitamente che la nuova disciplina si applica anche al pubblico impiego; ritiene questa interpretazione non corretta, sottolineando che il tema non è emerso nel dibattito parlamentare ed è stato successivamente smentito dai ministri Madia e Poletti e dallo stesso Presidente del Consiglio. Sarebbe comunque opportuna una riaffermazione chiara del Governo, nonché un riferimento esplicito nel parere che verrà espresso. Ciò non impedisce di lavorare per la maggiore omogeneizzazione possibile delle regole, purché lo si faccia con il disegno di legge *ad hoc*, attualmente in esame presso la 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.

Per quanto attiene al comma 1 dell'articolo 3, che disciplina il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (licenziamento economico), anche qualora non sussistessero i requisiti, il datore di lavoro sarebbe soggetto non al reintegro ma al pagamento di una indennità che diminuisce con la minore anzianità di servizio. Ritiene che si debbano mantenere le

sei mensilità, quanto meno per scoraggiare eventuali comportamenti di convenienza, considerando che in questo modo il sacrificio finanziario sostenuto per il licenziamento è al di sotto dei benefici acquisiti con gli sgravi previsti nella legge di stabilità.

Quanto al comma 2 dell'articolo 3, che regola la tutela reale per licenziamenti ingiustificati, ricorda che nella legge vigente si faceva riferimento a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, mentre nel caso di specie il richiamo è solo ad una, peraltro non particolarmente diffusa. Sarebbe pertanto opportuno e giusto ripristinare un criterio di proporzionalità tra la gravità dell'azione e la sanzione, ponendosi, in caso di mantenimento della attuale disposizione, i presupposti per licenziamenti con una minima o nulla rilevanza sul piano disciplinare. Inoltre, l'onere che prova la sussistenza della giusta causa o del fatto contestato deve rimanere in carico al datore di lavoro.

Allo stesso criterio viene assoggettato il periodo di comporto – cioè del periodo di astensione in cui si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro – in caso di infortunio, malattia, di gravidanza o di puerperio del lavoratore. Al riguardo, avanza il timore che ciò possa avere l'effetto di colpire il lavoratore nei momenti di maggiore debolezza.

L'articolo 10 disciplina le conseguenze del «licenziamento collettivo illegittimo»; vi è tutela reale solo nel caso sia intimato in forma orale. Vale invece quella obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 1, nel caso di violazione delle disposizioni relative alla procedura sindacale e ai criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. La disposizione varrebbe solo se «licenziamenti economici» possa ritenersi sinonimo di «licenziamenti collettivi»; diversamente, potrebbe in questo caso pensarsi che ciò integri un eccesso di delega, oltre che una disparità di trattamento. In aziende con più di 15 dipendenti che effettuino licenziamenti collettivi che riguardino tanto lavoratori già in servizio quanto lavoratori assunti con il contratto a tutele crescenti, in caso di mancato rispetto dei criteri di scelta previsti per legge, i vecchi assunti sarebbero reintegrati, mentre ai nuovi sarebbe riconosciuta solo la tutela indennitaria.

Il senatore ICHINO (*SCpI*) invita chiunque voglia formulare un giudizio sulla delega lavoro e sugli schemi di decreto legislativo conseguenti a valutare se essi migliorino o peggiorino la posizione dei lavoratori. L'elemento cruciale su cui riflettere è se, nel caso in cui un determinato assetto della protezione piena dei lavoratori non sia applicabile a tutti, ciò sia compatibile con i principi di cui agli articoli 3 e 35 della Costituzione. Ci può essere dissenso nel merito, ma deve essere chiaro che il legislatore è partito dalla considerazione che la tutela reale, per la sua stessa struttura, non è suscettibile di applicarsi all'universalità dei lavoratori. Ciò è dimostrato dalla circostanza che persino la CGIL guidata da Cofferati, nel 2003, fece sostanzialmente fallire il *referendum* finalizzato a conseguire una universalizzazione delle tutele, evidentemente proprio perché convinta dell'impossibilità di estenderle alla generalità dei lavoratori. L'intendimento della riforma è appunto quello di realizzare un ordinamento del di-

ritto del lavoro non ispirato a filosofie di *apartheid*. Se, per effetto delle norme, ci sarà un rimbalzo quantitativo delle assunzioni a tempo indeterminato, si dimostrerà che si sta dando la possibilità di accedere al contratto a tempo indeterminato a un maggior numero di persone, e potenzialmente a tutti. Quanto agli interrogativi della senatrice D'Adda riferiti al periodo di comparto, fa presente che lo schema non mette in discussione l'articolo 2110 del Codice civile; se invece il periodo è scaduto, il licenziamento è efficace, come peraltro già oggi è possibile. La nullità del licenziamento per matrimonio del lavoratore è invece esplicitamente normata all'articolo 2. Ogni allarme determinatosi a questo proposito è dunque frutto di un difetto di informazione, atteso che le norme dello schema si limitano ad allineare l'ordinamento giuslavoristico italiano a quello vigente in Francia, in Spagna e nel Regno Unito.

Quanto al licenziamento collettivo, la cultura giuslavoristica prende in esame due categorie, quello per motivi disciplinari e quello a carattere oggettivo, derivante da problemi organizzativi e finanziari dell'azienda, vale a dire il licenziamento economico. Dire quindi che il licenziamento collettivo non rientri in quello economico è una forzatura. In proposito occorre semmai ricordare che nell'ordinamento italiano il diritto del lavoratore non è basato sulla *property rule*, ma sulla *liability rule*. Questo è il motivo per cui la regola generale è l'indennizzo. Abbassare la soglia dell'indennizzo minimo è dunque l'unico modo di favorire le assunzioni a tempo indeterminato. Quanto alla lamentata inversione dell'onere dalla prova, osserva che la reintegrazione è una sanzione che colpisce il datore di lavoro con riferimento a comportamenti cui l'ordinamento annette rilevanza. È dunque evidente che, essendo nel caso di specie posto sotto accusa il datore di lavoro, spetterà al lavoratore fornire la prova necessaria, ciò che è perfettamente in linea con i principi costituzionali. Conclusivamente, propone che la bozza di parere del relatore contenga alcune precisazioni, anche al fine di abbattere il contenzioso, che ha un tasso di incidenza del tutto anomalo rispetto agli altri Paesi d'Europa. Suggerisce quindi di chiarire anzitutto che la nuova disciplina si applica anche al contratto a termine e a quello di apprendistato. Il comma 3 dell'articolo 3 dello schema andrebbe inoltre spostato nell'articolo 2. Andrebbe poi chiarito che rientra nella disciplina indennitaria in caso di esito negativo della prova il caso in cui risulti che il periodo era scaduto allorché il licenziamento è stato intimato. Nell'apprezzare il contenuto dell'articolo 9, ritiene tuttavia importante che si chiarisca che la disposizione si applica a tutti, salvo che nella parte relativa alla reintegrazione, perché diversamente si reintrodurrebbe il concetto di *job property*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (n. 135)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi da 1 a 4, e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice CATALFO (*M5S*) fa presente preliminarmente che i lavoratori disoccupati di lunga durata difficilmente potranno trovare accesso al NASpI. Pur apprezzando il meccanismo della condizionalità, ritiene inoltre che il lavoratore rimasto inoccupato dovrebbe essere seguito da una adeguata rete di servizi, che invece realisticamente non saranno disponibili. Reputa inoltre pericolosa la diminuzione del sostegno a partire dal quinto mese di inattività, vale a dire nel momento in cui il disoccupato è più debole. Nel suo complesso è lo stesso istituto del NASpI che presenta problemi, perché il sostegno è sempre in misura inferiore alla soglia di povertà, viene corrisposto per un lasso di tempo troppo breve ed è condizionato al fatto che si tratti di lavoratore inoccupato. Si ignora così che, nella stragrande maggioranza dei casi, gli inoccupati restano tali perché entrano in uno stato di demotivazione complessiva, che li porta a non rivolgersi ai centri per l'impiego e a non cercare più un'occupazione. La questione è efficacemente affrontata anche nell'ultimo rapporto OCSE. Di fatto, le misure contenute nello schema di decreto non immettono l'Italia in un meccanismo virtuoso che consenta una più agevole entrata ed uscita dal mercato del lavoro, sorretta però da efficaci centri per l'impiego, ma si risolvono in una eliminazione dei diritti dei lavoratori cui la sua parte non può consentire. Se si vogliono temperare gli effetti negativi indotti dal contratto a tutele crescenti, occorre quanto meno investire fortemente in servizi per l'impiego; diversamente, si genererà un incremento meramente statistico, ma non reale del tasso di occupazione. In questo quadro, la senatrice coglie l'occasione per domandare al Governo le ragioni per le quali il testo non sembri tener conto della Direttiva europea sull'intervento occupazionale, in base alla quale l'assunzione dei lavoratori deve dar luogo ad un incremento dell'occupazione e non ad una mera sostituzione dei lavoratori stessi, direttiva che peraltro non è neppure richiamata dal testo.

Il presidente SACCONI osserva incidentalmente che la direttiva citata fa riferimento ai licenziamenti economici.

La senatrice D'ADDA (*PD*) ritiene che, a supporto della sperimentazione che attiene alle politiche di sostegno per la perdita della disoccupazione, occorrerà effettuare un adeguato monitoraggio della congruenza fra ampliamento dei soggetti e condizionalità delle politiche. L'articolo 17 prevede infatti l'istituzione presso l'INPS del Fondo delle politiche attive



per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria, in cui confluiscono le risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro istituito presso il Ministero del lavoro, che per la verità non ha avuto grande fortuna. È vero che non si occuperà più del reinserimento lavorativo dei fruitori degli ammortizzatori sociali, ma sarebbe bastata una semplice modifica legislativa, e non un ulteriore rinvio dell'attuazione. Esso riguarda la possibilità di stipula di un contratto di ricollocazione per lavoratori licenziati illegittimamente o per giustificato motivo oggettivo o nell'ambito di un licenziamento collettivo.

Il campo di applicazione, salvo ripensamenti, è circoscritto ai soli licenziamenti illegittimi avvenuti o per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo. La conseguenza di non poco conto è quella di escludere, almeno per ora, il contratto di ricollocazione non solo per i licenziamenti disciplinari, ma anche per i licenziamenti economici sorretti da adeguata motivazione e persino per i lavoratori che abbiano raggiunto un accordo. Il lavoratore ha diritto di ricevere dal centro per l'impiego territorialmente competente un *voucher*, che può essere presentato presso un'agenzia per il lavoro, pubblica o privata accreditata, ai fini dell'esercizio del diritto alla stipulazione di un contratto di ricollocazione. In sé il meccanismo è condivisibile; occorre però fare i conti con la realtà del Paese. Rilevanti sono i limiti dei servizi per l'impiego nel far fronte alle pratiche di incontro fra domanda e offerta di lavoro, aspetto complicato dall'attuale difficoltà delle Province, che mancano di risorse, e dalla loro futura soppressione. È risaputo poi che i centri per l'impiego hanno una diversa dinamicità a seconda dei territori, per cui si potrebbe incorrere nel rischio di uno strumento che funziona a macchia di leopardo, a discapito delle regioni più deboli e in difficoltà. Per queste ragioni insiste sullo sviluppo delle politiche del lavoro, giudicando non più rinviabile una riorganizzazione dei servizi, conseguendo una maggiore capacità di raggiungere l'utenza, un maggiore coinvolgimento e professionalità degli enti locali coinvolti, e una integrazione profonda fra sistema dell'istruzione, della formazione e delle imprese.

Analogo problema riguarda l'articolo 16, che introduce in via sperimentale un sussidio di carattere assistenziale, l'assegno di disoccupazione, a carico della fiscalità generale, da erogare a coloro che, dopo la fruizione della NASpI, non siano riusciti a trovare un'occupazione e versino in stato di bisogno. Lo strumento – in sé pienamente condivisibile – è subordinato all'adesione ad un programma personalizzato, e quindi richiede che le strutture preposte siano già in grado di operare al meglio per evitare che la legge resti parzialmente attuabile. Politiche attive e politiche passive richiedono un coordinamento che dev'essere costituito presto e bene, pena l'inutilità dello sforzo.

L'articolo 12 introduce poi un limite alla contribuzione figurativa – inerente al periodo di godimento della NASpI. Al riguardo, ritiene infine opportuno rivedere la disposizione, riportando il massimale alla disciplina vigente, ai fini sia del diritto che della misura dei trattamenti pensionistici.

Il senatore ICHINO (*SCpI*), dopo essersi richiamato alle considerazioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra legge delega e decreto legislativo svolte nell'intervento sullo schema n. 134, esprime apprezzamento per il testo in esame. Suggerisce però di invitare il Governo a proporzionalizzare ulteriormente il contributo a carico del datore di lavoro, riducendone l'importo inizialmente, per incrementarlo successivamente. Ritiene inoltre che andrebbe ampliato l'accesso al NASpI, estendendolo anche alle risoluzioni consensuali del rapporto ed al contratto di ricollocazione. La disciplina del contratto di ricollocazione nel suo complesso andrebbe poi ridefinita, precisando che l'attività di riqualificazione mirata non rientra nella prestazione retribuita con *voucher*. Suggerisce inoltre di accogliere la disponibilità offerta dalle imprese a partecipare al rifinanziamento del contratto di ricollocazione. Sarà altresì necessario chiarire che nel caso di specie si sta definendo il contratto di ricollocazione dello Stato, ma che la fattispecie andrebbe utilmente consentita anche alle regioni. Un chiarimento deve infine riguardare anche il concetto di condizionalità, precisando anzitutto che il lavoratore che non adempia agli impegni assunti con il contratto di ricollocazione decade dal trattamento di disoccupazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Martedì 3 febbraio 2015

**Plenaria****192<sup>a</sup> Seduta***Presidenza della Presidente*  
DE BIASI*La seduta inizia alle ore 14,10.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice SILVESTRO (*PD*), nell'introdurre l'esame del disegno di legge in titolo, fa presente che il testo, che consta di 57 articoli, è collegato alla manovra di finanza pubblica ed è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati; esso reca disposizioni in materia ambientale, per promuovere misure cosiddette di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

Illustra quindi le disposizioni d'interesse della Commissione.

L'articolo 5 richiede lo svolgimento – nell'ambito della valutazione di impatto ambientale (VIA) – anche di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità a linee guida definite dall'Istituto superiore di sanità, per i progetti riguardanti alcuni centri produttivi (le raffinerie di petrolio greggio; gli impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi; i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto; le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW).

L'articolo 15, comma 1, capoverso articolo 206-*sexies*, comma 4, prevede che le amministrazioni pubbliche stabiliscano, nelle gare d'appalto per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, degli ospedali e degli immobili assimilabili agli stessi edifici scolastici od ospedali, nonché nelle gare d'appalto per la loro ristrutturazione o costruzione, al fine di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori dei requisiti acustici definiti nella norma UNI 11367:2010 (valori riportati nella novella di cui all'allegato 2 del disegno di legge in esame) e prevede anche che i medesimi bandi d'appalto contemplino criteri di valutazione delle offerte relativi alle caratteristiche ambientali ed al contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali e, in particolare, punteggi premianti per i prodotti contenenti, in determinate percentuali, «materiali post consumo riciclati».

L'articolo 20 stabilisce, tra l'altro, la proroga di un anno per l'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto della normativa concernente il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

L'articolo 29 dispone in materia di rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare, prevedendo, tra l'altro, il divieto di abbandono di mozziconi e gomme da masticare e la correlata sanzione, e campagne di informazione da parte dei produttori.

L'articolo 38 modifica la normativa sui rifiuti ammessi in discarica senza preventivo trattamento. La disposizione demanda all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) l'individuazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della modifica normativa, dei criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non sia necessario.

L'articolo 48 dispone in materia di acque reflue dei frantoi oleari, prevedendone, a determinate condizioni, l'assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura.

L'articolo 52 reca disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per coloro che esercitano talune attività economiche (saloni di barbiere e parrucchiere, istituti di bellezza, attività di tatuaggio e *piercing*). È previsto, tra l'altro, che l'adesione dei soggetti in questione alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolverà agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

L'articolo 54 promuove l'istituzione di aree territoriali (*Oil free zone*) nelle quali si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE RIUNIONE POMERIDIANA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

La PRESIDENTE comunica che, alle ore 15,30, si svolgerà una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per rimodulare la programmazione dei lavori alla luce degli esiti della Conferenza dei CapiGruppo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 116**

*Presidenza della Presidente*  
DE BIASI

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,15*

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1092-1042 (RIUTILIZZO  
FARMACI)*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 117**

*Presidenza della Presidente*  
DE BIASI

*Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,15*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 3 febbraio 2015

**Plenaria****114<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Silvia Velo.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante le linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome (allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni) (n. 137)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Esame e rinvio)

Il relatore MORGONI (PD) illustra l'atto di Governo che reca le linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome e viene adottato sulla base di quanto disposto dall'articolo 6, comma 7, lettera c) del decreto legislativo n. 152 stesso, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91. Per verifica di assoggettabilità si intende la verifica attivata allo scopo di valutare, se i progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e devono essere quindi sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del cosiddetto Codice ambientale. Il provvedimento in esame, nell'attuare le disposizioni del citato articolo 15 del decreto-legge n. 91 del 2014, è volto a superare le censure mosse nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086, e nella procedura di infrazione 2013/2170, entrambe richia-

mate nella relazione illustrativa del Governo. La regolamentazione mira a rispondere al rilievo della Commissione europea, che il 28 marzo 2014 ha emesso nei confronti dell'Italia un parere motivato, di non conformità delle norme nazionali con la direttiva 2011/92/UE per il fatto che la normativa italiana considera solo alcuni dei criteri previsti dal quadro europeo in materia di assoggettabilità a valutazione di impatto, senza tenere conto invece di tutti i criteri elencati nell'allegato III della citata direttiva. Lo schema di decreto è composto da quattro articoli e dalle allegate linee guida. In particolare, l'articolo 2 disciplina le modalità di adeguamento delle disposizioni regionali vigenti in materia di VIA ai contenuti delle linee guida, prevedendo che Regioni e Province autonome adeguino le rispettive normative, ove necessario, sulla base delle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Il Ministro dell'ambiente con proprio decreto può stabilire una diversa riduzione percentuale delle soglie dimensionali contemplate dall'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, rispetto a quanto previsto dalle linee guida, in presenza di specifiche norme regionali che garantiscano livelli di tutela ambientale più restrittivi di quelli stabiliti dalle norme europee e nazionali nelle aree sensibili. L'articolo 3 affida al Ministero dell'ambiente il compito di provvedere al monitoraggio delle ricadute derivanti dall'applicazione delle linee guida, anche al fine di eventuali revisioni e aggiornamenti delle stesse, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore delle linee guida. Le linee guida allegate allo schema di decreto prevedono, al paragrafo 1, una integrazione dei criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione dei livelli-soglia già stabiliti nell'Allegato IV citato, con i criteri aggiuntivi considerati sulla base di quelli contemplati dalla direttiva europea 2011/92/UE. Nel paragrafo 3, si indicano gli indirizzi metodologici generali per l'integrazione dei criteri in ottemperanza alla direttiva, mentre nel paragrafo 4 vengono descritte condizioni e modalità con cui applicare i criteri specifici del precedente paragrafo. La sussistenza di più criteri comporta sempre la riduzione del 50 per cento delle soglie fissate. Inoltre, il dimezzamento delle soglie si applica ai progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione. Si fa salvo il disposto dell'articolo 6, comma 6, lettera *b*), del citato decreto legislativo n. 152, che prevede l'assoggettamento diretto alla VIA dei nuovi progetti ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette. Rispetto alle disposizioni contenute nell'articolato sopra richiamato, nelle linee guida si specifica che le categorie progettuali sono individuate dalla Regione o dalla Provincia autonoma. Andrebbe quindi valutata l'opportunità di coordinare il paragrafo 6 delle linee guida, nella parte in cui attribuisce a Regioni o Province autonome la competenza concernente l'individuazione delle categorie progettuali, con il disposto del comma 2 dell'articolo 2 dello schema, che – pur recando una disposizione di contenuto identico – non provvede a specificare tale attribuzione.

Il seguito dell'esame è rinviato.



**Schema di decreto ministeriale recante le linee guida per la determinazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici (n. 138)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Esame e rinvio)

Il relatore DALLA ZUANNA (*PD*) illustra lo schema di decreto ricordando preliminarmente che il decreto-legge n. 179 del 2012 ha integrato la normativa sui limiti di emissione elettromagnetica ad alta frequenza stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, stabilendo che vengano predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA regionali linee guida per rendere operative le nuove misure. Al Ministro dell'ambiente è demandata l'approvazione di tali linee guida, suscettibili di aggiornamenti periodici. Lo schema in esame riguarda pertanto le linee guida relative all'individuazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte degli edifici. La determinazione di tali valori è il risultato della sperimentazione effettuata dall'ISPRA e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di Liguria, Piemonte, Umbria e Veneto. L'attività in oggetto ha avuto come scopo la valutazione sperimentale del valore di attenuazione del campo elettromagnetico generato da impianti di teleradiocomunicazione nei casi di presenza di pareti e coperture con finestre o altre analoghe aperture. In base ai dati forniti dall'ISPRA, i risultati emersi dall'attività sperimentale risultano molto variabili evidenziando talvolta effetti di amplificazione dell'intensità del campo elettromagnetico. Anche se tali effetti, attribuibili a fenomeni di riflessione e diffrazione della radiazione elettromagnetica con le strutture dell'edificio e con gli arredi delle stanze, sono emersi con maggiore sistematicità per la frequenza di 900 megahertz, non possono essere esclusi anche per la frequenza di 400 megahertz. Tenendo conto della necessità di considerare il caso peggiore tra quelli oggetto della valutazione svolta, l'ISPRA ha ritenuto adeguato considerare pari a 0 decibel (assenza di attenuazione) il valore di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici nei casi di presenza di pareti e coperture con finestre o altre aperture di analoga natura, indipendentemente dalla frequenza di trasmissione dell'impianto. Tali valutazioni risultano coerenti con la letteratura scientifica sui coefficienti di penetrazione negli edifici della radiazione a radiofrequenza (*building penetration loss*), le cui stime con modelli empirici indicano la possibilità di attenuazioni inferiori a quelle di spazio libero con particolare riferimento a sorgenti in visibilità ottica rispetto alle pareti con finestre. Per quanto riguarda invece le pareti e le coperture prive di finestre o altre aperture di analoga natura, dallo studio effettuato dall'ISPRA è emerso che è idonea l'applicazione di fattori di riduzione pari a 6 decibel, per frequenze di trasmissione superiori a 400 megahertz e pari a 3 decibel, per frequenze di trasmissione inferiori a 400 megahertz.

Preliminarmente all'avvio della discussione generale, il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) suggerisce di audire l'ISPRA, in considerazione dell'apporto tecnico fornito dall'Istituto nella redazione dello schema di decreto.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) si associa alla richiesta del senatore Piccoli, ritenendo utile l'audizione delle ARPA coinvolte nella sperimentazione per la determinazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico.

Il senatore VACCARI (*PD*) fa presente che – in occasione dell'esame dello schema di decreto recante le linee guida concernenti le modalità di fornitura dei dati di potenza degli impianti radiomobili da parte degli operatori e la determinazione dei fattori di riduzione della potenza degli impianti stessi (atto di Governo n. 115) – è stata già audita su un tema analogo l'associazione delle imprese operanti nella tecnologia dell'informazione esercenti servizi di telecomunicazione fissa e mobile, installatrici degli impianti di trasmissione – ASSTEL. Sarebbe pertanto opportuno contenere il numero delle eventuali audizioni, limitandosi a quella dell'ISPRA e tenendo in considerazione le audizioni già svolte.

Il relatore DALLA ZUANNA (*PD*) condivide il suggerimento del senatore Vaccari.

Il presidente MARINELLO assicura che darà mandato all'Ufficio di segreteria di verificare la compatibilità delle audizioni da svolgere con il termine per l'espressione del parere, già prorogato al 13 febbraio prossimo, in modo da concludere tempestivamente l'esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 4 febbraio 2015, alle ore 14,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Martedì 3 febbraio 2015

**Plenaria****100<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**CHITI***La seduta inizia alle ore 13,30.**IN SEDE CONSULTIVA***(1728) Deputato Susanna CENNI ed altri. – Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare**, approvato dalla Camera dei deputati(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MIRABELLI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo, rilevando come esso richiami la normativa dettata dalla Convenzione internazionale di Rio de Janeiro sulla biodiversità e dalle direttive europee in materia, e provveda a stabilire un compiuto sistema di tutela della diversità biologica nel settore agroalimentare.

La Convenzione sulla biodiversità, stipulata nell'ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, è volta al triplice obiettivo della conservazione della diversità biologica, dell'utilizzazione durevole dei suoi elementi, e della giusta ed equa ripartizione dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche. I fattori, individuati in tale contesto, che contribuiscono alla perdita di specie comprendono la distruzione degli habitat, l'invasione da parte di specie non originarie del luogo, nonché l'innalzamento della temperatura del pianeta e l'esaurimento della fascia di ozono nell'atmosfera. Ogni Parte contraente della Convenzione si è obbligata ad identificare gli elementi importanti della biodiversità nel proprio territorio, tenendo presente l'elenco indicativo allegato alla Convenzione, e ad adottare le misure di conservazione e utilizzazione durevole della diversità biologica, con l'istituzione di zone protette per conservare le specie in pericolo.

L'Unione europea ha aderito alla Convenzione con la decisione 93/626/CEE del 25 ottobre 1993 e, a seguito della convenzione di Nagoya (Giappone) del 2010, l'UE si è impegnata a raggiungere gli obiettivi fissati dal piano strategico mondiale per la biodiversità 2011-2020, per arrestare la perdita di biodiversità nell'UE entro il 2020 e per proteggere, valutare e ripristinare la biodiversità e i servizi ecosistemici nell'UE entro il 2050.

Il relatore ricorda, inoltre, che il 3 maggio 2011 la Commissione europea ha presentato la comunicazione relativa a una strategia UE sulla biodiversità fino al 2020 (COM(2011) 244) – come parte integrante della strategia Europa 2020 e in particolare dell'iniziativa faro «Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse» – in cui, in una visione fino al 2050, pone i seguenti obiettivi prioritari: incrementare il contributo dell'agricoltura e della silvicoltura al mantenimento e al rafforzamento della biodiversità; garantire l'uso sostenibile delle risorse alieutiche; combattere le specie esotiche invasive; attuare integralmente le direttive habitat (92/43/CEE) e uccelli (2009/147/CE); preservare e ripristinare gli ecosistemi. Riguardo al predetto obiettivo agricolo, la Comunicazione mira ad estendere al massimo le superfici agricole coltivate a prati, seminativi e colture permanenti che sono oggetto di misure inerenti alla biodiversità a titolo della Politica agricola comune (PAC), e invita gli Stati membri ad inserire obiettivi in tema di biodiversità nelle strategie e nei programmi di sviluppo rurale, nonché ad istituire meccanismi per agevolare la collaborazione fra agricoltori e silvicoltori a beneficio della continuità paesaggistica, della protezione delle risorse genetiche e di altri meccanismi per la tutela della biodiversità.

Proseguendo nell'esposizione, il relatore sottolinea come il disegno di legge, all'articolo 1, richiami la citata Convenzione di Rio sulla biodiversità del 1992, il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e le Linee guida nazionali per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012.

Il provvedimento, diretto all'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica, prevede la creazione di un'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare (articolo 3), una Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare (articolo 4), un Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare (articolo 5), e un Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare (articolo 8).

L'articolo 9 interviene sul Codice della proprietà industriale, al fine di esplicitare che non sono oggetto di brevetto le varietà vegetali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare, nonché le varietà dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di

specialità tradizionali garantite e da cui discendono i prodotti agroalimentari tradizionali. L'articolo 10 istituisce il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare con una dotazione di 500.000 euro annui. L'articolo 11 consente ai produttori di sementi di varietà da conservazione il diritto di vendita diretta locale.

I restanti articoli da 12 a 18 prevedono disposizioni finalizzate alla promozione della tutela e valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, alla ricerca scientifica e disposizioni attuative e finanziarie.

Il relatore illustra quindi un conferente schema di parere favorevole.

La senatrice FATTORI (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento in titolo, che assicura la tutela del patrimonio sementifero e agevola lo scambio di tali prodotti, messo in pericolo dalla proposta di cui al COM (2013) 262, poi bloccata a livello europeo anche grazie alle prese di posizione delle Commissioni del Senato. Sottolinea, peraltro, come il provvedimento contenga alcune sovrapposizioni di competenze tra le varie autorità preposte alla regolazione del settore e come sia da valutare con attenzione la previsione che assicura un risarcimento ai soggetti danneggiati dalle coltivazioni di organismi geneticamente modificati, mediante un fondo a carico dello Stato e non invece a carico dei soggetti danneggianti in base al principio comunitario «chi inquina paga».

Il senatore MARTINI (*PD*) esprime apprezzamento per la relazione e per la finalità complessiva del disegno di legge. Sottolinea ancora che l'articolazione delle strutture preposte alla regolazione non comprenda anche le realtà regionali, che a suo avviso andrebbero contemplate necessariamente in base al principio di competenza. Inoltre, la conservazione del patrimonio fitogenetico e la tutela della biodiversità agricola sono elementi importanti che garantiscono le realtà produttive italiane, costituite da piccole e medie imprese operanti nel settore.

Il senatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*) formula un giudizio positivo sull'impianto complessivo del disegno di legge che assicura in maniera adeguata la tutela e la salvaguardia del patrimonio fitogenetico. Sottolinea anche come vada garantita adeguatamente la valutazione sulla riconducibilità dei prodotti autoctoni alle tutele previste dal provvedimento.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Intervenendo in sede di replica, il senatore MIRABELLI (*PD*) osserva che non sembra effettivamente sussistente il rischio di sovrapposizione di compiti tra le varie strutture amministrative contemplate dal disegno di legge. Tale tema peraltro è di competenza della Commissione di merito, come anche, in riferimento alla indennizzabilità dei soggetti danneggiati da coltivazioni OGM, quello circa la valutazione su eventuali, concorrenti, forme di ristoro da parte dei privati.

Il presidente CHITI, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole predisposto dal relatore, riportato in allegato, che risulta quindi approvato all'unanimità.

**(1641) Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli e Totaro; Catanoso Genoese; Colomba Mongiello ed altri; Oliverio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Caon ed altri; Catanoso Genoese

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore TARQUINIO (*FI-PdL XVII*) illustra il disegno di legge in esame, osservando che esso reca norme per il recupero e la salvaguardia degli «agrumeti caratteristici» dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, nell'ambito della più ampia finalità di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo, di conservazione dei paesaggi tradizionali e di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria. Gli agrumeti caratteristici sono quelli situati nelle aree vocate alla loro coltivazione, dotate di particolari condizioni ambientali e climatiche che conferiscono al prodotto caratteristiche uniche; tali aree saranno individuate con decreto ministeriale da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Gli articoli 3 e 4 prevedono, per i proprietari o conduttori di «agrumeti caratteristici» situati nelle predette aree, un contributo – la cui misura sarà determinata dal citato decreto ministeriale –, a copertura parziale delle spese per il loro recupero e manutenzione o per il ripristino di quelli abbandonati.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, gli aiuti previsti dal provvedimento sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Il relatore ricorda, al riguardo, che l'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), prevede alla lettera c) che possono considerarsi compatibili con il mercato interno, «*gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche*», e alla lettera d) che possono considerarsi compatibili «*gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio*», sempre che ciò non alteri le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione. A tal fine, il successivo articolo 108 prevede al paragrafo 3 che ogni proposta di aiuto deve essere comunicata previamente alla Commissione europea per la sua valutazione di compatibilità, salvo che per gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica mediante regolamento europeo. Il regolamento (UE) n. 702/2014 «che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006», prevede all'articolo 29 che «*gli aiuti agli investimenti destinati*

*a preservare il patrimonio culturale e naturale dell'azienda agricola» sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica, se rispondono a determinati requisiti.*

I relativi Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) esplicitano i predetti requisiti prevedendo, ai punti da 156 a 160, che gli aiuti devono riguardare «*il patrimonio culturale e naturale, costituito dal paesaggio naturale e da edifici, ufficialmente riconosciuto come patrimonio culturale o naturale dalle autorità pubbliche competenti*». Inoltre, il contributo può coprire l'intera spesa qualora si tratti di elementi non produttivi del patrimonio, mentre può coprire non più del 60 – 80 per cento della spesa, a seconda della zona interessata, qualora si tratti di aiuti per la conservazione di elementi produttivi dell'azienda, ma sempre che l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda stessa.

Il relatore dà quindi lettura di uno schema di parere favorevole con le seguenti osservazioni.

All'articolo 1 del disegno di legge, appare dubbio il riferimento alla lettera d) del paragrafo 3 dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sugli aiuti di Stato. I contributi previsti per le aziende, rientrano piuttosto tra gli «aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche» di cui alla lettera c) del medesimo articolo 107, paragrafo 3, del TFUE. In relazione all'articolo 2, la Commissione di merito dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere l'individuazione, mediante il decreto ministeriale, oltre che dei territori, anche degli agrumeti caratteristici, per distinguerli dagli altri non caratteristici e quindi non oggetto degli aiuti. Si ritiene, inoltre, necessario che sia meglio precisata la clausola sulla previa valutazione di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, di cui al comma 2 dell'articolo 5 del disegno di legge.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) comprende a fatica la *ratio* complessiva del disegno di legge in titolo, posto che gli agrumeti sono necessariamente impiantati in un determinato territorio e pertanto parrebbero non direttamente riconducibili al concetto di prodotto caratteristico. In tale prospettiva, la destinazione di risorse pubbliche a vantaggio di taluni prodotti è un elemento che desta ulteriori perplessità.

La senatrice FATTORI (*M5S*) ricorda come il settore degli agrumi attraversi un periodo di profonda difficoltà, principalmente dovuta però alla sottoscrizione in sede europea di accordi di libero scambio con Paesi terzi, e segnatamente con il Marocco. Ritiene importante quindi che nel parere sia inserita una sollecitazione affinché siano valutate con scrupolo le clausole dell'accordo di libero scambio UE-Marocco.

La senatrice GUERRA (*PD*) sottolinea l'ambiguità complessiva del provvedimento, che andrebbe invece ricondotto a una maggiore coerenza complessiva, soprattutto in merito alla necessità di chiarire se le misure previste dal disegno di legge possano essere ricondotte agli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio ovvero agli aiuti volti ad agevolare talune attività.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) sottolinea come i temi trattati nel parere vadano trattati nella competente Commissione di merito. Nel rilevare peraltro il tenore equilibrato del parere predisposto dal relatore, e comunque apprezzata la scelta di sostenere il settore, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) ritiene importante specificare che la nozione di agrumeto è riconducibile a quello di «bene» e osserva come sembri opportuna una maggiore chiarezza nell'individuazione dei destinatari della legge.

Il senatore COCIANCICH (*PD*), nel rilevare i profili culturali connessi alle attività agricole tutelate dal provvedimento in titolo, esprime alcune perplessità sulla legittimità europea del provvedimento, auspicando maggiori approfondimenti sul punto.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) osserva come il parere predisposto dal relatore assicuri una corretta valutazione delle problematiche sollevate dal provvedimento in sede europea.

Intervenendo in sede di replica, il relatore TARQUINIO (*FI-PdL XVII*) richiama l'attenzione sulla specificità dei compiti della 14<sup>a</sup> Commissione in sede consultiva, connessi alla valutazione di legittimità europea delle norme esaminate, esulando da questa sede valutazioni di merito. Ritiene quindi accoglibile la sollecitazione volta a richiedere una valutazione delle clausole dell'accordo di libero scambio UE-Marocco e la sottolineatura circa la riconducibilità prevalente del provvedimento alla salvaguardia degli agrumeti di proprietà di aziende agricole. Al fine di tenere conto di alcune preoccupazioni emerse nel corso del dibattito, ritiene infine preferibile riformulare il tenore del parere da favorevole a non ostativo.

Il presidente CHITI, accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, pone quindi in votazione lo schema di parere predisposto dal relatore e riformulato all'esito del dibattito, riportato in allegato al resoconto, che risulta quindi approvato.



*CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA NELLA GIORNATA DI DOMANI*

Il presidente CHITI informa che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 4 febbraio, alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1728**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso richiama la normativa dettata dalla Convenzione internazionale di Rio de Janeiro sulla biodiversità e dalle direttive europee in materia, e provvede a stabilire un compiuto sistema di tutela della diversità biologica nel settore agroalimentare;

ricordato che la Convenzione sulla biodiversità, stipulata nell'ambito della Conferenza della Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, è volta al triplice obiettivo della conservazione della diversità biologica, dell'utilizzazione durevole dei suoi elementi, e della giusta ed equa ripartizione dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche. I fattori, individuati in tale contesto, che contribuiscono alla perdita di specie comprendono la distruzione degli *habitat*, l'invasione da parte di specie non originarie del luogo, nonché l'innalzamento della temperatura del pianeta e l'esaurimento della fascia di ozono nell'atmosfera. Ogni Parte contraente della Convenzione si è obbligata ad identificare gli elementi importanti della biodiversità nel proprio territorio, tenendo presente l'elenco indicativo allegato alla Convenzione, e ad adottare le misure di conservazione e utilizzazione durevole della diversità biologica, con l'istituzione di zone protette per conservare le specie in pericolo;

ricordato che l'Unione europea ha aderito alla Convenzione con la decisione 93/626/CEE del 25 ottobre 1993, e che a seguito della convenzione di Nagoya (Giappone) del 2010, l'UE si è impegnata a raggiungere gli obiettivi fissati dal piano strategico mondiale per la biodiversità 2011-2020, per arrestare la perdita di biodiversità nell'UE entro il 2020 e per proteggere, valutare e ripristinare la biodiversità e i servizi ecosistemici nell'UE entro il 2050;

ricordato, inoltre, che il 3 maggio 2011 la Commissione europea ha presentato la comunicazione relativa a una strategia UE sulla biodiversità fino al 2020 (COM(2011) 244) – come parte integrante della strategia Europa 2020 e in particolare dell'iniziativa *«Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse»* – in cui, in una visione fino al 2050, pone i seguenti obiettivi prioritari: incrementare il contributo dell'agricoltura e della silvicoltura al mantenimento e al rafforzamento della biodiversità; garantire l'uso sostenibile delle risorse alieutiche; combattere le specie esotiche invasive; attuare integralmente le direttive *habitat* (92/43/CEE) e uccelli (2009/147/CE); preservare e ripristinare gli ecosistemi. Riguardo

al predetto obiettivo agricolo, la comunicazione mira ad estendere al massimo le superfici agricole coltivate a prati, seminativi e colture permanenti che sono oggetto di misure inerenti alla biodiversità a titolo della Politica agricola comune (PAC), e invita gli Stati membri ad inserire obiettivi in tema di biodiversità nelle strategie e nei programmi di sviluppo rurale, nonché ad istituire meccanismi per agevolare la collaborazione fra agricoltori e silvicoltori a beneficio della continuità paesaggistica, della protezione delle risorse genetiche e di altri meccanismi per la tutela della biodiversità;

considerato che il disegno di legge, all'articolo 1, richiama la citata Convenzione di Rio sulla biodiversità del 1992, il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e le Linee guida nazionali per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012;

rilevato che il provvedimento, diretto all'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica, prevede la creazione di un'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare (articolo 3), una Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare (articolo 4), un Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare (articolo 5), e un Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare (articolo 8);

rilevato, inoltre, che l'articolo 9 interviene sul Codice della proprietà industriale, al fine di esplicitare che non sono oggetto di brevetto le varietà vegetali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare, nonché le varietà dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui discendono i prodotti agroalimentari tradizionali. L'articolo 10 istituisce il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare con una dotazione di 500.000 euro annui. L'articolo 11 consente ai produttori di sementi di varietà da conservazione il diritto di vendita diretta locale. I restanti articoli da 12 a 18 prevedono disposizioni finalizzate alla promozione della tutela e valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, alla ricerca scientifica e disposizioni attuative e finanziarie,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1641**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso reca norme per il recupero e la salvaguardia degli «agrumeti caratteristici» dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, nell'ambito della più ampia finalità di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo, di conservazione dei paesaggi tradizionali e di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria;

considerato che, ai fini del provvedimento, gli agrumeti caratteristici sono quelli situati nelle aree vocate alla loro coltivazione, dotate di particolari condizioni ambientali e climatiche che conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, e che tali aree saranno individuate con decreto ministeriale da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge;

considerato che gli articoli 3 e 4 prevedono, per i proprietari o conduttori di «agrumeti caratteristici» situati nelle predette aree, un contributo a copertura parziale – la cui misura sarà determinata dal citato decreto ministeriale – delle spese per il loro recupero e manutenzione o per il ripristino di quelli abbandonati;

considerato che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, gli aiuti previsti dal provvedimento sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

ricordato, al riguardo, che l'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), prevede alla lettera c) che possono considerarsi compatibili con il mercato interno, «*gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche*», e alla lettera d) che possono considerarsi compatibili «*gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio*», sempre che ciò non alteri le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione. A tal fine, il successivo articolo 108 prevede al paragrafo 3 che ogni proposta di aiuto deve essere comunicata previamente alla Commissione europea per la sua valutazione di compatibilità, salvo che per gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica mediante regolamento europeo;

considerato che il regolamento (UE) n. 702/2014 «che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006», prevede all'articolo

29 che «*gli aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale dell'azienda agricola*» sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica, se rispondono a determinati requisiti. I relativi Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) esplicitano i predetti requisiti prevedendo, ai punti da 156 a 160, che gli aiuti devono riguardare «*il patrimonio culturale e naturale, costituito dal paesaggio naturale e da edifici, ufficialmente riconosciuto come patrimonio culturale o naturale dalle autorità pubbliche competenti*». Inoltre, il contributo può coprire l'intera spesa qualora si tratti di elementi non produttivi del patrimonio, mentre può coprire non più del 60 – 80 per cento della spesa, a seconda della zona interessata, qualora si tratti di aiuti per la conservazione di elementi produttivi dell'azienda, ma sempre che l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda stessa;

richiamati, infine, gli accordi di libero scambio dell'Unione europea con i Paesi extraeuropei produttori di agrumi, come l'accordo con il Marocco concluso il 14 dicembre 2009 e approvato dall'Unione europea con la decisione n. 2012/467/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2012, che aumentano l'afflusso in Europa di prodotti a costi inferiori, così determinando una perdita di competitività delle imprese italiane del settore,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1 del disegno di legge, appare dubbio il riferimento alla lettera *d*) del paragrafo 3 dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sugli aiuti di Stato, per identificare la finalità di tutela ambientale e paesaggistica del provvedimento, che potrebbe meglio essere individuata nell'articolo 191 del TFUE sulla tutela dell'ambiente nelle sue diversità regionali, o nell'articolo 167 TFUE sullo sviluppo delle culture nel rispetto delle diversità regionali. Al riguardo, si invita la Commissione di merito a valutare la coerenza complessiva delle finalità di un provvedimento che appare in concreto diretto invece alla salvaguardia degli agrumeti caratteristici di proprietà di aziende agricole. I contributi previsti per le aziende, rientrano piuttosto tra gli «aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche» di cui alla lettera *c*) del medesimo articolo 107, paragrafo 3, del TFUE, come appare anche al punto 156 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;

in relazione all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'individuazione, mediante il decreto ministeriale, oltre che dei territori, anche degli agrumeti caratteristici, per distinguerli dagli altri non caratteristici e quindi non oggetto degli aiuti;

si ritiene, inoltre, necessario che sia meglio precisata la clausola sulla previa valutazione di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, di cui al comma 2 dell'articolo 5 del disegno di legge, prevedendo l'obbligo di notifica alla Commissione europea, previ-

sto dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, oppure di limitare esplicitamente gli aiuti di cui al disegno di legge a quelli esenti dall'obbligo di notifica ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 e dei relativi Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 3 febbraio 2015

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Presidenza della Presidente*  
Rosy BINDI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,40 alle ore 16,45.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

**sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Martedì 3 febbraio 2015

**Plenaria**

**10ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**FABBRI**

*Intervengono per Alleanza delle Cooperative il dottor Giuseppe Gizzi, il dottor Federico Baldelli e il dottor Claudio Riciputi, per Coldiretti il dottor Federico Borgoni, per Confagricoltura il dottor Donato Rotundo e la dottoressa Gloria Chiappini, per la Confederazione Italiana Agricoltori la dottoressa Claudia Merlino e il dottor Danilo De Lellis.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso il resoconto stenografico nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno, attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo.

Poiché non vi sono obiezioni, resta così stabilito.



*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione dei rappresentanti dell'Alleanza delle Cooperative**

(Audizione svolta)

La PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto ai rappresentanti dell'Alleanza delle Cooperative e introduce le tematiche oggetto dell'odierna audizione.

Il dottor GIZZI, dopo aver evidenziato preliminarmente che la disciplina di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 risulta calibrata soprattutto sulle esigenze della grande impresa manifatturiera, sottolinea le specificità delle imprese riconducibili al settore della cooperazione, delle quali occorre tener conto per la individuazione di efficaci politiche di sicurezza sul lavoro, che siano ispirate soprattutto da logiche premiali e preventive, soffermandosi altresì sulla necessità di assicurare un'uniformità applicativa delle normative settoriali nei vari territori regionali, come pure in ambito europeo e infine sull'andamento infortunistico, attualmente decrescente.

Il dottor RECIPUTI richiama l'attenzione sul settore dell'edilizia – rispetto al quale sottolinea criticità rispetto al documento unico di regolarità contributiva (DURC) *online*, come pure sulla cosiddetta «patente a punti», di cui all'articolo 27 del testo unico sulla sicurezza, per la quale occorre una normativa di attuazione – sul settore dell'agricoltura, per il quale il *trend* infortunistico è in calo, anche se restano prioritari gli aspetti relativi alla messa in sicurezza dei macchinari, ed infine sul comparto dello spettacolo – in cui la sicurezza sul lavoro inerisce soprattutto alle attività di predisposizione dei palchi – rispetto a cui richiama l'attenzione anche sui cosiddetti «contratti pirata», posti in essere da soggetti che non investono in modo adeguato sulla prevenzione.

Il dottor BALDELLI sottolinea l'esigenza di improntare le politiche per la sicurezza su una logica premiale, imperniata sugli incentivi INAIL e sulle risorse tratte dai fondi interprofessionali, richiamando altresì l'attenzione sulla necessità di dar vita ad un'agenzia unica delle ispezioni, nonchè di promuovere forme di lavoro tendenzialmente stabili e per tale ragione maggiormente compatibili con la sicurezza.

Interviene, per porre quesiti ai rappresentanti la PRESIDENTE, alla quale fornisce risposta il dottor BALDELLI.

La PRESIDENTE ringrazia quindi i rappresentanti dell'Alleanza delle Cooperative e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione dei rappresentanti di COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA e CIA**

(Audizione svolta)

La PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto ai rappresentanti di COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA e CIA ed introduce le tematiche oggetto dell'odierna audizione.

Il dottor BORGONI sottolinea un *trend* decrescente degli infortuni nel settore agricolo, soffermandosi altresì sulle peculiarità del comparto, nel quale operano numerosi lavoratori autonomi, sulle problematiche attinenti all'utilizzo delle macchine agricole ed infine sull'esigenza di non includere gli interventi sulla sicurezza nell'ambito del regime *de minimis*.

Il dottor ROTUNDO richiama l'attenzione su talune peculiarità del settore agricolo, fra le quali la massiccia presenza di lavoratori autonomi, come pure di «hobbisti» sprovvisti di assicurazione, l'invecchiamento degli operatori, l'esigenza di evitare inutili duplicazioni di attività formative, la semplificazione, non sempre soddisfacente per il comparto, la revisione delle macchine agricole ed infine la *governance* dei controlli pubblici.

La dottoressa MERLINO, dopo aver sottolineato un calo statistico degli incidenti sul lavoro nel comparto di riferimento, si sofferma sulle criticità attinenti alla mancata attuazione delle misure di semplificazione, sui profili inerenti alla premialità, all'adeguamento delle macchine agricole ed infine al registro unico dei controlli per le imprese agricole, attualmente non attuato.

Intervengono il senatore CONTI (*FI-PdL XVII*), la PRESIDENTE e la senatrice FUCSIA (*M5S*), ai quali replica il dottor ROTUNDO.

La PRESIDENTE ringrazia quindi i rappresentanti di COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA e CIA e dichiara conclusa l'odierna audizione.

**COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE**

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Regolamento interno, all'ingegner Angelo Robotto è stato conferito l'incarico, a titolo gratuito, di collaboratore della Commissione infortuni, in base all'intesa raggiunta nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 9 dicembre 2014.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 5**

*Presidenza della Presidente*  
**FABBRI**

*Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,25*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

